



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

180^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 25 marzo 2009

Presidenza del vice presidente Nania,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-73
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	75-130
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	131-188

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(10) **MARINO Ignazio ed altri.** – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore

(51) **TOMASSINI ed altri.** – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(136) **PORETTI e PERDUCA.** – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(281) **CARLONI e CHIAROMONTE.** – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(285) **BAIO ed altri.** – Disposizioni in materia di consenso informato

(483) **MASSIDDA.** – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente

(800) **MUSI ed altri.** – Direttive anticipate di fine vita

(972) **VERONESI.** – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà

(994) **BAIO ed altri.** – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento

(1095) **RIZZI.** – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale

(1188) **BIANCONI ed altri.** – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative

(1323) **D'ALIA e FOSSON.** – Indicazioni anticipate di cura

(1363) **CASELLI ed altri.** – Disposizioni a tutela della vita

(1368) **D'ALIA e FOSSON.** – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico

(Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
CALABRÒ (PdL), relatore	2, 3
ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico	3
RIZZI (LNP)	3
BIANCONI (PdL)	3
PORETTI (PD)	2, 5, 6 e passim
LEGNINI (PD)	8, 11, 12 e passim
GIAMBRONE (IdV)	9
MARINO Ignazio (PD)	12
PERDUCA (PD)	13, 14, 15 e passim
BONINO (PD)	13
CASSON (PD)	16

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 4, 5, 6 e passim

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368:

PRESIDENTE	22, 23, 24 e passim
PERDUCA (PD)	22, 23, 24 e passim
GIAMBRONE (IdV)	23
PORETTI (PD)	25, 26, 34 e passim
CASSON (PD)	26, 31, 41
BONINO (PD)	29, 58
FINOCCHIARO (PD)	30, 53
D'AMBROSIO (PD)	30, 43
CAROFILIO (PD)	31
ASTORE (IdV)	31
TOMASSINI (PdL)	32

SBARBATI (PD)	Pag.33, 34	<i>ALLEGATO B</i>	
DELLA MONICA (PD)	33		
BAIO (PD)	34		
RIZZI (LNP)	34, 56	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-	
MARITATI (PD)	34, 37, 47	TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	
MARINO Ignazio (PD)	36, 70		Pag.131
INCOSTANTE (PD)	36, 37, 59		
LI GOTTI (IdV)	42	CONGEDI E MISSIONI	165
SALTAMARTINI (PdL)	44		
NANIA (PdL)	46, 47	GOVERNO	
* VALDITARA (PdL)	47	Trasmissione di documenti	165
BELISARIO (IdV)	54, 71, 72		
GASPARRI (PdL)	55	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
NESSA (PdL)	56, 57	Annunzio	73
SOLIANI (PD)	57	Mozioni	165
BOSONE (PD)	60, 63	Interrogazioni	166
SACCOMANNO (PdL)	61, 62, 67 e <i>passim</i>	Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	175
PASTORE (PdL)	64, 65	Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	185
RUTELLI (PD)	64, 65		
BIANCO (PD)	66, 67	AVVISO DI RETTIFICA	186
CALABRÒ (PdL), <i>relatore</i>	66, 67		
PROCACCI (PD)	68, 69, 72		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .22, 23, 24 e <i>passim</i>			
Votazioni a scrutinio segreto	35, 57, 72		
<i>ALLEGATO A</i>			
DISEGNO DI LEGGE N. 10-51-136-281-285- 483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368			
Articolo 3 ed emendamenti	76, 77		
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,37.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,40 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) MARINO Ignazio ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

- (285) *BAIO ed altri.* – *Disposizioni in materia di consenso informato*
- (483) *MASSIDDA.* – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del moriente*
- (800) *MUSI ed altri.* – *Direttive anticipate di fine vita*
- (972) *VERONESI.* – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*
- (994) *BAIO ed altri.* – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*
- (1095) *RIZZI.* – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*
- (1188) *BIANCONI ed altri.* – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*
- (1323) *D'ALIA e FOSSON.* – *Indicazioni anticipate di cura*
- (1363) *CASELLI ed altri.* – *Disposizioni a tutela della vita*
- (1368) *D'ALIA e FOSSON.* – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*
- (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

CALABRÒ, *relatore.* Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.26, 3.27, 3.78, 3.59, 3.92 (testo 2), 3.104, 3.138, 3.173 (testo 2), 3.184 (testo 2) e 3.188. Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario.

ROMANI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Esprime parere conforme a quello del relatore.

RIZZI (*LNP*). L'emendamento 3.76 è stato ritirato.

BIANCONI (*PdL*). Gli emendamenti 3.1 e 3.2 riguardanti le dichiarazioni anticipate di trattamento fissano alcuni principi derivati dalla Convenzione di Oviedo, prevedendo che il medico sia tenuto solo a prendere in considerazione i desideri espressi dai pazienti. Chiede la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Non essendo ancora trascorso il termine regolamentare di preavviso per le votazioni mediante procedimento elettronico, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 10,04.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice BIANCONI (PdL), il Senato respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.3, avvertendo che in caso di respingimento saranno preclusi la restante parte e gli emendamenti fino a 3.7.

PORETTI (PD). Contesta la dichiarazione di preclusione degli emendamenti fino a 3.7, la quale non appare affatto conseguente all'eventuale respingimento della prima parte dell'emendamento 3.3. Invita pertanto la Presidenza a rivedere la propria valutazione.

PRESIDENTE. In via eccezionale e per evitare inutili polemiche, la Presidenza consentirà comunque la messa in votazione degli emendamenti fino a 3.7.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice PORETTI (PD), vengono respinti gli emendamenti 3.3 e 3.4. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 3.9, 3.8, 3.5 e 3.6.

PORETTI (PD). Con l'emendamento 3.7 si chiarisce nel che ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso in cui sopravvenga una perdita della capacità naturale o della facoltà di comunicare. La questione relativa alla inclusione o meno di idratazione e alimentazione tra i trattamenti sanitari verrebbe per ora accantonata, lasciando al medico o alle persone direttamente interessate la possibilità di adottare le scelte più confacenti.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PORETTI (PD), LEGNINI (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3.7, 3.12, 3.13 e 3.14. Viene altresì respinto l'emendamento 3.10.

PORETTI (PD). Preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 3.15, volto a statuire la vincolatività per il medico curante della dichiarazione anticipata di volontà.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PORETTI (PD) e LEGNINI (PD), vengono respinti gli emendamenti 3.15, 3.19 e 3.20. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 3.16 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.17) e 3.18.

MARINO Ignazio (*PD*). Voterà convintamente a favore dell'emendamento 3.21, volto a rendere vincolanti, e non meramente orientative, le indicazioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.21.

PERDUCA (*PD*). Preannuncia il voto favorevole all'emendamento 3.22, volto a statuire che il testamento biologico debba contenere le volontà del soggetto e non meri orientamenti.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERDUCA (PD), vengono respinti gli emendamenti 3.22 e 3.23. (Commenti della senatrice Bonino sulla regolarità delle operazioni di voto. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Passa alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.24, avvertendo che in caso di respingimento saranno preclusi la restante parte e l'emendamento 3.25.

PERDUCA (*PD*). Contesta la preclusione dell'emendamento 3.25 per effetto dell'eventuale respingimento della prima parte dell'emendamento 3.24.

PRESIDENTE. Conferma la decisione della Presidenza.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PERDUCA (PD), PORETTI (PD), CASSON (PD) e LEGNINI (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.24 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.25), 3.26 (identico all'emendamento 3.27), 3.28, 3.30 (identico all'emendamento 3.31) e 3.32 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.33). Vengono respinti anche gli emendamenti 3.29, 3.34, 3.40, 3.41, 3.42 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 3.43 e 3.44) e 3.45 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.46).

PRESIDENTE. L'emendamento 3.47 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.48, 3.49 e 3.50 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.52).

PORETTI (*PD*). Preannuncia il voto favorevole all'emendamento 3.51, affinché il testo del provvedimento rechi più correttamente il termine di «volontà» e non quello di mero «orientamento».

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice PORETTI (PD), vengono respinti gli emendamenti 3.51 e 3.53 prima parte

(con preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.54). Vengono quindi respinti gli emendamenti 3.55, 3.56, 3.57 e 3.58.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'emendamento 3.78, identico all'emendamento 3.59, con conseguente preclusione degli emendamenti fino a 3.75.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti del liceo classico «Carmines Sylos» di Bitonto, in provincia di Bari, presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. L'emendamento 3.76 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.77, 3.79, 3.81 (con preclusione dell'emendamento 3.88), 3.82 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.85), 3.83, 3.86, 3.89 e 3.97. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PERDUCA (PD) e GIAMBRONE (IdV), vengono respinti gli emendamenti 3.80, 3.84, 3.87, 3.90 (sostanzialmente identico all'emendamento 3.91) e 3.96.

Il Senato approva l'emendamento 3.92 (testo 2), con preclusione degli emendamenti 3.93, 3.94 e 3.95.

PORETTI (PD). Preannuncia il voto favorevole all'emendamento 3.98, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 3, che rischia di essere inutile e pleonastico.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), viene respinto l'emendamento 3.98.

CASSON (PD). Sostiene l'emendamento 3.99, il quale disciplina il caso di assenza di dichiarazione anticipata di trattamento, individuando i soggetti legittimati ad esprimere il consenso.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), viene respinto l'emendamento 3.99.

PERDUCA (PD). Preannuncia il voto favorevole all'emendamento 3.100, il quale prevede che nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto possa inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora essa configuri una forma omissiva di eutanasia.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERDUCA (PD), vengono respinti gli emendamenti 3.100 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.101) e 3.103. Il Senato respinge quindi l'emendamento 3.102 e approva l'emendamento 3.104, con preclusione dell'emendamento 3.105.

BONINO (PD). Preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 3.106, volto a sopprimere la disposizione ai sensi della quale l'alimentazione e l'idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Con essa si realizza di fatto un'indebita ingerenza dello Stato nella libertà individuale del cittadino e una palese incongruenza, dal momento che si potrà dare il consenso all'idratazione e all'alimentazione se si è coscienti, ma non vi si potrà rinunciare preventivamente per iscritto. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

FINOCCHIARO (PD). A titolo personale dichiara voto favorevole agli emendamenti volti a sopprimere il comma 6 dell'articolo 3. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO (PD). Dichiara il personale voto favorevole agli emendamenti soppressivi. E' infatti contrario al comma 6 che, trasformando idratazione e nutrizione artificiali in una forma di sostegno vitale, coarta la libertà di scelta delle cure che è garantita dall'articolo 32 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CAROFIGLIO (PD). Annuncia voto favorevole agli emendamenti in votazione.

CASSON (PD). Chiede chiarimenti alla Presidenza in ordine alla possibile preclusione dell'emendamento 3.113.

PRESIDENTE. La votazione degli emendamenti identici 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109 non determina effetti di preclusione.

ASTORE (IdV). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 3.107, ricorda che le società scientifiche, nella grande maggioranza, ritengono l'idratazione e l'alimentazione artificiali forme di terapia. Il sostegno vitale è una distinzione nominalistica che preclude la possibilità di una sintesi normativa più alta, che è stata invece conseguita in Francia e in Germania. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Garraffa*).

TOMASSINI (PdL). Dichiara voto contrario agli emendamenti soppressivi, che contrastano con la mozione sul fine vita approvata ad ampia maggioranza. Se l'idratazione e l'alimentazione artificiali abbiano natura di terapia o di sostegno vitale è controverso e l'elemento dirimente non può essere l'opinione della maggioranza delle società scientifiche.

SBARBATI (*PD*). La scienza e la tecnologia possono prolungare la mera vita biologica, ma ogni individuo ha la disponibilità del proprio corpo ed è quindi libero di rifiutare l'accanimento terapeutico e di decidere come morire. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DELLA MONICA (*PD*). Annuncia voto favorevole agli emendamenti soppressivi del comma 6.

PERDUCA (*PD*). Annuncia voto favorevole alle proposte di modifica in votazione.

BAIO (*PD*). Dichiarò la personale contrarietà agli emendamenti soppressivi.

RIZZI (*LNP*). A nome del Gruppo Lega Nord-Padania dichiara voto contrario agli emendamenti.

PORETTI (*PD*). Annuncia voto favorevole agli emendamenti soppressivi.

MARITATI (*PD*). Annuncia voto favorevole alle proposte di modifica in votazione.

Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice SBARBATI (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 3.106, identico agli emendamenti 3.107, 3.108 e 3.109. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 11,33.

MALAN, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione su alcuni emendamenti al disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*).

MARINO Ignazio (*PD*). Con l'emendamento 3.110 si precisa che la possibilità di rifiuto da parte del paziente si esercita su qualsiasi trattamento sanitario ed in qualsiasi situazione che non sia necessariamente quella dello stato vegetativo. Il fatto che determinate tecnologie mediche esistano non può di per sé rendere obbligatorio ricorrervi. Quello che con il testo di legge in esame si vuole affermare contraddice lo spirito con il quale i padri costituenti approvarono l'articolo 32 della Costituzione, in forza del quale non si possono imporre pratiche sanitarie ai cittadini, nel rispetto delle libertà personali di ogni individuo. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Gai*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.110.

MARITATI (*PD*). Consapevole che l'approvazione di questa legge sarebbe risultata in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, la maggioranza ha optato per una lettura forzosa dello stesso, escludendo idratazione ed alimentazione artificiali dal novero dei trattamenti sanitari, senza tener conto delle conseguenze gravissime che a seguito di ciò ricadrebbero sui pazienti, costretti a subire sul loro corpo pratiche invasive che hanno espressamente dichiarato di non volere, e sulla democrazia di uno Stato laico, nel quale l'atto di fede di una parte finirebbe per diventare legge per tutta la comunità. Pretestuose appaiono le argomentazioni adottate in ordine alla possibilità di cambiamenti nell'opinione del malato rispetto al momento in cui avesse firmato la dichiarazione anticipata di trattamento (le quali, se considerate valide, dovrebbero condurre a rifiutare anche l'istituto testamentario) o all'eventualità di nuove scoperte scientifiche, che ovviamente, se giovevoli, sarebbero senz'altro applicate al malato. Voler vedere rispettate le proprie convinzioni religiose è esercizio di libertà; pretendere di farle rispettare per legge a tutti, prevaricando, anche su questioni strettamente personali, chi ha un'opinione diversa, è fondamentalismo. Non si possono ignorare, infine, i costi implicati dall'estensione di simili trattamenti *sine die* alla totalità dei malati, per cui si configurano anche problemi di copertura finanziaria della legge. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.111 e 3.112.

CASSON (*PD*). Quello che si sta profilando è un testo di legge decisamente peggiorato rispetto a quello uscito dalla 12ª Commissione. Con l'eliminazione del comma 3 dell'articolo 3, infatti, scompare una forma di tutela per il paziente rispetto alla possibilità di essere sottoposto a trattamenti configurabili come accanimento terapeutico. Alimentazione ed idratazione artificiali devono essere considerate terapie sanitarie a tutti gli effetti e come tali ricusabili dal malato in ossequio al comma 2 dell'articolo 32 della Costituzione.

LI GOTTI (*IdV*). L'erronea equiparazione fra trattamenti terapeutici e trattamenti sanitari ha creato, nel corso dell'esame del disegno di legge, stridenti contraddizioni. L'idratazione e l'alimentazione artificiali devono essere supportate da terapie: il testo in esame, da un lato afferma che idratazione e nutrizione non sono terapie, dall'altro, al comma 5 dell'articolo 3 impone allo Stato di fornire al paziente che non abbia sottoscritto una DAT solo le terapie; da un lato prevede che si possa rinunciare esplicitamente alle terapie, dall'altro impone la nutrizione e l'alimentazione artificiali che necessitano del supporto di alcune di tali terapie. Queste pratiche, peraltro, avvengono in un contesto, per mano di operatori e con procedure

che si configurano come sanitari, pertanto ricusabili ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 della Costituzione. Il sistema individuato appare un ibrido che crea assurde disparità a seconda delle condizioni del malato e della sua decisione o meno di sottoscrivere una DAT. Gli emendamenti 3.113 e gli identici 3.114 e 3.115 recuperano il principio affermato dall'articolo 32 della Costituzione e avranno il voto favorevole del Gruppo IdV. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

D'AMBROSIO (*PD*). Nel dibattito sul disegno di legge su consenso informato e dichiarazione anticipata di trattamento, si dimentica forse l'articolo 13 della Costituzione, che sancisce la inviolabilità della libertà personale. Non si può non considerare come tale anche il potere di disporre del proprio corpo. Come non si forzerebbe a nutrirsi chi ha deciso di digiunare o parimenti non si priverebbe dell'alimentazione qualcuno che versa in condizioni disperate ma desidera continuare ad essere nutrito, è doveroso rispettare il diritto dell'individuo a rifiutare l'alimentazione artificiale. Non si comprende in quale parte dell'articolo 2 delle Costituzioni, il senatore Nania trovi il principio che la vita è un diritto inviolabile, ma soprattutto indisponibile. Sono espressamente citati invece i diritti di libertà della persona, tutte quelle libertà faticosamente conquistate che vanno difese con determinazione. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

SALTAMARTINI (*PdL*). Il rispetto della dignità umana che ispira la Costituzione italiana, al pari di quella tedesca e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è un valore laico (anche se inevitabilmente intriso della millenaria tradizione occidentale cattolica) il cui carattere fondante travalica l'ambito della tutela dell'*habeas corpus* cui si ispira l'articolo 13 della Costituzione, citato da ultimo anche dal senatore D'Ambrosio. Ma per rendere effettiva l'inviolabilità della dignità umana è necessario proteggere la vita e per far questo lo Stato ha il dovere di impedire l'interruzione delle forme di sostegno vitale connesse all'idratazione e all'alimentazione. Alla luce di tale impostazione di fondo può essere correttamente interpretato anche l'articolo 32 della Costituzione, che i padri Costituenti vollero a tutela della vita umana e non di altri pseudo-diritti. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Rizzi. Congratulazioni*).

NANIA (*PdL*). Dichiara di aver votato a favore dell'emendamento 3.110, a prima firma del senatore Marino, perché lo ritiene coerente con le finalità del disegno di legge in esame e con l'articolo 32, comma 2, della Costituzione, ove si distinguano accuratamente i trattamenti sanitari dalle forme di sostegno vitale come l'idratazione e la nutrizione. Il diritto alla vita è costituzionalmente garantito come inviolabile e pertanto indisponibile allo stesso titolare; coloro che affermano il contrario, sostengono l'esistenza di un diritto alla morte del quale nella Costituzione non vi è traccia. Chi, come il senatore D'Ambrosio, volesse affermare tale concetto dovrebbe coerentemente proporre una revisione costituzionale e l'inserimento del diritto della persona a decidere se, come e quando morire, un

diritto che il Partito Comunista di Togliatti non pensò mai di includere nel dettato costituzionale. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Rizzi e Fosson. Commenti dei senatori Adamo e Maritati*).

PORETTI (*PD*). Nel rispetto della Costituzione, annuncia che esprimerà voto favorevole all'emendamento 3.113.

PERDUCA (*PD*). Si associa alla collega Poretti nel dichiarare che esprimerà il suo voto favorevole all'emendamento in esame.

VALDITARA (*PdL*). Diversamente da quanto sostenuto dal senatore D'Ambrosio, secondo cui la libertà personale è inviolabile e pertanto con la norma in esame si lederebbe un principio costituzionalmente garantito, osserva che l'articolo 13 della Costituzione già prevede forme di restrizione della libertà personale imponibili per legge. L'articolo 32, comma 2, contiene l'ulteriore previsione che si impongano per legge determinati trattamenti sanitari. Consiglia quindi ai senatori dell'opposizione di rileggere i lavori preparatori della Costituzione, in particolare quelli alla base dell'articolo 2, ove si fa riferimento al diritto alla vita come il primo tra quelli inviolabili. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti della senatrice Poretti*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PERDUCA (PD) e PORETTI (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.113 (identico agli emendamenti 3.114 e 3.115), 3.118, 3.119, 3.122, 3.123 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino a 3.127) e 3.128. Il Senato respinge gli emendamenti 3.116, 3.117, 3.120, 3.121, 3.129 e 3.130.

PORETTI (*PD*). Non avendo la maggioranza voluto ammettere l'evidenza che la nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari, chiede di riconoscere almeno quanto indicato nell'emendamento 3.131 e cioè che qualora la somministrazione delle stesse richieda un intervento chirurgico, questo sia considerato un trattamento sanitario assoggettabile al consenso del paziente.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.131. Il Senato respinge gli emendamenti 3.132, 3.133 e 3.134.

FINOCCHIARO (*PD*). L'emendamento 3.135 è frutto di una convergenza tra diverse posizioni interne al Gruppo del Partito Democratico. Esso afferma innanzi tutto il diritto del malato a non essere abbandonato e quindi a vedersi assicurate in ogni fase della malattia l'idratazione e la nutrizione, considerate sostegno vitale. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, che parla di trattamenti sanitari (e quindi anche di attività come l'idratazione e la nutrizione artificiali, che devono essere prestate

in strutture sanitarie e da personale medico), si tutela anche il principio dell'autodeterminazione dell'individuo e la sua volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento a rifiutare questi trattamenti perché considerati lesivi della sua dignità e dell'inviolabilità del suo corpo. Invita quindi i senatori della maggioranza a prendere in considerazione questa proposta che individua una soluzione mediana tra due modi opposti di concepire la dignità personale e a non respingerla troppo frettolosamente come si è fatto con molti emendamenti precedenti. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PORETTI (*PD*). In un'ottica di riduzione del danno arrecato dalle norme in esame, annuncia il voto favorevole all'emendamento 3.135. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PERDUCA (*PD*). Esprime il proprio voto favorevole alla proposta in esame.

BELISARIO (*IdV*). Si esprime a favore dell'emendamento 3.135 che rappresenta un meritorio tentativo di mediazione, al di là di inutili ideologismi, tra due estremi opposti di concepire il punto controverso oggetto della norma. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

GASPARRI (*PdL*). Uno dei principi cardine del provvedimento in esame è il rifiuto di ogni forma di accanimento terapeutico: l'articolo 1, lettera *f*), vieta ogni forma di trattamento straordinario non proporzionato, laddove all'articolo 3, comma 4, si prevede che nelle DAT il paziente possa rinunciare ad alcune forme di trattamento di carattere sproporzionato, futile, altamente invasive o invalidanti. L'esigenza manifestata dalla senatrice Finocchiaro può quindi ritenersi soddisfatta da tali previsioni normative. D'altra parte, l'Assemblea del Senato si è già espressa recentemente, in occasione della discussione della mozione n. 86 che ha ricevuto un largo consenso, sulla necessità di garantire sempre l'alimentazione e l'idratazione quali forme di sostegno vitali e introdurre tale principio in un successivo provvedimento che regolasse tutta la materia del testamento biologico. Il disegno di legge in esame è sorretto da uno spirito profondamente laico e riconosce principi costituzionalmente garantiti e indiscutibili sanciti dai Costituenti a difesa della vita. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Maritati e Adamo*).

RIZZI (*LNP*). Apprezza lo sforzo di mediazione della senatrice Finocchiaro, ma l'emendamento 3.135 non è condivisibile, proprio nel rispetto dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione, che sancisce comunque il diritto alle cure sanitarie. Ciò che non è assolutamente ammissibile è il riferimento all'eccezionalità del rifiuto all'idratazione e alla nutrizione, qualora sia fatto espressamente oggetto del DAT, perché tale previsione è contenuta in tutte le dichiarazioni anticipate di trattamento e non

costituisce pertanto un'eccezione. Il Gruppo voterà quindi convintamente contro l'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dal senatore NESSA (PdL) ai sensi dell'articolo 133, comma 4, del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 3.135.

SOLIANI (*PD*). Nella discussione del disegno di legge in esame sembra non esservi spazio, anche per via del contingentamento, per un pensiero articolato e un proficuo dialogo tra maggioranza e opposizione che renda possibile apportare ragionevoli interventi migliorativi. L'emendamento 3.136 deriva dall'esigenza di equilibrare saggiamente tra diverse posizioni e riafferma tre fondamentali esigenze: l'idratazione e la nutrizione sono da considerarsi forme di sostegno vitale; il rifiuto a tali cure, ove espressamente oggetto del DAT, è vincolante per il fiduciario; la decisione del fiduciario deve essere concordata con il medico curante e con i familiari del paziente. Infine, nell'emendamento si prevede che la DAT possa essere disattesa in caso di prospettive di effettivo beneficio terapeutico per il paziente. Si ripristina così quel dialogo medico-paziente che fa convergere nella decisione finale la volontà del paziente, le responsabilità del medico e quelle del fiduciario e della cerchia dei familiari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BONINO (*PD*). L'emendamento 3.136 merita attenzione perché individua una soluzione conciliatoria tra i principi ispiratori della battaglia condotta dalla delegazione radicale interna al Gruppo del Partito Democratico in materia di testamento biologico e quanto previsto dal provvedimento della maggioranza: da una parte, fissa il principio della libera scelta dell'individuo in merito ai trattamenti di idratazione e nutrizione; dall'altra, stabilisce il limite dei possibili benefici terapeutici e accomuna nella decisione finale la responsabilità del medico, del fiduciario e le volontà dei familiari. Tuttavia, la maggioranza non mostra alcuna volontà di mediazione, come ha dimostrato la bocciatura dell'emendamento 3.135 a prima firma della senatrice Finocchiaro, a ulteriore dimostrazione che il disegno di legge soffre di un'impostazione fortemente ideologica e non si rivolge positivamente alla platea dei cittadini cui dovrebbe essere garantito quel diritto alla libera scelta secondo coscienza che ci si preoccupa di riconoscere sempre a tutti i rappresentanti del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PD e IdV*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.136.

BOSONE (*PD*). Preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.137, il quale, insieme ad altri emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico, rappresenta l'ennesimo tentativo di giungere ad una maggiore condivisione politica sul tema della sospensione dell'idratazione e

della nutrizione. Esso muove dalla constatazione per cui, a fronte di stati vegetativi che consentono al paziente di mantenere una capacità di relazione con l'esterno, ve ne sono altri che impediscono invece al malato qualsiasi forma di percezione della realtà circostante: in quest'ultimo caso, l'idratazione e l'alimentazione rischiano di divenire un inutile accanimento e persino una forma di violenza nei confronti di soggetti in stato di completa assenza. In tale ottica, l'emendamento tende a garantire un corretto bilanciamento tra il principio della tutela della vita e il diritto all'autodeterminazione, prevedendo che in casi estremamente circostanziati ed oggettivi l'idratazione e l'alimentazione possano essere sospese se espressamente indicato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento o nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico curante e familiari del paziente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SACCOMANNO (*PdL*). Nel ringraziare il collega Bosone per gli importanti contributi forniti nel corso dell'esame del provvedimento sia in Aula che in Commissione, osserva tuttavia che con l'accoglimento dell'emendamento 3.137 si correrebbe il rischio di introdurre nell'ordinamento un nuovo concetto di morte, non più legato alla perdita irreversibile del funzionamento organico integrato e senza peraltro un adeguato sostegno da parte del mondo scientifico. Per tale motivo, preannuncia il voto contrario all'emendamento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOSONE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.137.

PRESIDENTE. Vista la rilevanza del tema e dal momento che l'eventuale respingimento dell'emendamento 3.138 determinerebbe la preclusione dell'emendamento 3.139, invita il senatore Rutelli a prendere la parola prima della votazione per un'eventuale dichiarazione sull'emendamento 3.139.

PASTORE (*PdL*). Preannuncia voto favorevole sull'emendamento 3.138, volto a radicare il principio per cui alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale all'interno di un sistema ordinamentale più ampio, di cui fa parte anche – ma non solo – la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

RUTELLI (*PD*). L'emendamento 3.139 è volto a sopprimere la previsione dell'armonia delle norme in esame con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dal momento che tale atto si presta ad interpretazioni diverse e persino opposte in tema di idratazione e alimentazione. Osserva inoltre che il concetto di «armonia» non ha valenza giuridica e andrebbe quindi espunto dal testo del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PORETTI (*PD*). L'emendamento 3.140 ha anch'esso la finalità di espungere dal testo il richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, posto che essa si riferisce a persone comunque coscienti e in grado di esprimere la propria volontà e non già a soggetti incapaci di intendere e di volere che sono al centro delle norme in discussione. (*Applausi del senatore Perduca*).

PASTORE (*PdL*). Il termine «armonia» è in realtà entrato a far parte del linguaggio giuridico con la riforma dell'articolo 123 della Costituzione, laddove si prevede che gli Statuti regionali debbano essere in armonia con i principi costituzionali.

BIANCO (*PD*). L'ordinamento può ammettere l'armonia con principi, ma non già con norme specifiche e puntuali quali quelle contenute in una Convenzione internazionale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALABRÒ, *relatore*. Condividendo il rilievo formulato dal senatore Bianco, propone di modificare le parole «in armonia con la Convenzione» con le seguenti: «in armonia con i principi della Convenzione».

PRESIDENTE. Il tema sollevato dal senatore Rutelli è diverso da quello colto dal relatore. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

BIANCO (*PD*). Nella Costituzione il termine «in armonia» è riferito a principi, mentre nel testo in esame lo si vorrebbe impropriamente legare a norme puntuali e specifiche.

PRESIDENTE. Il senatore Bianco contesta quindi il richiamo all'armonia con norme specifiche e non con meri principi.

NANIA (*PdL*). Specifica che l'articolo 123 della Costituzione richiede l'armonia degli Statuti regionali «con la Costituzione» e non con i suoi principi e che non vi è quindi alcuna differenza tra le due fattispecie di cui si sta dibattendo, perché sia la Costituzione che la Convenzione contengono principi e norme. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

SACCOMANNO (*PdL*). Chiede che l'emendamento 3.138 venga accantonato.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.138, 3.139, 3.140, 3.141.

PROCACCI (*PD*). Preannuncia voto favorevole agli emendamenti 3.142, 3.158 e 3.159, sui quali si potrebbe ragionevolmente creare un'ampia convergenza in quanto tesi ad affermare il principio per cui alimentazione e idratazione possano costituire oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento solo in casi specifici e circostanziati, ad esempio qualora

debbono essere somministrate attraverso metodi che comportino interventi chirurgici o procedure mediche invasive. In particolare, l'emendamento 3.142 muove dall'assunto per cui l'alimentazione e l'idratazione per vie naturali, anche se con l'assistenza di soggetti terzi, non rientrino nell'ambito dell'articolo 32 della Costituzione, a differenza di quelle somministrate per via artificiale, che costituiscono invece un intervento sanitario. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

MARINO Ignazio (*PD*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 3.142, che rappresenta un alto tentativo di mediazione politica sul tema della somministrazione dell'alimentazione e dell'idratazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PORETTI (*PD*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 3.142. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

PERDUCA (*PD*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 3.142.

SACCOMANNO (*PdL*). Esprime contrarietà agli emendamenti presentati dal senatore Procacci, ritenendo che il dibattito sull'alimentazione e idratazione debba prescindere dalle modalità di somministrazione e focalizzarsi invece sulle finalità. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

BELISARIO (*IdV*). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori all'emendamento 3.142.

Con votazione a scrutinio segreto, chiesta ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, dal senatore PROCACCI (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.142.

PRESIDENTE. Propone di anticipare la chiusura dei lavori, per favorire la partecipazione dei senatori ai lavori delle Commissioni. Poiché non si fanno osservazioni, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,37*).
Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,40*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) MARINO Ignazio ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(136) PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(285) BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato

(483) MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del moriente

(800) MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita

(972) VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà

(994) BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento

(1095) RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale

(1188) BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative

(1323) D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura

(1363) CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita

(1368) D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico

(Relazione orale) (ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALABRÒ, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 non è accolto, l'emendamento 3.2 non è accolto, l'emendamento 3.3 non è accolto, l'emendamento 3.9 non è accolto, l'emendamento 3.8 non è accolto.

PORETTI (PD). Sugli emendamenti il relatore deve esprimere il parere contrario o favorevole.

CALABRÒ, *relatore*. Intendevo dire parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 3.4 a 3.25. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.26 e 3.27. Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti da 3.28 a 3.58. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.78, che è identico all'emendamento 3.59.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti dal 3.60 al 3.91. Sull'emendamento 3.92 (testo 2), presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori, esprimo invece parere favorevole. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti dal 3.93 al 3.103, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 3.104. Il parere è contrario anche sugli emendamenti dal 3.105 al 3.137.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.138, presentato dal senatore Pastore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 3.139 al 3.172 e parere favorevole sull'emendamento 3.173 (testo 2), presentato dal senatore Malan. L'emendamento 3.174 (testo 2) è stato ritirato. Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti dal 3.175 al 3.183. Sull'emendamento 3.184 (testo 2), del senatore Malan, esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.185, 3.186 e 3.187 e parere favorevole sull'emendamento 3.188.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti dal 3.189 al 3.0.1.

ROMANI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti.

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, volevo precisare che il mio emendamento 3.76 è stato ritirato, ma il relatore ha dato parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Rizzi, nel corso delle votazioni la Presidenza ricorda comunque gli emendamenti ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BIANCONI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*PdL*). Signor Presidente, gli emendamenti 3.1 e 3.2 riguardano due dichiarazioni che ho sottoscritto e che chiamo *light* perché fissano alcuni principi derivanti dalla Convenzione di Oviedo. Tali principi prevedono che i desideri dei pazienti vengano presi in considerazione dal medico.

Chiedo a quindici colleghi di darmi il loro sostegno per la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sia per l'emendamento 3.1 che per il 3.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bianconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 10,04).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Onorevoli colleghi, buongiorno. Riprendiamo i nostri lavori. Vi invito cortesemente a prendere posto. *(Brusio).*

Onorevoli colleghi, vi invito per la seconda volta a prendere posto e a smettere di parlare, perché dovremmo iniziare le votazioni. Vi ringrazio.

Riprendiamo la votazione dell'emendamento 3.1, su cui la senatrice Bianconi ha chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Tale richiesta risulta appoggiata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppa confusione, non si può lavorare così: vediamo se riusciamo a portare l'Aula ad un più decoroso silenzio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2, su cui la senatrice Bianconi ha chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bianconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.3, fino alle parole «Ogni persona capace e maggiore di», che, se respinto, preclude la sua restante parte e i successivi emendamenti 3.9, 3.8, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Mi scusi, signor Presidente, qui abbiamo alcuni emendamenti che articolano come dovrebbe essere scritto, secondo la delegazione radicale, l'articolo 3 cui le proposte emendative in questione fanno riferimento. Iniziano tutti con la stessa locuzione – «Ogni persona capace e maggiore di» – proseguendo poi diversamente con «14 anni», «16 anni» o «18 anni», per intervenire infine disciplinando nel merito. Se ci fermiamo all'espressione «Ogni persona capace e maggiore di», snaturiamo tutto il senso e la portata di emendamenti che ovviamente contengono una differenza fondamentale qual è quella dell'età (tra 14, 16 e 18 anni).

Le chiedo pertanto di rivedere la posizione assunta dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, proprio per venirle incontro, visto che si tratta soltanto di pochi emendamenti ad essere eventualmente preclusi, procederemo a votazioni distinte per evitare ogni forma di polemica.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, chiedo allora la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

PORETTI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per svolgere una brevissima dichiarazione di voto, al fine di ricordare che forse con questo emendamento si potrebbe davvero uscire da questa situazione paradossale, tale per cui c'è chi sostiene che trattamenti medici quali l'alimentazione e l'idratazione non siano tali e chi invece riconosce la realtà dei fatti e quindi scrive che sono trattamenti sanitari.

Qui, molto semplicemente, si scrive in poche righe ciò che la legge dovrebbe prevedere, ossia che ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici e con la quale dà disposizioni per il proprio fine vita ed esprime il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposta.

Lasciamo a questo punto ai medici e alla magistratura o a chi di dovere valutare se l'alimentazione e l'idratazione sono trattamenti sanitari, oppure decideremo con un altro provvedimento che ciò che nel resto del mondo è terapia e trattamento sanitario in Italia non lo è. Ad ogni modo, sospendiamo almeno questo dibattito.

Chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Poretti da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Chiaromonte e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Posto che torneremo in seguito ad affrontare il tema della nutrizione e dell'idratazione, vorrei fare una dichiarazione di voto a titolo personale su questo emendamento che interviene per sostituire il primo comma, dove già si svilisce il senso delle dichiarazioni anticipate di trattamento, in quanto si parla di «orientamento» e non invece di una dichiarazione che rimane vincolante e valida per i medici curanti. Si può parlare di consenso, si possono inserire altre parole ma non si può parlare certo di orientamento.

Chiedo inoltre il sostegno per il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «trattamento sono».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.16 e l'emendamento 3.17.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

PORETTI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20 presentato dalla senatrice Bassoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

MARINO Ignazio (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento è molto chiaro. Non credo che si possa chiedere ai cittadini di riempire un modello o un qualunque altro documento in cui si indichi semplicemente un orientamento. Così come entrando oggi in un ospedale posso dire se intendo o meno sottopormi ad una terapia, analogamente devo poter scrivere in un documento le mie indicazioni, che devono essere considerate vincolanti. Pertanto, con questo emendamento si propone di sostituire la parola «orientamento» con «decisione».

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intervengo brevemente in dichiarazione di voto proprio per recuperare quanto, con formulazione diversa, è stato respinto poco fa. Stiamo parlando di un testamento e in un questo contesto non si può parlare di orientamento, bensì di volontà.

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

BONINO (*PD*). Signor Presidente, le posso chiederle di far rimuovere quel «tubo» che sta tranquillamente in terza fila, tra i banchi del Popolo della Libertà, accanto al posto del senatore Amoruso?

AMORUSO (*PdL*). È del senatore Battaglia, che siede accanto a me, e che adesso si trova tra i banchi del Governo.

BONINO (*PD*). Non è simpatico vedere delle luci accese in assenza del senatore durante una votazione.

PRESIDENTE. Non brilla esteticamente.

Vi prego, colleghi, anche se siete in Aula, votate con le vostre mani.
(*Commenti dei senatori Perduca e Poretti e dal Gruppo PdL*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.24.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, chiedo un chiarimento perché l'emendamento 3.24 recita: «Al comma 1, sostituire la parola «orientamento» con le seguenti: «consenso informato»». Perché in votazione si divide l'espressione «consenso informato» votando solo fino alla parola «consenso»?

PRESIDENTE. Senatore Perduca, si vota la prima parte dell'emendamento fino alla parola «consenso». Se viene respinta la prima parte, non vi è motivo di votare l'emendamento successivo 3.25, che pertanto risulta precluso.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.24, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alla parola «consenso».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.24 e l'emendamento 3.25.

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26, identico all'emendamento 3.27.

PORETTI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, identico all'emendamento 3.27, presentato dal senatore Nania.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

CASSON (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.29, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30, identico all'emendamento 3.31.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.31, presentato dal senatore Cosentino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.32.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «davanti a testimoni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.32 e l'emendamento 3.33.

Metto ai voti l'emendamento 3.34, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.41, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.42, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «il soggetto dichiara».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.42 e gli emendamenti 3.43 e 3.44.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.45, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «Il soggetto può».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.45 e l'emendamento 3.46.

L'emendamento 3.47 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.48, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Nania.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.50, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «la propria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.50 e l'emendamento 3.52.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Con questo emendamento e i seguenti chiediamo che la parola «orientamento» sia sostituita con «volontà» o «consenso» o «consenso informato» o altre modalità contenute negli emendamenti successivi.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.51, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.53.

PORETTI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.53, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alla parola «consenso».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.53 e l'emendamento 3.54.

Metto ai voti l'emendamento 3.55, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.56, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.57, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.58, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.78, identico all'emendamento 3.59.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.78, presentato dal senatore Saccomanno, identico all'emendamento 3.59, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti successivi fino all'emendamento 3.75.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono presenti in tribuna gli alunni del Liceo classico «Carmines Sylos» di Bitonto, in provincia di Bari, che salutiamo. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368
(ore 10,28)

PRESIDENTE. L'emendamento 3.76 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.77, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.79, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.80.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.80, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Colleghi, c'è un po' di confusione. Per cortesia, vi invito a una maggiore concentrazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.81, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.88.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.82, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «può essere espressa».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.82 e l'emendamento 3.85.

Metto ai voti l'emendamento 3.83, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.84.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.84, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.86, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.87.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.87, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.89, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.90, sostanzialmente identico all'emendamento 3.91.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.90, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.91, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.92 (testo 2), presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.93, 3.94 e 3.95.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.96.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.96, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.97, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.98.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto a titolo personale. Con questo emendamento si propone di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3, che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Saccomanno 3.78, resterà soltanto un comma in cui si ricorda l'esistenza del codice penale.

Mi appello al relatore affinché il comma 5 venga interamente soppresso. Abbiamo già ricordato il codice penale in maniera inutile e pleonastica all'articolo 1, perché forse non ce n'era alcun bisogno. Evitiamo di ricordarlo nuovamente all'articolo 3.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.98, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.99.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto per ricordare che l'emendamento si riferisce ai casi limite, in cui non ci sono dichiarazioni anticipate di trattamento, non c'è un fiduciario e non ci sono curatori, amministratori o tutori; bisogna quindi decidere cosa fare. Noi proponiamo, con l'emendamento 3.99, che ci siano dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso e che questi soggetti siano, nel-

l'ordine: il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori e i parenti entro il quarto grado. In assenza di una norma di tal genere, in questo e negli altri punti in cui la riproporremo, si ritiene che la situazione rimarrebbe di assoluta confusione. Si tratterebbe quindi di un elemento di chiarezza in questo ambito.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.99, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.100.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a titolo personale solo per ricordarvi di cosa stiamo parlando con l'emendamento 3.100.

Nella DAT il soggetto, secondo noi, può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente. Ancora una volta, non ci vogliamo nascondere dietro le parole affrontando invece la realtà che caratterizza, ahinoi, l'esistenza di molti malati in una determinata fase della loro vita.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «può inserire».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.100 e l'emendamento 3.101.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.103.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dai senatori Fosson e Cintola.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.105.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.106, identico agli emendamenti 3.107, 3.108 e 3.109.

BONINO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (*PD*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto certamente a titolo personale, ma emendamenti identici sono stati presentati da vari altri colleghi. Siamo arrivati qui, con questo comma 6 che chiediamo di sopprimere, al punto nodale di tutta la nostra discussione: questo è il comma che dice che dalla dichiarazione anticipata di trattamento sono escluse l'alimentazione e l'idratazione forzate. Faccio notare che quando l'individuo è cosciente, come si sa, per ricevere l'idratazione e l'alimentazione forzate deve esprimere un consenso, cioè nessuno glielo può imporre in alcun modo.

È ben strano che questo stesso individuo, che per essere alimentato e idratato in modo forzato quando è cosciente deve dare il consenso, non possa rinunciarvi per iscritto e cioè dire: «quando non sarò più cosciente, comunque non voglio alimentazione e idratazione forzata». Chiaramente, altri potranno lasciare scritto diversamente.

Quello che questa legge toglie è la libertà, a ciascuno di noi, autorizzando lo Stato o chi sarà, letteralmente, a mettere le mani addosso ad un corpo, in particolare al mio, al nostro, a chi non lo vuole.

Certo, poi ci saranno altre possibili mediazioni più o meno pasticciate, però vorrei che fosse chiaro a chi respingerà l'emendamento 3.106 quello che si sta votando. Questo comma prevede che tutti coloro

che non saranno in grado di intendere e di volere saranno appesi a un sondino nasogastrico per x anni, mesi e giorni, anche se non lo vogliono. Questa è davvero la consegna del corpo ad uno Stato, ad una maggioranza, insomma a questo contesto storico, se lo volete chiamare così.

È la rinuncia, l'abrogazione dell'*habeas corpus*, inteso nel senso vero, ed è un comma che cambia profondamente il rapporto tra Stato e cittadini. In un Paese democratico e liberale mai si dovrebbe consentire allo Stato, per nessuna ragione, di disporre del corpo dei cittadini, tant'è vero che se si è coscienti bisogna dare il consenso, ma non si può rifiutare tale opportunità quando coscienti non si è. È a partire da questo che avevo chiesto moratorie, riflessioni e di prendere tempo: questo non è un problema sanitario, è un problema che attiene profondissimamente – e lo cambierà d'ora in poi – al rapporto tra Stato e cittadini, violando e annullando persino il punto essenziale dell'*habeas corpus*.

Per questi motivi chiedo ai molti colleghi presenti il sostegno all'emendamento 3.106. Mi rivolgo a tutti i colleghi, credenti e non. Questo non è un problema né di destra né di sinistra, non è un problema tra laici e cattolici: questo forse è un problema tra democratici laici e clericali collettivisti, che è un'altra questione. Spero che questo Parlamento sappia dire di no a questo comma. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare il mio voto a favore dell'emendamento 3.106. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, ho già detto in un mio precedente intervento che il problema fondamentale sta nel rinunciare a un diritto di libertà conquistato e sancito nell'articolo 32 della Costituzione.

Con la mia dichiarazione di voto voglio ribadire la mia contrarietà al comma 6 semplicemente perché con il comma 6 si aggira quanto è stato disposto nell'articolo 32 della Costituzione. Attraverso l'approvazione del comma 6 e trasformando il trattamento sanitario in un sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze si finisce con l'aggirare quella libertà di scelta che è stata concessa dall'articolo 32 della nostra Costituzione.

Alla fine dei conti o si considera l'emendamento 3.106 contro la Costituzione o, se lo si approva, si finisce con l'aggirare la volontà che fu della nostra Costituzione, quella cioè di consentire a chiunque di rinun-

ciare a un trattamento sanitario. Che l'idratazione e la nutrizione artificiali siano dei trattamenti sanitari mi pare che sia ormai medicalmente certo ed è stato spiegato egregiamente dal professor Veronesi.

Per questi motivi dichiaro di votare a favore dell'emendamento 3.106 e quindi della soppressione del comma 6. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CAROFILIO (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (*PD*). Signor Presidente, intervengo soltanto per preannunciare il mio voto favorevole su questi emendamenti, esattamente per le ragioni indicate dalla senatrice Bonino.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo per un chiarimento sull'eventuale preclusione di un successivo emendamento, il 3.113, che mi vede come primo firmatario. Infatti, se la proposta di soppressione del comma 6 non dovesse essere accolta, dovrei intervenire ora in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Casson, non c'è alcun problema in merito.

ASTORE (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (*IdV*). Signor Presidente, il mio Gruppo voterà favorevolmente all'emendamento 3.106, presentato nell'identica forma in emendamenti successivi da senatori appartenenti a diversi Gruppi.

Credo che, in attesa delle dichiarazioni di voto finale, siamo arrivati al nocciolo, alla parte più importante di questa legge. L'affermazione che alimentazione e idratazione non rientrano nell'ambito delle cure mediche è stata fatta ad arte. Rileggendo tutte le audizioni delle società scientifiche intervenute in Senato, non solo quest'anno ma anche negli anni passati – perché non dimentichiamo che nel 2005 e nel 2006 erano già state fatte delle audizioni su questo argomento – ho verificato che il 70 per cento delle società scientifiche e degli ordini medici sostiene che alimentazione e idratazione sono terapie.

Questa è la verità. Credo di potervi fornire anche una tavola sinottica in cui evidenziare questi aspetti. Perché, invece, caro Presidente, qualcuno ha creato ad arte questa distinzione? Stiamo rincorrendo essenzialmente dei nominalismi. Cari amici del centrodestra, credo vada sottolineato che aver parlato in questa Assemblea di fame e sete e quindi aver soste-

nuto che noi tentiamo di negare ai malati pane ed acqua rappresenti davvero l'offesa più grave rivolta nei nostri confronti (*Applausi dal Gruppo IdV*) che invece ci battiamo, come voi – forse con concetti e con considerazioni diverse – per la cura degli ammalati e per dar loro un sostegno forte. Questa è un'offesa! Gli ammalati in questo Stato non meritano di essere oggetto di manifesti di propaganda in cui si parla di fame e di sete; abbandoniamo quindi i nominalismi.

Tante volte ho invitato il relatore, senatore Calabrò, ad abbandonare i nominalismi, perché in tal modo la sintesi poteva essere trovata, come è stato possibile trovarla in altre legislazioni europee. Mi riferisco alla proposta tedesca e alla legge francese del 2005, sulla quale il presidente della Conferenza episcopale francese, Jean-Pierre Ricard, ha dato un giudizio positivo. Lo voglio ripetere anche ai miei amici che ieri non avevano capito, quando tutti ci illudevamo che eliminando gli estremismi (le affermazioni di chi parlava di suicidio assistito da una parte, e la posizione di chi sosteneva la necessità di restringere al massimo questa legge dall'altra), avremmo potuto trovare un equilibrio. Anche nel nostro Paese si poteva arrivare ad una legge civile, che garantisse tutti. Fare queste distinzioni nominalistiche su terapie ed altro è all'origine dei nostri errori, mentre poteva essere trovato un equilibrio. Lo diremo alla fine: l'equilibrio andava trovato rinunciando ad utilizzare questa legge per propaganda politica o per altro. Questo ho notato negli ultimi giorni di dibattito e lo denuncio qui e all'esterno di quest'Aula.

In tutti noi ci sono dei dubbi – lo diceva anche il Ministro della salute – perché è difficile avere certezze in questo campo; ma questi dubbi messi sul tavolo, da una parte e dall'altra, potevano consentirci di trovare quel giusto equilibrio rispetto al quale oggi dichiariamo invece la nostra impotenza. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Garraffa*).

TOMASSINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*PdL*). Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, siamo arrivati ad un punto cruciale: a livello internazionale e nella letteratura non è ancora stato definito se l'idratazione e l'alimentazione devono essere considerate terapia o sostegno vitale; anzi, si tratta di un elemento controverso. Anche nelle audizioni abbiamo ascoltato pareri opposti, né possiamo basarci sul parere di una percentuale, maggioritaria o meno, delle società scientifiche per trovare una risposta definitiva. Neanche sentirlo ripetere migliaia di volte, in quest'Aula o altrove, ci convince che chi la pensa diversamente abbia torto. Io, personalmente, ritengo che si tratti meramente di sostegno vitale; infatti, non credo che esista una malattia mortale che si risolve solo con l'idratazione o l'alimentazione. Piuttosto ho visto casi in cui la sospensione di idratazione e alimentazione può essere l'unica causa di morte.

Ciò detto, mi riallaccio al parere espresso a maggioranza dal Comitato nazionale di bioetica nel 2005, ma soprattutto alle mozioni che sono state votate a larga maggioranza in quest'Aula non più di un mese e mezzo fa, perché ritengo che dovremmo onorarle.

Pertanto, voteremo contro questi emendamenti.

SBARBATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*PD*). Signor Presidente, sappiamo che la morte è un passaggio ineludibile della vita. Noi crediamo sia un fatto biologico cui non si può sfuggire, ma anche che esista il diritto etico di ciascuno di decidere come morire, se questo è possibile. Riteniamo che ogni essere umano abbia il diritto di portare avanti il proprio progetto di vita ma anche che abbia il diritto di determinare in qualche modo – sempre se è possibile – il suo progetto di morte.

Per questo la libertà di scelta e di coscienza, secondo noi, va riconosciuta a tutti. La morte non può essere evitata e anche gli onnipotenti sanno di dover morire. È vero che la scienza e la tecnologia ci hanno dato la possibilità di prolungare la vita oltre misura, anche oltre l'immaginabile per il futuro; ma proprio per questo riteniamo giusto che chi la pensa diversamente debba avere la possibilità di decidere del proprio corpo nei confronti di un accanimento terapeutico, che allunghi la vita oltre misura ma senza la luce di quella spiritualità di cui un essere umano ha bisogno per essere autenticamente un essere umano.

Pertanto noi voteremo convintamente a favore di questo emendamento, come repubblicani europei, perché lo riteniamo profondamente giusto e rispettoso della dignità della persona umana. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, annuncio che, per coerenza, voterò per la soppressione del comma 6 dell'articolo 3 di questo disegno di legge.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, anch'io, secondo l'articolo 109, comma 1 del nostro Regolamento, annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

BAIO (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (*PD*). Signor Presidente, parlo anch'io a titolo personale per annunciare, invece, che sono favorevole al mantenimento di questo comma e quindi voterò contro questo emendamento.

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, sia a titolo personale che a nome del Gruppo Lega Nord annuncio un voto convintissimamente contrario a questo emendamento.

Riteniamo che il principio dell'alimentazione e dell'idratazione rientri tra i beni assolutamente inviolabili dell'individuo. È noto che, con riferimento alle disposizioni che concernono il fine vita, esistono tantissimi altri mezzi e terapie che possono e in qualche caso devono essere sospesi per evitare l'accanimento terapeutico. Ciò non toglie che una copertura analgesica adeguata e un minimo di idratazione non possono e non devono essere negate a nessuno.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, in base all'articolo 109 del Regolamento, annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

MARITATI (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, anch'io annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento per ragioni che avrò modo di esporre nel momento in cui si passerà all'esame di un successivo emendamento.

SBARBATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*PD*). Signor Presidente, come annunciato, chiediamo il voto a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Sbarbati, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.106, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.107, presentato dal senatore Astore e da altri senatori, 3.108, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori, e 3.109, presentato dai senatori Micheloni e Poretti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	279
Senatori votanti	278
Maggioranza	140
Favorevoli	105
Contrari	164
Astenuti	9

Il Senato non approva. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

A questo punto ritengo opportuno procedere ad una pausa tecnica di una decina di minuti. Pertanto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 11,33).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti.

MALAN, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.300 e sui subemendamenti 5.100/1, 5.100/2, 5.100/3 e 5.100/4».

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di prendere posto e di prestare attenzione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.110.

MARINO Ignazio (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (*PD*). Signor Presidente, vorrei l'attenzione del relatore e del Ministro sull'emendamento 3.110. L'emendamento dice che «ogni trattamento sanitario può essere rifiutato dalla persona». Io vorrei dire, con molta chiarezza, che con questo linguaggio non stiamo parlando di una situazione come quella di Eluana Englaro: stiamo parlando di una situazione nella quale ognuno di noi può decidere, così come può fare ogni giorno entrando in un ospedale o in un luogo di cura, se sottoporsi ad una tecnologia che esiste oppure se non sottoporsi a quel trattamento o a quella tecnologia.

Insomma, credo che sia molto importante per tutti noi dire con chiarezza se consideriamo che, per il fatto che esiste una tecnologia, dobbiamo comunque sottoporci a quella tecnologia oppure se la decisione deve rimanere una scelta personale.

Vorrei aggiungere, signor Presidente, che sono passati molti anni dal 28 gennaio 1947, quando venne approvato l'articolo 32 della Costituzione. Leggo nel resoconto sommario dell'Assemblea costituente che la prima parte di tale articolo è stata approvata dopo lunga discussione, mentre in adunanza plenaria è stata approvata la seguente formulazione aggiuntiva: «Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge». Aldo Moro, nel prendere la parola, disse che si trattava di un problema di libertà individuale che non poteva non essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie.

Lei, signor Presidente, siede sotto una scritta che dice che la Repubblica fu proclamata a presidio di pubbliche libertà. Credo che questo sia un punto davvero importante. Qui non stiamo dicendo se la nutrizione artificiale è o non è un trattamento, non stiamo entrando in dettagli tecnici: stiamo affermando un principio. E il principio è molto chiaro: è se noi abbiamo la libertà di scelta, come persone, rispetto a certe terapie mediche o se questa libertà non ce l'abbiamo.

Ed è molto facile dirlo: coloro che pensano che questa libertà ce l'abbiamo noi, che sediamo in quest'Aula, e le persone che stanno al di fuori di quest'Aula, possono votare a favore dell'emendamento in esame; coloro che invece pensano che questa libertà noi non l'abbiamo e la dobbiamo negare agli altri cittadini, allora votino contro. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Gai*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.110, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	275
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	116
Contrari	148
Astenuti	10

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.111.

MARITATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, dirò cose che sono state dette, forse anche meglio di come riuscirò a dirle io, ma qui i lavori vanno avanti, gli articoli vengono approvati e quindi il nostro punto di vista va ribadito, con chiarezza e con lealtà.

La strategia che voi, colleghi della maggioranza e Governo, avete adottato in questa circostanza ha per me dell'incredibile e dell'inaccettabile. Siete partiti da un presupposto perché avete capito sin dal primo momento che far passare una norma di questo genere sarebbe stato assai difficile, in quanto vi sareste trovati dinanzi la diga dell'articolo 32 della Costituzione, e allora ecco l'incredibile: lo avete interpretato a modo vostro. Avete affermato, sulla base di una ricerca scientifica che mi è ignota e che non riesco veramente a comprendere, che nell'espressione chiara, semplice e lapidaria «trattamento sanitario» non può essere compreso il sostegno essenziale della idratazione e alimentazione artificiali. Credo che questo sia un artificio a cui vi siete aggrappati perché sapevate che l'articolo 32 della Costituzione sarebbe stato invalicabile.

Non capisco questa operazione e dirò qual è il mio punto di vista. Lo dirò con franchezza e spero di non offendere nessuno in seguito.

Io non sono un esperto, non sono un tecnico. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli esperti, sono andato due volte in Commissione sanità, ho esposto il mio punto di vista ed ho anche esortato i credenti a fermarsi e a ragionare sugli effetti di questa legge. Ho letto quello che hanno scritto i colleghi Ignazio Marino, Veronesi ed altri perché, come il presidente Tomassini ha ricordato, sono venute persone esperte a riferire nella Commissione sanità.

Leggo che quando ad un ammalato che si trova in uno stato vegetativo permanente si forniscono gli elementi essenziali per il suo mantenimento non si dà pane ed acqua ma, procedendo con l'idratazione e la nutrizione artificiale, si somministrano, attraverso sondini da installare con una procedura sostanzialmente chirurgica (su questo non avete mai detto no, colleghi della maggioranza), elettroliti, microelementi, proteine e farmaci, che certo non possono essere considerati elementi di mera alimentazione, ma terapie vere e proprie.

Gli esperti, inoltre, hanno fatto presente alcune cose che mi colpiscono e non comprendo come possano non colpire voi che siete portatori della così rispettabile fede cristiana e cattolica. Voi non vi stupite davanti a quello che accade in queste circostanze: c'è il rischio di embolie polmonari, di decubiti, di alterazioni metaboliche che altrimenti provocherebbero la morte. Si interviene, quindi, con un vero trattamento sanitario.

C'è poi qualcosa che tocca profondamente la nostra sensibilità e che non ha a che fare con il campo sanitario in senso tecnico: queste persone devono essere trattate sistematicamente e violate nel loro corpo, si deve svuotare l'intestino sistematicamente, si deve trattare il corpo.

Allora, mi rivolgo con molta spontaneità e sincerità al collega Calabrò e a chi contesta oggi il nostro voto: in nome di quale principio giuridico e di quale principio cristiano e umano voi vorreste propinare al mio corpo un simile trattamento e, per di più, quando io vi abbia chiesto preventivamente e coscientemente di non farlo?

Se ve lo chiedo in condizioni di assoluta autonomia e capacità espressiva (è stato detto, ma ripetiamolo) non potete farlo, salvo commettere un reato, mentre approfittando (e sottolineo il verbo) del mio grave e irrever-

sibile stato di incapacità mi condannate a restare inchiodato su un letto per essere schiavo di chi giornalmente deve violare il mio corpo nelle parti anche più intime, senza limiti di tempo e finché la macchina potrà e vorrà.

Il collega Quagliariello ha fatto un'affermazione veramente singolare, chiedendoci: «Chi ci dice che nelle more non abbia cambiato idea?». Ma io chiedo a voi: chi vi dice che abbia cambiato idea? Questa domanda va fatta per tutte le disposizioni testamentarie. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*). Essendoci questo dubbio, collega Quagliariello, la prego di proporre l'abolizione dell'istituto del testamento, perché può sempre esserci un cambiamento di idea.

Aggiungete poi un aspetto molto singolare e suggestivo, su cui voglio essere chiaro: parlate del sopraggiungimento, nelle more, di una scoperta scientifica. Guardate che chi fa questa dichiarazione testamentaria non è un aspirante suicida: se si scopre qualcosa di risolutivo (ad esempio, un farmaco in grado di tirare fuori quella persona dallo stato vegetativo), non c'è bisogno di scomodare neppure il legislatore, in quanto cambia la condizione che era stata essenziale per la decisione testamentaria.

Devo dire con molta chiarezza che siamo nell'Aula del Senato della Repubblica e non nel Concilio vaticano, mentre alla base della vostra posizione c'è un atto di fede. Tale atto è rispettabilissimo. Personalmente non contesto che qualche autorità superiore abbia lanciato un messaggio che è, per i fedeli, un ordine, ma quest'ordine va rispettato nella sede opportuna, non fuori dall'ambito in cui quell'istituzione ha l'autorità assoluta. Non vi rendete conto che con questa legge stiamo intaccando una delle caratteristiche più essenziali e più forti della democrazia moderna, la sua laicità?

Non entro nella discussione se interpretate bene o male il concetto della sacertà della vita. Dico che avete ragione, tutti voi fedeli avete ragione, siete nel giusto, lo interpretate bene secondo il vostro principio di fede. Ma non vi sfiora l'idea che sono passati millenni e abbiamo lottato tutti per le libertà, per la libertà di essere diversi, di credere? Quando i cristiani sono stati perseguitati abbiamo lottato, anche oggi lo facciamo perché non lo siano. Parlo di fondamentalismo. Amici della Lega, vi scatenate contro il fondamentalismo islamico, ma qui siamo entrati in un fondamentalismo per cui voi la pensate in questo modo non sulla base di principi di diritto, ma sulla base di principi di fede ed imponete a tutti, con la forza dei numeri, di rispettare questo vostro credo.

Non è detto nella legge e non abbiamo mai chiesto che si debbano interrompere alimentazione e idratazione: si interrompono quando qualcuno lo chiede. Ma chi non chiede può e deve avere questa garanzia.

La mia è una paura per le conseguenze devastanti di questa legge sul piano della democrazia, non solo su quello delle conseguenze fisiche per migliaia di cittadini che saranno inchiodati in un letto grazie alle vostre credenze religiose, che rispettiamo e che vanno rispettate, ma che non possono essere tradotte in una norma cogente per il nostro popolo.

Ultima considerazione, perché non prenderò più la parola. Questa legge, signor Presidente, onorevoli colleghi, è priva di copertura finanzia-

ria e mi meraviglio che questo aspetto non sia stato ancora discusso. L'alimentazione e l'idratazione per tutti (non penso infatti che si vogliano garantire solo per i pazienti dei quali si occuperanno i *media*), per migliaia e migliaia di individui, comporterà un aggravio di spesa notevolissimo. È intuitivo che avremo un numero elevatissimo e imprecisabile di pazienti che, invece di stazionare negli ospedali per due o tre giorni, dovranno restarvi per essere sostenuti con le relative pratiche di sostegno, ineliminabili, per settimane e per mesi. Ciò comporta, a mio giudizio, costi di cui la legge deve farsi carico ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.111, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. *v. Allegato B.*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.112.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.112, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.113, identico agli emendamenti 3.114 e 3.115.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, colgo l'occasione del voto su questo emendamento per ricordare alcune circostanze di qualche minuto fa. Questo emendamento riguarda ancora una volta la questione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali che, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, riteniamo debbano formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

Questa mattina, poco fa, abbiamo assistito ad un peggioramento consistente del testo di legge uscito dai lavori della Commissione sanità. È un peggioramento pesante perché riguarda l'apertura, in particolare, a forme di accanimento terapeutico. Questo non era assolutamente previsto nel testo della Commissione sanità e nell'articolo 3. In particolare, eliminando il comma 3 dell'articolo 3, si dà la stura a interventi di accanimento terapeutico, senza possibilità per il soggetto in stato di piena capacità di intendere e di volere – lo sottolineo – di dichiarare se accetta o meno anche forme di accanimento terapeutico. Credo che questo debba essere sottolineato per le conseguenze, anche politiche, in relazione a questo articolo e al contesto dell'intero testo di legge.

Concludo ribadendo che alimentazione e idratazione, come ampiamente sostenuto dai colleghi che mi hanno preceduto e in particolare dal senatore Ignazio Marino, devono essere considerate trattamenti medici,

terapie, e quindi, in questo senso, chiediamo il rispetto del secondo comma dell'articolo 32 della nostra Costituzione.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo svolgo una dichiarazione di voto sugli emendamenti che stiamo per votare.

Prima di tutto, a mio parere, la discussione che stiamo facendo è viziata dal sillogismo rigido che è stato applicato, secondo il quale il trattamento sanitario è trattamento terapeutico. Questo sillogismo, così secco, ha portato, secondo me, ad una forma di deviazione. La conclusione di questo sillogismo è che si ritiene che idratazione e alimentazione siano esterni al trattamento sanitario e quindi al trattamento terapeutico.

Trovo strano che il comma 5 di questo articolo preveda, qualora non vi sia una dichiarazione anticipata di trattamento, che lo Stato debba garantire al paziente esclusivamente le terapie. Ciò farebbe pensare che, se l'idratazione e l'alimentazione sono escluse dalle terapie e sono considerate un post-terapia (ossia quando le terapie non servono più), lo Stato debba garantire esclusivamente le terapie non estendendo l'assistenza anche all'idratazione e all'alimentazione. Questo, in assenza di dichiarazioni anticipate, è ciò che lo Stato garantisce. Il comma 6, invece, entra nel campo della dichiarazione anticipata nel quale subentrano alcune preclusioni.

Stiamo approvando un ibrido e lo sappiamo benissimo perché tutti quelli che abbiamo ascoltato hanno detto che comunque l'idratazione e l'alimentazione devono essere supportate da alcune terapie.

Se un cittadino dichiara anticipatamente di rinunciare all'assistenza sanitaria e alle terapie, ma non può rinunciare all'idratazione e all'alimentazione, l'ibrido che si viene a creare è che le terapie di sostegno all'idratazione e all'alimentazione sono rinunciabili, mentre non è rinunciabile quello che deve essere supportato dalle terapie. È – ripeto – un ibrido, qualcosa di francamente assurdo. Non riesco a comprendere la possibilità di rifiutare le terapie e la impossibilità di rifiutare qualcosa che viene dopo le terapie, quando cioè le terapie non servono più. Non riesco a comprendere questo salto. In pratica, un uomo che si trova in stato di incoscienza può aver deciso prima a quali terapie vuole essere sottoposto, ma non può disporre ciò che vuole nel caso in cui non ci siano più cure.

Questa è la grande contraddizione di questo comma ed è per questo che il nostro Gruppo voterà a favore di questi emendamenti. Noi non stiamo discutendo tecnicamente se si tratta di terapia o meno, ma stiamo facendo rientrare l'idratazione e l'alimentazione nel campo del trattamento sanitario, coperto dal secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, perché anche idratazione e alimentazione magari non sono terapie ma

sono comunque un trattamento sanitario in quanto avvengono in strutture sanitarie e vengono praticate da sanitari. Quando la Costituzione parla di trattamento sanitario parla di luoghi, persone e di contesto. L'articolo 32 della Costituzione non parla di «trattamento terapeutico», ma di «trattamento sanitario» per cui si riferisce a strutture sanitarie e a sanitari che praticano un trattamento. La possibilità che viene introdotta dal secondo comma dell'articolo 32, ossia la possibilità che il cittadino rifiuti il trattamento sanitario, ha un'accezione ampia perché all'interno del trattamento sanitario può essere compresa anche la terapia, ma non solo quella. Voi invece state interpretando in modo restrittivo la nostra Carta costituzionale riducendo l'espressione «trattamento sanitario», come riportato in Costituzione, in «trattamento terapeutico», che invece non risulta in Costituzione.

Per tale motivo ritengo che questi emendamenti salvino il principio sancito dal secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione con riguardo alla decisione di chi ha potuto decidere, mentre la stessa tutela non viene assicurata al comma 5 a chi non ha deciso. In quel caso si assicura solo la terapia e non l'idratazione. A chi invece può decidere e rifiuta viene negato tale diritto. Francamente, si sta creando un ibrido. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, ciò che mi stupisce di questa discussione è che si dimentica completamente, anche se ne hanno parlato le sezioni unite della Corte di cassazione e, da ultimo, la Corte costituzionale nell'ambito della sentenza del 2008, che nella nostra Costituzione c'è anche l'articolo 13, secondo cui «la libertà personale è inviolabile». Credo che se si tenesse conto di questo principio fondamentale della nostra Costituzione, in base al quale la libertà personale è inviolabile (ciò che comprende anche il potere delle persone di disporre del proprio corpo), forse tutto si semplificherebbe.

Quando si parla di alimentazione, nutrizione, idratazione o di dare da bere a qualcuno cosa si sta dicendo, in buona sostanza? Si sta semplicemente dicendo che una persona, proprio in forza di questo principio fondamentale che concerne la libertà inviolabile della persona, può rifiutare anche l'alimentazione e l'idratazione. Non credo, infatti, che a qualcuno verrebbe mai in mente, quando ad esempio Pannella o altri decidono di digiunare per portare avanti una causa, di costringerli a mangiare o a bere per forza. (*Commenti del senatore Ascutti*). Si tratta di una libertà fondamentale che va rispettata.

Altrettanto, non credo che una persona, che rispetta e crede nella nostra Costituzione, si sognerebbe mai di togliere ad un cattolico che ha deciso di farsi alimentare e idratare artificialmente per tutta la vita, anche in condizioni di grave disagio quali quelle legate ad una condizione di im-

mobilità o di una sofferenza fisica derivante, ad esempio, dalle piaghe da decubito, la libertà di farsi ancora nutrire.

In questo caso, invece, nel discutere delle libertà fondamentali sancite nella Costituzione, si sta facendo confusione. Prego i colleghi della maggioranza di tenerne conto. Nessuno di noi vuole impedire a qualcuno a nutrirsi artificialmente, ma nel contempo vorrei anche che venisse rispettato il mio diritto a non essere nutrito per forza in determinate condizioni particolari. Questo è il problema da considerare con attenzione, domandandosi se si sia o no liberi di fare determinate cose.

Abbiamo sentito parlare del diritto inviolabile alla vita sancito dall'articolo 2. Ma dove l'ha letto, senatore Nania? L'articolo 2 parla di ben altre cose, parla di questioni completamente diverse. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Belisario*). Parla dei diritti fondamentali dell'uomo, tra cui rientrano la dignità e il diritto di difendersi da qualsiasi forma di sopruso. Non si parla di diritto alla vita. Alcune libertà e dignità vanno rispettate, fino in fondo. È proprio per conservare queste libertà che ci battiamo: le abbiamo conquistate e le vogliamo conservare! (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

SALTAMARTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo in merito agli interessantissimi approfondimenti testé svolti dal senatore D'Ambrosio e da altri colleghi.

Credo che il richiamo all'articolo 13 della Costituzione in questa materia c'entri molto poco. È noto che nella struttura dei diritti di *habeas corpus* la libertà fisica e morale viene garantita, nel nostro sistema di riferimento, fin da quando nel 1215 il re d'Inghilterra si impegnò a non mettere le mani sui suoi cittadini. L'articolo 13 della Costituzione ha la stessa struttura di quell'evoluzione della tutela dei diritti delle persone che risale ai primi anni del costituzionalismo inglese, al Bill of Rights.

La struttura dell'articolo 32, invece, non è costruita dai Padri costituenti nel 1946-1947, perché è il frutto di quanto avvenuto nel dopoguerra in Occidente e, in particolare, dopo il processo di Norimberga ai medici nazisti. Proprio dopo tale processo, per evitare che si potessero ripetere gli esperimenti di eugenetica di massa, i Padri costituenti inserirono nell'articolo 32 della Costituzione il divieto anche per il legislatore di imporre trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato. La parola fondamentale che il costituente italiano scrisse è «dignità».

Credo non possa sfuggire ai colleghi intervenuti in quest'Aula che nella Costituzione tedesca, la Grundgesetz, all'articolo 1, rubricato «Protezione della dignità umana» è detto che la dignità umana è inviolabile: evidentemente non si tratta di un caso.

Successivamente all'introduzione di questo principio fondamentale e quindi del diritto di non subire trattamenti sanitari che ledano la dignità della persona umana, in Occidente è stata scritta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella quale non soltanto sono stati ribaditi il diritto di non subire trattamenti sanitari, il divieto di commercializzazione del corpo fisico o delle parti del corpo, quello di eugenetica di massa o di clonazione riproduttiva; nell'articolo 1 viene ripetuto anche il principio secondo cui la dignità umana è inviolabile. La dignità umana, però, è inviolabile a condizione che si protegga la vita umana, non solo quale espressione di una sacralità che comunque in Occidente trae le sue radici dalla religione cattolica (ciò è assolutamente indubitabile).

Quindi, in una visione laica c'è la tutela della dignità umana e, dunque, la somministrazione dell'alimentazione è a tutela e a protezione della vita e della dignità dei cittadini. Pertanto, non possiamo interpretare l'articolo 32 della Costituzione, così com'è stato fatto da alcuni colleghi, ripercorrendo la strada dei Padri costituenti, perché le radici di tale percorso si annidano nella civiltà occidentale che è millenaria; non si tratta, dunque, di un principio radicato nel 1946 o nel 1947. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Proprio sulla base della difesa della personalità umana e dei principi della civiltà cattolica occidentale, dobbiamo difendere la dignità della persona umana somministrando alimentazione e tutte le altre sostanze che possano proteggere la vita! Soltanto un sistema che non tutela la dignità della vita, la dignità dell'uomo, potrebbe alterare il significato di questi principi.

Credevo che dovremmo osservare tali ordinamenti, non alla luce di una contrapposizione ideologica, ma alla luce di un reale approfondimento del significato di «persona», «vita» e soprattutto «tutela della salute». Nell'articolo 32 della Costituzione si sancisce la tutela della salute e non quella di un altro pseudo-diritto.

In conclusione, cari colleghi, credo che dobbiamo dare all'articolo 32 della Costituzione il significato proprio che ha avuto nei sistemi costituzionali occidentali, in particolare dell'Italia e della Germania, perché in nessun'altra Costituzione moderna è sostenuto il principio della tutela dello Stato e della dignità della persona umana. Il nostro ordinamento ha uno stadio avanzato e credo che debba ricevere questa protezione, proprio perché le radici della nostra civiltà sono molto più antiche di quelle di altri Paesi che si reputano più civili e più avanzati, ma che comunque non hanno mai tutelato né cercato di tutelare questi diritti fondamentali.

Se nell'articolo 32 della Costituzione i Padri costituenti scrissero che si tratta di un diritto fondamentale – e mai, in nessun testo legislativo, le parole sono state messe per caso – allora credo che tutela del diritto fondamentale alla vita significhi somministrare ai nostri malati alimentazione e, soprattutto, sostegno idrico. Questa è la corretta interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione, che non viene da un parlamentare o da un senatore della Repubblica, ma che è il significato vero e più profondo dei precetti che sono stati qui richiamati dai nostri colleghi. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Rizzi. Congratulazioni*).

NANIA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*PdL*). Signor Presidente, ho votato a favore dell'emendamento 3.110 a prima firma Marino, perché penso che la Costituzione italiana, in linea generale, sia stata scritta bene. Infatti quando ha voluto prevedere che il cittadino potesse in qualche modo violare un diritto che gli è riconosciuto, l'ha previsto. All'articolo 32 ha previsto che il cittadino potesse rinunciare e rifiutare i trattamenti sanitari. Dal mio punto di vista, una volta che si è fatta differenza tra sostegno vitale e trattamenti sanitari, a questi ultimi, citati all'articolo 32, si può rinunciare.

Ho quindi votato l'emendamento in discorso perché lo ritengo coerente con tutto il disegno di legge cosiddetto Calabrò. Allo stesso modo, però, ritengo che sul diritto alla vita, che – per esplicita citazione durante i lavori costituenti e per giudizio unanime in tutte le riflessioni sul tema – viene ritenuto inviolabile, la Costituzione, all'articolo 2, sia chiara, tant'è che non ha consentito che fosse violabile. È evidente, perché i diritti inviolabili, come non sono violabili dagli altri, non lo sono neppure dal titolare.

La verità è, caro collega D'Ambrosio, che lei parla dei diritti inviolabili e pensa a quello alla vita come violabile, confondendolo con un diritto del quale la Costituzione non parla e che ciascuno di voi, pur non dicendolo, vorrebbe che fosse in essa riconosciuto, ossia il diritto alla morte. Allora, se volete questo diritto, abbiate il coraggio di proporre un emendamento e di dire che nella nostra Costituzione volete riconosciuto al cittadino italiano il diritto a decidere se, quando e come morire. È un altro discorso, ma non confondete il diritto: non avete il diritto di imporre a tutti o di confondere – tanto meno attraverso una lettura mistificata della Costituzione – il diritto alla morte con quello alla vita. Questo dal mio punto di vista, modesto, è comunque ciò cui si richiamavano i Costituenti.

Il Partito Comunista di Togliatti raggiunse il compromesso sull'articolo 7. Lei, senatore D'Ambrosio, pensa che i Costituenti democristiani di allora non avessero le idee chiare e che il Partito Comunista di allora escludesse il diritto alla vita e lo ritenesse disponibile come lei intende? (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Vada pure a raccontare a chi vuole questa lettura della Costituzione, ma stia pur certo che quel partito di Togliatti sul diritto alla vita come diritto indisponibile non avrebbe assolutamente contrastato i Costituenti democristiani. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Rizzi e Fosson. Commenti dei senatori Adamo e Maritati*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Nel rispetto della Costituzione – e mi riferisco a quella attualmente in vigore in Italia – annuncio il voto favorevole a questo emendamento.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). A norma dell'articolo 109 del nostro Regolamento, anch'io annuncio il mio voto favorevole.

* VALDITARA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (*PdL*). Signor Presidente, vorrei rivolgermi al giurista D'Ambrosio, a lui come uomo di diritto e non in quanto senatore. Mi chiedo come si faccia a sostenere che, essendo la libertà personale inviolabile, dunque questo passaggio della legge lederebbe un diritto garantito dalla Costituzione.

L'articolo 13 della Costituzione prevede già la possibilità di limitare la libertà personale – «qualsiasi altra restrizione della libertà personale» – proprio con una legge; dunque, la possibilità di violare, diciamo così, quella libertà personale è già contemplata nel citato articolo 13. L'articolo 32, secondo comma, prevede un'ulteriore possibilità, che è quella qui rilevante, laddove contempla il trattamento sanitario imposto sulla base di una legge. Ma vorrei ancora sottolineare un ultimo punto. Come si fa a dire che la vita, come è stato appena affermato, non è un diritto inviolabile?

MARITATI (*PD*). Di che parliamo?

VALDITARA (*PdL*). Allora, se la vita fosse un diritto violabile non sarebbe giustificato l'articolo 27, quarto comma, che vieta la pena di morte.

Infine, proprio in conformità a quanto diceva poc'anzi il senatore Nania, vorrei invitare i colleghi dell'opposizione a rileggersi i lavori preparatori, in particolare le dichiarazioni di La Pira, che fu l'artefice dell'articolo 2 della nostra Costituzione, laddove si fa riferimento ai diritti inviolabili e viene considerata, primo fra tutti, la vita. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti della senatrice Poretti*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.113, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.114, presentato dalla senatrice Franco Vittoria, e 3.115, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.116, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.117, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.118.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.118, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.119.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.119, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.120, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.121, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.122.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.122, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.123.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.123, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «trattamenti sanitari».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.123 e gli emendamenti 3.124, 3.125, 3.126 e 3.127.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.128.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.128, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.129, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.130, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.131.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, intervengo brevemente a titolo personale.

Non avete voluto riconoscere ciò che è palese, cioè che la nutrizione e l'idratazione artificiali e forzate sono trattamenti sanitari, almeno riconoscete un'altra cosa ovvia, cioè che un intervento chirurgico è un intervento chirurgico e, in quanto trattamento sanitario, necessita del consenso del paziente.

Chiedo, quindi, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.131, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.132, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.133, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.134, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.135.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, nonostante sia stata già abbondantemente illustrata, riprendo una precisazione, più volte replicata in questo dibattito, riguardo alla quale con ragionamenti abbastanza approssimativi non si è mai tenuto abbastanza conto. E lo faccio a proposito di quest'emendamento che è frutto di una convergenza, come risulta dalle firme, tra le diverse anime e posizioni presenti nel nostro Gruppo parlamentare sulla questione riguardante l'idratazione e la nutrizione.

Tutti hanno ricordato in quest'Aula che l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, prevede che non possano essere imposti trattamenti sanitari. Il salto logico con il quale, poi, la maggioranza ritiene di non farne oggetto della DAT è – ripeto – un salto logico che, in qualche modo, essa cercherà di rattoppare.

Quello che mi preme sottolineare è che, quando si parla di trattamenti sanitari, si allude non ai trattamenti terapeutici, come più volte in quest'Aula è stato ribadito, bensì a tutti quei trattamenti che necessitano dell'intervento di una struttura sanitaria, o di un medico o di un mezzo tecnologico, oggi sempre più sofisticati grazie all'avanzare della scienza. Per cui è trattamento sanitario la PEG ed ogni altro intervento che necessiti della perizia, anche l'inserimento del sondino nasogastrico, come ha spiegato in Aula il senatore Veronesi, per le conseguenze pericolose che si avrebbero qualora venisse male inserito e andasse in trachea. Se non sono un trattamento terapeutico essi configurano una forma di sostegno vitale, ma sempre di trattamenti sanitari si tratta. Quindi ricadono ampiamente sotto l'egida dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

E nel preoccuparci di fugare ogni sospetto per tutti coloro i quali, non abbastanza colti, competenti, informati, andranno a redigere e poi a depositare la propria dichiarazione anticipata di trattamento (sappiamo che esiste in questa fascia della popolazione una paura che accompagna e talvolta sovrasta quella della morte, cioè quella dell'abbandono), la prima affermazione che è contenuta nell'emendamento 3.135 è la seguente: «L'idratazione e la nutrizione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono da considerarsi sostegno vitale

e sono comunque e sempre assicurate al paziente in qualunque fase della vita».

Dopodiché, l'attuazione dell'articolo 32, secondo comma della Costituzione, non può che costituire eccezione a questo principio, nel senso che entra in campo il diritto al *noli me tangere*, di cui alla seconda parte del secondo comma dell'articolo 32. È in tale ambito che vale la piena vigenza del diritto a che nessun trattamento sanitario, nessuna invasione del corpo praticata dal medico e con strumenti sanitari possa avvenire, quindi vive la libertà di disporre nella DAT in ordine alla nutrizione ed alla idratazione. Ovviamente, per coloro che sono così preoccupati e, insieme, così competenti da fare la DAT, ciò vale sia qualora vogliano che tale trattamento venga praticato, fino all'ultimo istante di vita, sia per escluderlo qualora, si ritenga che tale trattamento sanitario sia da considerare, invece, lesivo di quella sfera e di quella decisione così intima che attiene al senso di sé, della propria dignità e dell'inviolabilità del proprio corpo.

Queste sono le ragioni del nostro emendamento. Avrei potuto considerarlo – se altri fossero stati i toni, gli argomenti ed anche il senso di questo dibattito – un emendamento ponte, lanciato tra due mondi e tra due diversi modi di concepire la vita, il senso di sé, la propria dignità, la dignità della persona umana, la propria libertà. Così non è stato. Comunque, è un emendamento che il Gruppo del PD presenta anche per offrire all'Assemblea uno spunto di riflessione un po' meno sbrigativo di quelli ai quali purtroppo in queste ultime votazioni mi è accaduto di assistere. (*Applausi dal Gruppo PD e IdV*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Annuncio il voto a sostegno di questo emendamento nell'ottica della riduzione del danno che questo disegno di legge sta comportando. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Anch'io annuncio il voto favorevole a questo emendamento, a prima firma della senatrice Finocchiaro.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori vota convintamente a favore di questo emendamento. Questo è l'uscio

socchiuso di cui parlavo ieri per cercare di trovare un'utile mediazione per il superamento di un fondamentalismo che mi pare davvero fuori luogo. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è certamente uno dei punti fondamentali della nostra discussione. Non ho bisogno di aggiungere molte considerazioni a quelle che già nella mattinata – oltre che nella discussione generale e nel dibattito dei mesi passati – sono state espresse nei tanti interventi di colleghi, non solo del relatore e dei colleghi che in Commissione hanno seguito più direttamente la discussione del provvedimento. Le parole dei senatori Nania, Saltamartini e di altri sono state chiare nell'affermare quale è la lettura che credo legittimamente diamo dei principi fondamentali della Costituzione.

Colgo l'occasione di questa discussione che verte su un punto fondamentale, su dove collochiamo una sorta di confine ideale tra la vita e la morte, tra la possibilità di proseguire i trattamenti di idratazione e di alimentazione e quando invece ciò non debba più avvenire, per sottolineare che nella legge che stiamo sostenendo c'è un paletto fondamentale: dire no ad ogni forma di accanimento terapeutico.

Lo voglio ricordare: al punto *f*) del comma 1 dell'articolo 1 si dice che il medico deve «astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico». Il principio del no all'accanimento terapeutico, che a nostro avviso rappresenta una risposta all'esigenza che anche con questo emendamento viene posta, torna all'articolo 3, comma 4, ove si afferma che «nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti». (*Commenti dal Gruppo PD*). Riteniamo, colleghi, se posso proseguire, che questi aspetti siano fondamentali.

Peraltro, l'Aula del Senato, in occasione di altre discussioni, si è espressa su questi principi. Abbiamo approvato una mozione, lo scorso 10 febbraio, che ha avuto un valore importante per impegnare il Senato ad approvare la legge, e siamo qui in attuazione di quell'impegno. In Commissione abbiamo fatto sì che la discussione fosse approfondita. Il testo è stato modificato anche in Aula, non è stata una discussione blindata o chiusa. Certo, non è che poi si debba per forza rinunciare a principi in cui si crede.

La mozione che approvammo il 10 febbraio, con un concorso di consensi ampio, impegnò il Governo a garantire che l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate

ad alleviare le sofferenze, non potessero in alcun caso essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi. Era una mozione, un atto di indirizzo; essa ha accompagnato questo dibattito, lo ha preceduto, lo ha preparato ed è stata un'espressione importante.

Sulla Costituzione voglio ribadire ciò che è stato autorevolmente detto da altri colleghi. L'articolo 2 della Costituzione, come fu affermato anche in occasione del dibattito sulla mozione, è molto chiaro: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Si parla di «riconoscere» e «garantire». In altri termini, la Costituzione, come atto legislativo, riconosce in taluni casi ciò che esiste prima e a prescindere. Riteniamo che questa sia stata una scelta matura e consapevole dei Costituenti.

Prima il collega Nania, in un momento in cui il dibattito spaziava su tanti aspetti, ricordava anche l'articolo 7 ed altri concetti, ma noi siamo qui nella funzione e nella responsabilità laica di legislatori. Non rinunciamo ai nostri principi e alla nostra fede, ma facciamo un legge laica dello Stato italiano, rispondendo a principi che la Costituzione esprime anche agli articoli 2 e 32. Difendiamo, quindi, diritti naturali che la Costituzione riconosce e non crea e che questa legge dovrà tutelare per difendere la vita. (*Applausi del Gruppo PdL. Commenti dei senatori Maritati e Adamo*).

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, fondamentalmente non mi dilungherò su quanto è già stato ampiamente dibattuto ed anche votato per quanto riguarda i concetti di idratazione e alimentazione e la possibilità o meno che essi vengano inseriti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Capisco lo sforzo della presidente Finocchiaro e di tutto il Gruppo del Partito Democratico per compattarsi ed avanzare un'ulteriore proposta da questo punto di vista, ma essa non è assolutamente condivisibile nei contenuti propri dell'emendamento al nostro esame.

Mentre è condivisibile il concetto di autodeterminazione inserito nell'emendamento 3.135, non è accettabile il richiamo che esso fa all'articolo 32 della Costituzione, perché comunque questo va a sancire il diritto alla vita e soprattutto il diritto alle cure ed al benessere sanitario. Ma, ancor più, ciò che non possiamo condividere è il riferimento all'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutrizione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento. Di per se stessa questa non può essere un'eccezionalità, ammessa per alcuni casi specifici di alcuni cittadini, perché viene prevista per tutte le dichiarazioni anticipate di trattamento. Pertanto non potremo che votare convintamente contro questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

NESSA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESSA (*PdL*). Signor Presidente, come annunciato, chiediamo il voto a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.135, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	279
Senatori votanti	278
Maggioranza	140
Favorevoli	122
Contrari	153
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.136.

SOLIANI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*PD*). Signor Presidente, anch'io mi domando se è possibile nel nostro dibattito un pensiero articolato, che suppone uno spazio discreto di libertà. In verità, quando ho presentato questo emendamento ero persuasa di uno spazio di questo genere, perché penso che davvero ne vada del senso e dell'efficacia della legge stessa.

Nel solco della Costituzione noi potevamo avere – e potremmo avere – un confronto più serio e più articolato, che presupponga fin dall'inizio possibili miglioramenti, ragionevoli e corrispondenti al senso comune. Non so se siamo più in queste condizioni, non so se lo siamo ancora.

Tuttavia non rinuncio, l'emendamento è qui, non rinuncio perché, a mio parere, si tratta di un emendamento che ha una qualche saggezza. Esso è frutto semplicemente di un bisogno sommerso e limpido (è l'unico emendamento che ho presentato in una materia assai complessa) di misura e di equilibrio, con lo sguardo attento alle situazioni concrete.

Sostituisce il comma 6 e tiene insieme tre esigenze fondamentali. La prima è il fatto che l'alimentazione e l'idratazione sono assicurate come sostegno vitale. La seconda è che il rifiuto espresso dal paziente nella DAT è vincolante per il fiduciario, una sorta di continuità della sua libertà. In terzo luogo, il fiduciario dovrà concordare le decisioni con il medico curante e i familiari. Ed è a questo punto che si riconosce anche, nel caso e solo nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico per il paziente (valutate dal medico e proposte al fiduciario), che possa essere disattesa la dichiarazione della DAT.

Si ripristina qui, in questa situazione concreta, senza rigidità, quel filo forte che instaura il dialogo e crea la relazione terapeutica tra il paziente prima e il suo fiduciario poi, da un lato, e il medico curante, dall'altro. Nella stessa libertà, che è stata espressa in primo luogo dal paziente, c'è questo filo rosso del dialogo con il medico curante. Così che in quel momento le ragioni della vita, la libertà del paziente (secondo l'articolo 32 della Costituzione) e la responsabilità di medico, fiduciario e familiari convergono nella decisione.

Colleghi, mi rivolgo ai colleghi di maggioranza e di opposizione, vi chiedo di votare a favore, in coscienza, dell'emendamento 3.136, cercando di illuminare una fase della vita nella situazione concreta che ho descritto, che ha bisogno del più autentico rispetto della ragione, dell'umanità e della nostra Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BONINO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (*PD*). Signor Presidente, colleghi, è noto a quest'Aula quali siano non solo la nostra convinzione, ma anche la nostra battaglia e le nostre posizioni. Ciononostante, questo emendamento, anche dopo che è stato respinto l'emendamento 3.135, a prima firma della senatrice Finocchiaro, merita grande attenzione.

L'emendamento 3.136 è davvero una possibilità, perché stabilisce da una parte la libertà di scelta dell'individuo e mette come limite – e questo può essere un ponte davvero comune – una considerazione che attiene al possibile beneficio terapeutico per l'individuo e a una comunanza di riflessione tra i familiari, il fiduciario e il medico. Credo sia questo un secondo tentativo di dialogo comune, in cui ognuno di noi preserva i punti

essenziali, ma trova anche una capacità di mediazione. Quella capacità di mediazione che sull'emendamento 3.135 non ho visto esercitare da parte della maggioranza, e mi dispiace perché è l'ennesima conferma di una impostazione ideologica della vostra proposta di legge, che non si scalfisce con alcun ragionamento, come se fosse veramente eteroguidata dall'esterno, per motivi essenzialmente politici, ideologici, per non dire di peggio.

Per questi motivi, anche se non si comprendono tutte le motivazioni che abbiamo portato in quest'Aula, ritengo che l'emendamento 3.136 possa essere complessivamente nell'Assemblea un punto di incontro di cui poter discutere anche all'esterno.

Infine, voglio dire che non stiamo approvando una legge solo per noi. Credo che nel Paese vi siano cittadini che hanno anche loro diritto alla propria coscienza e alla propria libertà. Mi fa sempre specie che la libertà e la coscienza si debbano – si fa per dire – applicare solo ai legislatori. Perché? I cittadini nel nostro Paese non hanno coscienza? Qualcuno pensa che è solo la nostra o la vostra coscienza a dover essere difesa?

Per tutte queste ragioni, penso che l'emendamento 3.136 della senatrice Soliani, possa essere davvero un punto d'incontro importante. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.136, presentato dalla senatrice Soliani.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.137.

BOSONE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (*PD*). Signor Presidente, colleghi, nell'approcciare questo articolo e, in particolare, questo comma ci siamo interrogati molto. Penso di parlare dalla posizione di chi non si è posto pregiudizialmente contro, ma ha cercato di costruire una condivisione ampia in quest'Aula.

Penso che gli emendamenti che il Partito Democratico ha posto sul tavolo oggi all'attenzione dell'Aula siano davvero un tentativo, da ultimo quello della collega Soliani, di rendere possibile una maggiore condivisione su un tema che assume un valore simbolico nel Paese.

Così com'è, il comma 6 rimane un'affermazione di principio sulla quale posso anche concordare. Concordo perché, tutto sommato, sono d'accordo che l'idratazione e la nutrizione siano sostegno vitale, ne sono convinto.

All'inizio del secolo abbiamo cominciato a discutere, nell'ambito medico, di cosa fosse il trattamento sanitario. La definizione di trattamento sanitario è cambiata nel corso degli ultimi anni e oggi ci stiamo forse anche addentrando nella discussione di capire se queste forme di sostegno sono o no trattamento e come lo sono. Definiamoli atti medici, come misurare la febbre e posizionare un catetere: sono atti medici posti in atto da infermieri – il posizionamento del sondino lo fanno normalmente gli infermieri negli ospedali – finalizzati a un sostegno vitale perché non incidono su una forma patologica, ma servono a mantenere i pazienti in sostegno e in vita. Quali pazienti? È qui che dobbiamo soffermarci.

L'affermazione di un principio non è sufficiente dentro una legge. L'affermazione di un principio, infatti, seppur valido e condiviso, nel momento in cui andiamo a fare una legge si deve confrontare con la pratica, con le culture più diffuse nel Paese e anche con la Costituzione nella sua complessità. Non possiamo legiferare solo sui principi.

Vediamo in concreto cosa può succedere nella pratica clinica. Sappiamo innanzitutto che la sospensione dell'idratazione e della nutrizione non è un problema del paziente terminale, che ha una patologia tale che lo porta a *exitus*. Il problema dell'idratazione e della nutrizione è legato esclusivamente agli stati vegetativi; è solo in questi casi che noi applichiamo questa norma. Parliamo di sostegno vitale perché sosteniamo pazienti che sono in uno stato molto particolare della loro vita per anni; li manteniamo in vita per anni grazie alle tecnologie di rianimazione e alle terapie chirurgiche che ci sono.

Di questi pazienti fino ad oggi conosciamo poco; la classificazione fatta nel 1998 è già stata superata, come ha detto il sottosegretario Roccella. Oggi non siamo più in grado di dare una definizione precisa, non possiamo darla dal punto di vista clinico e neanche dal punto di vista strumentale; ci sono analisi di elettroencefalogramma molto specifiche, la risonanza magnetica funzionale ci dà idee precise e conoscenze maggiori su questi pazienti.

Oggi noi possiamo conoscere e sappiamo che non tutti gli stati vegetativi sono uguali. Ci sono stati vegetativi che si risvegliano dopo pochissimo; ci sono quelli che possono recuperare dopo qualche anno; ci sono stati vegetativi, colleghi, che sappiamo che non recupereranno mai più. Allora, io credo che, se una persona in stato vegetativo mantiene ancora in sé una capacità di relazione con l'esterno, quella sia ancora vita; se il paziente è in grado di percepire, sentire e capire cos'è lui e di sognare – perché sognano – allora quel paziente è ancora in vita e va sostenuto, perché è una vita. Quando però questi pazienti non sono più in grado di percepire nulla, sono in un stato completo di assenza, allora forse bisogna chiedersi se in questi casi l'idratazione e la nutrizione non diventano *vero indebita*, un eccesso, un accanimento e forse anche una violenza rispetto a questi pazienti.

Con l'emendamento 3.137 noi esprimiamo il desiderio di bilanciare due principi: quello della tutela della vita, come ho cercato di dire, e quello dell'autodeterminazione. Per questo, partendo dall'emendamento 3.135 della collega Finocchiaro, diciamo: in condizioni molto particolari e molto oggettive, quando ci sono pazienti che non sono più in grado di percepire nulla, ma che manteniamo in uno stato vegetativo per anni, se questi pazienti l'hanno dichiarato, se è stata una loro scelta, perché non possiamo seguire questa loro volontà? Penso sia il minimo che possiamo immaginare.

Cari colleghi, non facciamo una norma chiusa, perché ciò rischia di aprire questo articolo ad una serie di contenziosi legali che sapete benissimo che potranno esserci e che potremmo invece evitare.

Il mio richiamo, in ultimo, cari colleghi, è davvero a ripensarci ancora un attimo. Cerchiamo di condividere di più – come tanti ci hanno richiamato a fare – attorno a questa norma e a questa legge. Riflettiamo. C'è bisogno. Credo che fare una legge che sia solo un'affermazione di idee o di principi non sia esattamente il mestiere che siamo chiamati a fare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SACCOMANNO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Collegli, vi pregherei di ascoltare. Stiamo trattando un tema delicato e un emendamento che affronta aspetti estremamente sensibili.

SACCOMANNO (*PdL*). Signor Presidente, credo che lo sforzo del collega Bosone, come di tanti altri, ma nel suo caso anche per la specifica competenza professionale che lo caratterizza, sia stato espresso costantemente al meglio in Commissione, quindi nella fase in cui questa legge è stata elaborata. Egli ha guidato un momento di riflessione importante per cercare di cogliere il principio intorno al quale – già nella serata della morte di Eluana Englaro con l'approvazione della mozione sull'idratazione e alimentazione come sostegni vitali – si potesse ritrovare una fonte non solo di diritto, ma soprattutto di scienza, che facesse sentire le coscienze tranquille nel momento in cui anche quel sostegno vitale entrasse in dubbio, potesse non essere estremamente utile, importante, fosse realmente la base per proseguire un percorso di vita.

Il principio era già contenuto nell'emendamento della senatrice Finocchiaro e anche in Commissione abbiamo avuto modo di ragionare su questo aspetto alla sua presenza e con la sua autorevolezza. In realtà, però, con l'emendamento 3.137 del senatore Bosone, oggi ci addentriamo in una probabile, differente definizione della morte. L'arcipelago pericoloso entro cui stiamo entrando – e credo di poterlo dire con assoluta onestà intellettuale – è che nel momento in cui andiamo a certificare, come momento definitivo nel quale poter sospendere ciò su cui abbiamo avuto un'intesa, vale a dire la prima parte di entrambi gli emendamenti, possa saltare perché abbiamo verificato, con una formula dolce oggi, un diverso concetto di morte.

Noi abbiamo scelto tra due ipotesi importanti: se continuare a ritenere che la morte è la perdita irreversibile del funzionamento organico integrato, e quindi respingere l'idea che la morte cerebrale equivalga alla morte, oppure, abbandonare l'idea che la morte è la perdita irreversibile del funzionamento organico integrato e mettere a punto una nuova concezione di morte che consenta di continuare a sostenere che la morte cerebrale equivale alla morte *tout court*. È un meccanismo su cui non può entrare l'Assemblea parlamentare. Si potrebbe trovare una formula politica di accordo, o uno schieramento più esteso che accetti una condivisione, che tuttavia è pericolosa.

Quante volte in questi giorni abbiamo ripetuto che potrebbe essere un'invasione – e mi rivolgo al collega medico –, ma non per diffidenza delle competenze giuridiche del magistrato o di altro, ma perché il mondo scientifico questo non lo ha definito. Se portassimo la letteratura a sostegno o contro la definizione di morte affidata al principio del distacco tra parte corticale e sottocorticale, troveremmo tanta letteratura, almeno dal 1984, dopo il professor Finnis di Oxford, ad oggi, contraria a questo concetto.

Possiamo dunque accettare una certa definizione della vita, dicendo che vogliamo sostenerla fino alla fine, per poi impelagarci in un concetto scientifico che determini una linea di confine che la scienza non ha accettato e non ha condiviso? Le nostre coscienze, a mio avviso, sarebbero molto più serene se ci affidassimo alle certezze che abbiamo oggi. Dunque, se diciamo di voler sostenere la vita fino alla fine, non cerchiamo

poi formule suggestive che magari possono avere un largo consenso scientifico ma non una totale pregnanza per tutto il mondo scientifico.

Quindi, proprio perché credo che il Parlamento debba mantenere una certa cautela senza addentrarsi nelle definizioni dei dotti che disquisiscono del delicatissimo confine tra la vita e la morte, ritengo che si debba respingere questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

BOSONE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bosone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.137, presentato dal senatore Bosone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei ora soffermarmi sui due emendamenti successivi, il 3.138 e il 3.139. L'approvazione dell'emendamento 3.138, presentato dal senatore Pastore, precluderebbe, secondo la Presidenza, l'emendamento 3.139, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori. Il primo emendamento, aggiungendo la parola «anche», rende complementare il principio del richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite, mentre il secondo esclude tale richiamo. Quindi, ove il senatore Rutelli intenda prendere la parola, può farlo ora, dato che rischia di non poterlo più fare a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.138.

Sarei quindi orientato a consentire al senatore Pastore ed anche al senatore Rutelli di prendere la parola.

PASTORE (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, con questo intervento esprimo una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.138, che si propone di radicare il principio espresso nel comma 6 dell'articolo 3 in un sistema più ampio, del quale fa parte anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ha quindi una portata di maggiore respiro rispetto alla formula contenuta nel suddetto comma 6.

PRESIDENTE. Una formula che comunque mantiene il richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite.

PASTORE (*PdL*). È un punto di riferimento di principio che si aggiunge agli altri che si ravvisano anche nell'ordinamento costituzionale.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Rutelli si muove invece in direzione opposta, perché intende escludere tale principio.

RUTELLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*PD*). Signor Presidente, la ringrazio per avere avermi consentito di esprimere le motivazioni a favore della soppressione delle tre righe del comma 6 contenuta nel mio emendamento 3.139.

Vorrei dire ai colleghi dell'Assemblea che si tratta di un aspetto sicuramente non centrale ma tuttavia significativo della questione, perché ci sono interpretazioni diverse e persino opposte su cosa dica, in relazione a questo testo di legge, la Convenzione di New York richiamata. Una cosa però, colleghi, non è interpretabile a proposito della Convenzione e riguarda la stesura del testo che ci viene proposto.

Quando in un testo di legge si fa riferimento ad un accordo internazionale, si può parlare di rispetto, di attuazione o di ottemperanza, ma non di armonia.

Collegli, comprendo la necessità per alcuni di mantenere una certa ambiguità nel testo, considerato che la Convenzione delle Nazioni Unite di New York può essere interpretata a favore o contro l'argomento in discussione in alcune parti e dunque per qualcuno può essere in contrasto con il provvedimento in discussione e per altri essere invece coerente o abbastanza coerente, per cui non essendo possibile dire in attuazione della Convenzione si preferisce utilizzare piuttosto l'espressione «in armonia». Ma questa non è una legge sulla musica. (*Applausi del senatore Perduca*). È una legge della Repubblica italiana! O ad una Convenzione internazionale ci si riferisce per attuarla oppure si evita di farvi riferimento, un riferimento in questo caso veramente sbagliato. Dal momento che il con-

petto di armonia non è assimilabile ad un criterio giuridico, ritengo che sarebbe più opportuno espungere questo riferimento dal testo di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, anche il nostro emendamento 3.140 era volto a sopprimere questo riferimento dal comma 6. Ritengo, infatti, che sia da eliminare il riferimento alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, che nulla ha a che fare con l'argomento in discussione. Noi stiamo parlando di persone incapaci di intendere e di volere e di esprimere il consenso su di sé, questione ben diversa da quella riferita ai disabili. Le persone con disabilità sono coscienti e sono in grado di esprimere la propria volontà o la propria non volontà su alcuni trattamenti. È bene non confondere le due questioni e non sovrapporre il concetto di incapacità a quello di disabilità. Sarebbe davvero gravissimo. (*Applausi del senatore Perduca*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende intervenire sull'argomento.

Il senatore Rutelli ha sollevato un tema importante con riferimento al significato del richiamo all'armonia: o è in esecuzione di o è un richiamo precettivo. È un tema che credo meriterebbe un minimo di confronto. (*Commenti del senatore Morando*). Certo, non vi è alcun obbligo in tal senso, però forse potrebbe essere utile ai fini della discussione.

PASTORE (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, capisco che il termine armonia è poco abituale nel linguaggio giuridico, ma voglio ricordare che è entrato a far parte del lessico giuridico con particolare riferimento alla Carta costituzionale e alla modifica introdotta nel 1999 rispetto agli Statuti regionali. Si dice infatti che gli Statuti regionali devono essere redatti in armonia con i principi costituzionali. La stessa Corte costituzionale si è pronunciata su questo tema.

RUTELLI (*PD*). In questo caso non si parla di principi, ma di norme di un trattato.

PASTORE (*PdL*). Anche se delinea una situazione nuova, è comunque un termine giuridicamente previsto. Pertanto, anche se comprendo le perplessità, questo termine giuridicamente ha una sua consistenza e, a mio sommo avviso, anche un certo valore rispetto al testo al nostro esame.

BIANCO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (*PD*). Signor Presidente, l'intervento svolto dal senatore Pastore conferma esattamente i dubbi espressi dal senatore Rutelli. Una cosa è l'armonia con i principi, un'altra è l'armonia con una Convenzione internazionale che prevede norme precise. Colleghi, vi invito ad un momento di risveglio delle coscienze. In questo caso si tratta di interpretare correttamente una norma che poi entrerà a far parte di un testo di legge. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALABRÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ, *relatore*. L'intervento del senatore Bianco mi sembra convincente. Quindi, propongo di modificare il testo aggiungendo alla dizione «in armonia» l'altro «con i principi». (*Commenti del senatore Astore*).

PRESIDENTE. La prego di spiegarsi meglio. Lei propone di sostituire la dizione «in armonia» con l'altra «in applicazione dei principi»?

CALABRÒ, *relatore*. No, signor Presidente. Io propongo di introdurre l'espressione «in armonia con i principi».

PRESIDENTE. Cosa cambia?

CALABRÒ, *relatore*. Il senatore Bianco ha detto che «in armonia»... (*Commenti del senatore Garraffa*). Senatore Garraffa, la prego di stare tranquillo.

PRESIDENTE. Garantisco ampio spazio di dibattito a tutti, come vedete, purché ciò avvenga con un minimo di compostezza.

Allora, mi sembra che quando si utilizza l'espressione «in armonia con la Convenzione» sia sottinteso che sia in armonia con i principi, perché dove c'è il più c'è il meno. Evidentemente quando ci si riferisce alla Convenzione, si fa riferimento alla sua più ampia accezione e quindi ai principi. Questo quindi non è il tema. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

CALABRÒ, *relatore*. Signor Presidente, se possibile, vorrei riprendere il dibattito per come l'ho colto. Il senatore Pastore ha sottolineato che il termine «armonia» è già presente in altre parti del nostro ordinamento, ad esempio nella Costituzione, dove è stato articolato il rapporto con le Regioni in armonia con i principi contenuti nella Costituzione stessa.

PRESIDENTE. No, non era questo.

CALABRÒ, *relatore*. Allora, chiedo che il senatore Bianco spieghi meglio cosa volesse intendere.

PRESIDENTE. Certamente.

BIANCO (*PD*). Chiedo scusa perché credevo di essere stato sufficientemente chiaro. Ho replicato al collega Pastore, il quale ha affermato che nell'ordinamento della Repubblica italiana è stata inserita l'espressione «in armonia». È vero, ha ragione, ma tale espressione si riferisce ai principi. In questo caso, invece, l'espressione «in armonia» è stata utilizzata in riferimento ad una norma precisa, ad un trattato. Per tali ragioni, suggerisco di eliminare il riferimento alle parole «in armonia» e quindi sostengo l'emendamento 3.139.

PRESIDENTE. Il senatore Bianco contesta il riferimento del senatore Pastore alla Costituzione che vede il richiamo all'armonia con alcuni principi. Egli ritiene che, mentre nella Costituzione ci si riferisce a principi costituzionali, sia inopportuno invece fare riferimento a principi di un trattato specifico. Un richiamo a certi principi è un conto, un richiamo ad un'armonia rispetto ad un testo ben delineato è altra cosa.

NANIA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*PdL*). Signor Presidente, purtroppo non è come sostiene il senatore Bianco perché la norma all'articolo 123 recita: «Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione (...)». Non recita: «in armonia con i principi della Costituzione». (*Commenti dal Gruppo PD*).

In ogni caso, non è questo il punto. La questione principale è del tutto analogica sia se ci si riferisca ai principi della Costituzione sia se ci si riferisca ai principi della Convenzione: in entrambe vi sono principi e norme! Pertanto, non facciamo discussioni di carattere generico. L'emendamento 3.139 si può accettare così come si può rifiutare, ma non credo sia questo il tema della discussione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

SACCOMANNO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO (*PdL*). Signor Presidente, chiedo che gli emendamenti in esame vengano accantonati.

PRESIDENTE. Va bene. (*Commenti dal Gruppo PD*). Accantoniamo dunque gli emendamenti 3.138, 3.139, 3.140 e 3.141, tutti riguardanti lo

stesso tema. Colleghi, capisco che siamo un po' stanchi, ma stiamo lavorando.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.142.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto in ordine agli emendamenti 3.142, 3.158 e 3.159, che attengono alla stessa tematica.

Vorrei provare a fare un dialogo impossibile, perché il relatore è «in più spirabil aere» e il Presidente viene molestato verbalmente da un interlocutore. Allora io mi fermo e taccio. (*Applausi dal Gruppo PD*). Vorrei essere in armonia con l'Aula, signor Presidente. Le sarei grato se mi ascoltasse e se il gentile interlocutore ci lasciasse qualche minuto in pace, anzi tre minuti, quanti me ne sono stati concessi. Lo stesso vale per il relatore, senatore Calabrò, e per il ministro Sacconi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo tutti stanchi, ma abbiamo il dovere di procedere con ordine.

La prego di continuare, senatore Procacci.

PROCACCI (*PD*). Poiché quando in Commissione sanità – che non è la mia Commissione – ho presentato gli emendamenti 3.142, 3.158 e 3.159 mi era sembrato di cogliere nelle espressioni del relatore, in quelle del presidente Tomassini e di altri colleghi della maggioranza una certa attenzione, persino anche rappresentata, mi meraviglio del fatto che quegli stessi emendamenti siano stati poi tranquillamente ignorati.

Premesso che la mia posizione è quella del Gruppo, e quindi quella contenuta nell'emendamento che è stato proposto e illustrato dalla senatrice Finocchiaro, questo è soltanto un tentativo di mediazione. Questa proposta nasce dalla considerazione che distinguendo l'alimentazione e l'idratazione per vie naturali da quelle per vie artificiali – che richiedono un trattamento medico – dobbiamo essere consapevoli che quelle per vie naturali, anche se assistite da terzi, non rientrano nell'articolo 32 della Costituzione.

Voglio quindi chiedere una prova di coscienza e di verità: come possiamo pensare che la PEG, in cui un sondino penetra nello stomaco e che richiede un monitoraggio gastrico e chirurgico – è la verità e rappresenta un valore per tutti, credenti e non credenti – non sia un intervento sanitario?

Signor Presidente, lancio un appello al riguardo.

Ieri intervenendo il senatore Quagliariello, che non chiamerò abate come ha fatto un suo collega perché lo rispetto...

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Mi hanno chiamato anche sciacallo.

PROCACCI (*PD*). Il mio è un tono scherzoso, senatore Quagliariello.

Comunque, ieri ha replicato – ed io non ho risposto perché non era possibile, pur avendola ascoltata con molta attenzione – sul piano dei valori e non della Costituzione. La posizione del Partito Democratico è chiara: da un lato c'è chi chiede l'eutanasia (e noi non siamo d'accordo), dall'altro c'è chi ne fa solo una questione valoriale lasciata ai singoli. Noi abbiamo il dovere di interpretare la Costituzione, di essere fedeli. Questo è il principio che spinge, che anima la nostra posizione.

L'articolo 32 della Costituzione, caro Presidente, stando agli interventi dei senatori Gasparri, Valditara e Nania, che hanno fatto un discorso indipendentemente dal testamento biologico e dalla dichiarazione, prevede che il diritto alla vita sia un diritto indisponibile che preesiste. Ma se così fosse e quei principi fossero assoluti dovremmo consentire anche al cittadino, come ho detto ieri, capace di intendere e di volere di non poter usufruire del diritto previsto dall'articolo 32. Non è più una questione di dichiarazione anticipata. I valori assoluti invocati dovrebbero portare voi a proporre una norma di questo genere: «il cittadino ha diritto a rifiutare la cura, fatta eccezione per quei trattamenti sanitari in mancanza dei quali la morte del paziente è inevitabile». Questa è la vostra Costituzione.

Purtroppo, piaccia o no, questo non è scritto nella Costituzione; non è scritto. Voi mi dovete spiegare come fate a contestare l'emendamento della collega Soliani. Ne fate solo una questione di tempo, perché voi non negate ad un cittadino capace di intendere e di volere un suo diritto; lo negate solo perché lo ha scritto tre anni prima. È una questione di tempo e non di sostanza, Presidente, è evidente. Come si fa a non accettare la mediazione della senatrice Soliani quando dice che in fin dei conti è come il testamento, per cui chiunque lo può cambiare quando vuole. Anche un giorno o una settimana prima di un evento nefasto io so che ho scritto il testamento biologico e non lo voglio cambiare. Ma andiamo ancora oltre: il medico curante, se in quel tempo è intervenuto nella ricerca un qualcosa che possa modificare, allora sì.

Se voi non accettate questo, cari colleghi della maggioranza, scegliete l'ideologia, non il dialogo, non l'interlocuzione, non la capacità di quest'Assemblea di scrivere pagine positive per questo Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*). È questo che fin dal primo momento ho chiesto umilmente. Sulle questioni della vita e della morte non c'è ideologia; esiste solo la logica della carità e dell'amore, che non appartengono solo a chi ha fede ma a tutti gli esseri umani. È qui che trovo la chiusura. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

Ancora, nell'emendamento 3.158 ribadisco che nel caso di idratazione e alimentazione artificiali queste possano formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. C'è poi un terzo emendamento a mia firma, il 3.159, in cui vado oltre dicendo che ciò avvenga solo quando il collegio medico previsto dal comma 7, che è un consulto di altissimo livello scientifico, sancisca il coma irreversibile. Immaginate se i medici dovessero ad un certo punto riscontrare che quel paziente non riesce più ad assorbire né alimentazione né idratazione e la legge imponesse che

si continui a vessare quel povero corpo. Vi sembra umano e cristiano questo? È inaccettabile costituzionalmente.

Signor Presidente, lei potrebbe dirmi che l'articolo 32 ad un certo punto prevede il diritto a non essere obbligato al trattamento sanitario «se non per disposizione di legge» – cosa che costituirebbe l'unica disposizione costituzionale su cui potreste fondare questa legge – ma, come ho detto ieri, questo codicillo fu inserito per le epidemie. Il diritto alla salute, infatti, a quel punto diventava più importante del diritto di rifiuto della cura; è chiarissimo, e d'altra parte fu inserito quando era ancora in vigore la legge Merlin. Ma se fosse così, perché non inserite anche la ventilazione e la trasfusione? Perché no, visto che poggiate su quella eccezione? È un'eccezione visto che il costituente subito dopo, sempre all'articolo 32, dice che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Presidente, lei sa meglio di me che il primo giudice di merito che dovesse essere chiamato ad applicare questa legge la invierà alla Corte costituzionale, perché lei sa che c'è una pesante ombra di costituzionalità, non solo dal punto di vista formale, ma dal punto di vista dei principi e dei valori della nostra Carta costituzionale. Guardi, Presidente, io non avrei mai staccato il sondino a mia figlia per i miei convincimenti, ma io sono uomo delle istituzioni e non posso biasimare chi fa una scelta contraria. (*Applausi dal Gruppo PD*). La libertà che i nostri padri ci hanno dato come retaggio fondamentale si basa infatti sul primato della coscienza, un grande patrimonio che ci hanno lasciato i padri dell'umanità; cerchiamo di esserne all'altezza. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

MARINO Ignazio (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (*PD*). Signor Presidente, desidero aggiungere la firma all'emendamento 3.142. Il ragionamento fatto dal senatore Procacci con tanta passione dimostra che questo è un vero tentativo di mediazione, alta, per andare incontro ad una legge che dia una risposta alle esigenze delle persone nel nostro Paese. Ed è anche profondamente vero ciò che ha ribadito nella parte finale del suo discorso.

Se si devono chiamare «sostegno vitale» e quindi si vuole differenziare un tubo inserito nello stomaco da una terapia medica, allora vi chiedo: l'aria che è presente nell'ambiente non è sostegno vitale? E allora perché non si include anche l'aria? Delle due l'una: o ci si riferisce veramente ai trattamenti sanitari, come la scienza e la medicina dicono, oppure a questo punto dovremmo includere anche l'aria, e tante volte come medico ho dato ordine di somministrare nel respiratore solo aria ambiente. E quella è sostegno vitale, se si usa quel tipo di interpretazione. Se invece si vuole usare una logica, e se si ha realmente interesse per la libera scelta delle persone, allora credo che quella che ci sta proponendo il senatore

Procacci sia davvero una mediazione nell'interesse della libera scelta di ciascuno di noi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 3.142 e chiedo di aggiungervi la mia firma. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, anch'io dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 3.142 e chiedo di apporvi la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SACCOMANNO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO (*PdL*). Signor Presidente, durante il lungo dibattito su questo argomento la nostra riflessione si è ripetutamente fermata sul mezzo di somministrazione più che sulla sostanza medesima. Credo che fondamentalmente il Parlamento stia compiendo una scelta, cioè stia decidendo se bisogna alimentare e idratare. Se però sottilizziamo sul metodo a mio avviso deviamo dal principio generale che abbiamo scelto di realizzare.

Non parliamo, tra l'altro, di grandissimi interventi, di violenza sul corpo, che non c'è. Il voler drammatizzare gesti semplici che servono a portare comunemente aiuto nella vita e in questo caso a sostenere l'ultimo respiro delle persone e questo voler sottilizzare riteniamo possano precludere uno spazio di vita che ancora si ha il diritto di conservare. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PORETTI (*PD*). Un tubo nello stomaco è sottilizzare?

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, non intendo ritornare sulla natura del sondino e su come esso entri nel corpo umano. Intervengo solo per sostenere questo emendamento e per dichiarare il voto favorevole dell'Italia dei Valori.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, come annunciato, chiediamo il voto a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Procacci, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.142, presentato dal senatore Procacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	275
Senatori votanti	273
Maggioranza	137
Favorevoli	115
Contrari	147
Astenuti	11

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo lavorato tanto e il dibattito è stato articolato e approfondito. Mi risulta che qualche Commissione è convocata per le ore 14.

Propongo pertanto di anticipare la chiusura della seduta di circa trenta minuti per consentire ai colleghi di pranzare, tenuto conto – ripeto – del proficuo lavoro svolto in mattinata.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10 -51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281)

Disposizioni in materia di consenso informato (285)

Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483)

Direttive anticipate di fine vita (800)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972)

Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994)

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095)

Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188)

Indicazioni anticipate di cura (1323)

Disposizioni a tutela della vita (1363)

Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. In assenza di dichiarazione anticipata di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico.

6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio

medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

EMENDAMENTI

3.1

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Paziente incapace di esprimere la propria volontà*) - 1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o alla sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

3.2

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni di cui al comma 2 all'articolo 2, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a desideri o a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

3.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente».

3.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale

o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto».

3.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento*) - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto,

eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo due, commi 6 e 7, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico.

6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui lo scienza e lo tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia.

Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale».

3.12

CHIAROMONTE, MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) dichiarazioni anticipate di trattamento: l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) trattamento sanitario: ogni trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi nonché estetici;

c) privo di capacità decisionale: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione».

3.13

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per "dichiarazione anticipata di trattamento" si intende l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa».

3.14

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura ed all'as-

sistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

3.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace e maggiore di 15 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili».

3.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «trattamento sono» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

3.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le DAT devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio.

3.18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate. La sottoscrizione delle dat comporta per il fiduciario l'onere vincolante di tutelarne il rispetto».

3.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farne esigere il rispetto in ogni circostanza».

3.20

BASSOLI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,» ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà vincolante».

3.21

MARINO Ignazio, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,» ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione».

3.22

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «le proprie volontà».

3.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà».

3.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

3.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

3.26

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di fine vita».

3.27

NANIA

Id. em. 3.26

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di fine vita».

3.28

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e di volere» con le seguenti: «o di volere».

3.29

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «intendere e volere» inserire le seguenti: «ed esprime la propria preferenza sulla nazione in cui tali cure dovranno essere prestate».

3.30

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.31COSENTINO, BASSOLI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BOSONE,
CHIAROMONTE, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO**Id. em. 3.30**

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «a testimoni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione anticipata di trattamento» inserire le seguenti: «ovvero, in sua mancanza, abbia comunque manifestato davanti a testimoni una chiara ed inequivocabile volontà rispetto ai trattamenti sanitari e di fine vita».

3.33

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione anticipata di trattamento» inserire le seguenti: «ovvero, in sua mancanza, abbia comunque manifestato davanti a testimoni, ovvero davanti al suo medico curante una chiara ed inequivocabile volontà rispetto ai trattamenti sanitari e di fine vita».

3.34

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è esclusa» fino alla fine del comma, e sostituirle con le seguenti: «questa è da ritenersi vincolante».

3.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione, qualora il paziente lo richieda, interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.42

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «soggetto dichiara» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione, la non attivazione, la disattivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medicoclinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

3.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

3.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara le proprie disposizioni circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a notificare al proprio medico curante».

3.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «soggetto può» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. Tali decisioni sono vincolanti per il medico».

3.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il soggetto può rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature».

3.47

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere e di volere».

3.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

3.49

NANIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «il proprio orientamento» fino a: «deontologia medica» con le seguenti: «a quali trattamenti sanitari non intende sottoporsi per la tutela della propria salute».

3.50

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 2» a: «la propria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria esplicita volontà».

3.51

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «le proprie volontà».

3.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.50

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà».

3.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2» a: «consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

3.54

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

3.55

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «circa l'attivazione» sono aggiunte: «, la sospensione».

3.56

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «purché» fino alla fine del comma.

3.57

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalla legge e».

3.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dal codice di deontologia medica».

3.78

SACCOMANNO

Approvato

Sopprimere il comma 3.

3.59

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 3.78

Sopprimere il comma 3.

3.60

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime le proprie disposizioni in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere».

3.61

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il paziente può decidere di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico».

3.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto contro la sua volontà non può essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi».

3.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto o persona fiduciaria di esso, possono, in qualunque momento dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto o continuare ad essere sottoposto a trattamenti sanitari invasivi che il medico ritenga possano essergli di giovamento, escludendo così a proprio insindacabile giudizio ogni intervento configurabile secondo la propria convinzione ad un intervento di accanimento terapeutico».

3.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari di qualunque genere, straordinari ed ordinari, sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico».

3.65

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di ac-

cettare o no di essere sottoposto a trattamenti sanitari, può altresì dichiarare di accettare o no trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale ma non evidente carattere di accanimento terapeutico».

3.73

NANIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dichiarare di accettare o meno» con la seguente: «rifiutare». Sostituire le parole: «dichiarare di accettare o meno» con le seguenti: «rifiutare anche».

3.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico» con le seguenti: «o rifiutare di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischio, che il medico ritenga di poter applicare. Può altresì dichiarare di accettare o rifiutare trattamenti sanitari che a proprio giudizio abbiano carattere di accanimento terapeutico».

3.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «sottoposto a trattamenti sanitari» inserire le seguenti: «sperimentali invasivi o ad alta rischio».

3.68

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole da: «anche se» fino alla fine del comma.

3.69

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «se il medico ritenga possano essergli di giovamento» con le seguenti: «di fronte al parere contrario del medico».

3.70

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In questo caso il medico allega alla dichiarazione del soggetto una dichiarazione dalla quale risulti il suo parere difforme, motivandolo».

3.71

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In questo caso il medico può allegare una dichiarazione in tal senso».

3.72

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Quando il medico ritenga di non condividere la scelta del soggetto, può chiedergli di rinviare di 24 ore la dichiarazione, ma se, trascorso tale periodo il soggetto mantiene ferma la sua intenzione, questa diviene vincolante».

3.74 (testo corretto)

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto può scegliere la futura struttura di ricovero. Nel caso la struttura di ricovero fosse all'estero il trasporto sarà gratuito e comunque facilitato».

3.75

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso il medico, se lo ritiene opportuno allega alla cartella clinica o alla dichiarazione del soggetto la sua valutazione del caso».

3.76

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento può altresì contenere indicazioni favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione degli organi ed alla cessione del proprio cadavere per la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale».

3.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 4.

3.79

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In attuazione del diritto a rifiutare trattamenti sanitari non voluti nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.80

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione circa il diritto di rifiutare trattamenti sanitari nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a tutte o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «essere espressa» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nella DAT può essere espressa la rinuncia da parte del soggetto ad ogni trattamento sanitario e assistenziale. Possono essere altresì inserite le proprie volontà in materia di assistenza religiosa e donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.83

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invali-

danti, e di carattere contrario alle proprie volontà. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.84

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a tutti i trattamenti sanitari o ad alcuni di questi».

3.85

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.82

Al comma 4, sostituire la parola: «esplicitata» con la seguente: «espressa».

3.86

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «esplicitata» con la seguente: «dichiarata».

3.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari» con le seguenti: «ad ogni trattamento sanitario (compresa idratazione e alimentazione artificiali)».

3.88

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.81

Al comma 4, sopprimere le parole: «in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti».

3.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «che secondo il proprio giudizio appaiano insopportabili.».

3.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sanitari in quanto» inserire le seguenti: «dal soggetto ritenute».

3.91

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sost. id. em. 3.90

Al comma 4, sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «da lui ritenute».

3.92 (testo 2)

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, DE SENA, GUSTAVINO, LUSI, BAIO, SERRA

Approvato

Al comma 4, sopprimere la parola «futili» e sostituire le parole: «sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti» con le seguenti: «o sperimentale».

3.93

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «invasive e altamente invalidanti», inserire le seguenti: «e, comunque, ritenute dal paziente lesive della propria dignità umana. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi, alla cremazione e all'eventuale spargimento delle ceneri».

3.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «invasive e altamente invalidanti», inserire le seguenti: «o contrarie alla conservazione della propria dignità di essere umano. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.95

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4 dopo, le parole: «altamente invasive e invalidanti» inserire le seguenti: «Può essere altresì esplicitata la rinuncia a ogni trattamento di carattere sanitario e assistenziale».

3.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche alla luce della comune e condivisa esperienza clinica».

3.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo il parere motivato del medico curante».

3.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.99

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in caso di assenza di dichiarazione anticipata di trattamento ovvero di assenza, decesso, o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente».

3.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «può inserire» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella DAT il soggetto può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente».

3.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nella DAT il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva».

3.102

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 5, sopprimere la parola: «non».*

3.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «può inserire» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è soggetto ad alcuna limitazione, ma non può dare disposizioni che coinvolgano la responsabilità, di carattere penale, di terze persone».

3.104

FOSSON, CINTOLA, D'ALIA

Approvato*Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.*

3.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

3.106

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sopprimere il comma 6.*
_____**3.107**

ASTORE, BELISARIO, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI

Id. em. 3.106*Sopprimere il comma 6.*
_____**3.108**

MARINO Ignazio, VERONESI, CHIAROMONTE

Id. em. 3.106*Sopprimere il comma 6.*
_____**3.109**

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 3.106*Sopprimere il comma 6.*
_____**3.110**

MARINO Ignazio, VERONESI, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In base all'articolo 32, comma 2 della Costituzione, ogni trattamento sanitario può essere rifiutato dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento».

3.111

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.113

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.114

FRANCO Vittoria

Id. em. 3.113

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 3.113*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento».

3.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di cura e di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento in quanto trattamento invasivo».

3.117

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono essere in taluni casi (specificati dalla scienza medica, nell'ambito di patologie neurodegenerative ad esempio) forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento. Possono essere, al contrario, oggetto di DAT nel caso in cui il loro impiego, nell'ambito di situazioni comatose irreversibili, non possa essere di alcuna efficacia medica, né in vista di un miglioramento della situazione clinica del paziente, né come strumenti inquadabili nelle terapie del dolore».

3.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme terapeutiche, finalizzate a tenere in vita il paziente *sine die*, e devono poter essere oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.119

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente ed essendo la scienza e la tecnica in continua evoluzione, non possono essere considerate da sempre e per sempre forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, per cui i medici, così come indicato dal comitato per la bioetica, pur tenendo in considerazione le direttive anticipate di trattamento espresse dall'interessato comprensive dell'accettazione o rifiuto dell'alimentazione ed idratazione, dovranno giustificare per iscritto le azioni che violeranno questa volontà».

3.120

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento. Il paziente può, in ogni caso, rifiutarle».

3.121

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono considerate forme terapeutiche e, come tali, possono essere rifiutate dal paziente, anche attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni in tal senso nella DAT».

3.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente e per tanto gestite esclusivamente da specialisti in materia, sono da considerarsi in tutto e per tutto interventi terapeutici, quindi passibili di rifiuto come ogni altra forma terapeutica».

3.123

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «sanitari» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.124

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.125

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.126

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari. Esse possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.127

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica. Pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali o forzate, fornite al paziente incapace di provvedere autonomamente alla respirazione e/o alla deglutizione nelle diverse forme di cui la scienza e la tecnica dispongono, sono forme di trattamento terapeutico e possono quindi formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.129

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'alimentazione ed idratazione, in qualunque forma somministrate, possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro assimilazione a trattamenti sanitari».

3.130

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'alimentazione e l'idratazione forzate, intese come interventi medici tesi a somministrare, per vie diverse da quelle naturali, sostanze chimiche nutrienti e/o idratanti, sono forme di terapia medica del tutto assimilabili ad ogni altro trattamento sanitario. Come tali possono essere oggetto di Dichiarazione di Trattamento Anticipato».

3.131

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento».

3.132

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La persona può dichiarare il rifiuto a forme di sostegno vitale quando la loro messa in atto non sia in grado di alleviare la sofferenza fisica, che è dovere del medico contrastare con i più opportuni provvedimenti terapeutici disponibili».

3.133

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In via generale e conclusiva, nel rispetto del proprio diritto costituzionale alla dignità umana e della libertà di rifiuto di trattamenti non ritenuti dal soggetto necessari e/o idonei e/o adeguati o comunque non rispondenti al proprio intimo volere in relazione alla condizione fisica oggetto del presente testo normativo, nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte dell'individuo a qualsivoglia tipologia di trattamento sanitario non desiderato».

3.134

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Rientrano nella previsione di cui al precedente comma 3 anche le forme di alimentazione ed idratazione forzata, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente».

3.135

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, GASBARRI, MARINI, CHITI, ADRAGNA, AMATI, MONGIELLO, STRADIOTTO, BASSOLI, CABRAS, DE LUCA, FIORONI, FOLLINI, INCOSTANTE, LEDDI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, PORETTI, RANUCCI, ROSSI Paolo, VITA, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'idratazione e la nutrizione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono da considerarsi sostegno vitale e sono comunque e sempre assicurate al paziente in qualunque fase della vita. Nell'ambito del principio di autodeterminazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è ammessa l'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutrizione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento».

3.136

SOLIANI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale. Qualora il rifiuto di alimentazione ed idratazione artificiale sia stato espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento, tale dichiarazione deve intendersi come vincolante per le decisioni che il fiduciario, ove nominato, dovrà concordare con il medico curante e con i familiari.

6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento potrà essere disattesa solo nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico per il paziente, da riportarsi nella cartella clinica, la cui valutazione spetta al medico curante che le proporrà al fiduciario, se nominato, e ai familiari, e fino a quando esse siano ragionevolmente attese».

3.137

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CERUTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, FOLLINI, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, MAZZUCONI, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, ROSSI PAOLO, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TREU, TONINI, MARINI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'idratazione e l'alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto finalizzate al sostegno vitale, sono comunque e sempre assicurate al paziente in tutte le fasi della vita. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere sospese se espressamente indicato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, ovvero nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico curante e familiari del paziente. Tali criteri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari.

6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati

dalla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.138

PASTORE

Accantonato

Al comma 6, premettere la seguente parola: «Anche».

3.139

RUTELLI, BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BAIO, SERRA

Accantonato

Al comma 6, sopprimere le parole da: «In armonia» sino a: «13 dicembre 2006».

3.140

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Accantonato

Al comma 6 sopprimere le parole: «In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

3.141

CECCANTI

Accantonato

Al comma 6 sostituire le parole: «con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità» con le parole: «con l'articolo 32, comma secondo, della Costituzione».

3.142

PROCACCI, MARINO Ignazio (*), PORETTI (*), PERDUCA (*)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente» con le seguenti: «se somministrate per vie naturali, anche se con l'assistenza di terzi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.143

MARINO Ignazio, CASSON, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.144

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari».

3.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari», e sopprimere la parola: «non».

3.146

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.147

CASSON, MARINO Ignazio, PORETTI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.148

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze».

3.149

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Al comma 6 sostituire le parole da: «e fisiologicamente» fino a: «vita» con le seguenti: «qualora finalizzate all'alleviamento della sofferenza».

3.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sopprimere le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.151

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.» con le seguenti: «Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.».

3.152

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6, sopprimere la parola: «non».

3.153

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

3.154

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire la parola:«non» con le seguenti: «per questo motivo».

3.155

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire la parola:«non» con le seguenti: «proprio per questo».

3.156

CECCANTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non con riferimento ai casi di stati vegetativi persistenti».

3.157

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo i casi previsti dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 1 della presente legge».

3.158

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.159

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di diagnosi di stato vegetativo permanente, come accertato dal collegio medico di cui al comma 7, qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.160

BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito del principio di autodeterminazione e nel rispetto del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal comma 6, la sospensione di idratazione ed alimentazione, qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge».

3.161

BAIO, GUSTAVINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In armonia con quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge, la sospensione di idratazione ed alimentazione, è possibile solo qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e di metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo».

3.162

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FIORONI, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GUSTAVINO, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, ROSSI Paolo, RUSCONI, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TONINI, MARINI

Al comma 6, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere modulate fino anche alla sospensione nell'ambito dell'interazione e della comune valutazione tra medico curante, l'eventuale fiduciario o i familiari del paziente.

Tali criteri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati dalla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.163

RUTELLI, LUSI, GUSTAVINO, DE SENA, SERRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle fasi terminali della vita, il medico curante decide commisurando la loro modulazione e la via di somministrazione alle condizioni del paziente, non dando corso ad accanimento terapeutico ed avendo cura di dialogare con l'eventuale fiduciario e i familiari».

3.200 (già 2.77)

GUSTAVINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione o l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi quando l'idratazione e l'alimentazione non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali al corpo».

3.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 7.

3.165

MICHELONI, PORETTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento acquista validità dal momento della sua sottoscrizione e finché non sia revocata o modificata da una successiva dichiarazione anticipata di trattamento».

3.166

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7- *bis*. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

7-*ter*. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

7-quater. La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui al comma 7, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado».

3.167

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero».

3.168

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di intendere e di volere e non vi è più ragionevole speranza di recupero di una sua attività intellettuale. La valutazione di tale stato clinico va formulata da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia da cui è affetto il disponente. Il collegio deve confrontarsi con il fiduciario. In caso di conflitto tra quest'ultimo e il collegio, si deve ricorrere al comitato etico».

3.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «è vincolante per la struttura sanitaria».

3.170

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «entra in vigore».

3.171

BOSONE

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.172

BIANCHI, MARINO Ignazio, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.173 (testo 2)

MALAN

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» con le seguenti: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza, e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non possa assumere decisioni che lo riguardano».

3.174 (testo 2)

RIZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» con le seguenti: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano».

3.175

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.» *con le seguenti:* «sia incapace di intendere o di volere».

3.176

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo» *con le seguenti:* «per lo stato di malattia in cui versa».

3.177

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire la parola: «vegetativo» *con le seguenti:* «di perdita persistente o prolungata di capacità di intendere e volere».

3.178

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, dopo le parole: «stato vegetativo» *inserire le seguenti:* «, ovvero in stato di incapacità di intendere e di volere, sia esso temporaneo o permanente,».

3.179

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Al comma 7, dopo le parole: «che lo riguardano.» *aggiungere le seguenti:* «Il deficit cognitivo nel momento dell'applicazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento deve essere considerato irrevocabile e definitivo».

3.180

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico

formato da tre medici (neurologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.181

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo».

3.182

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asi di competenza regionale» *con le seguenti:* «dal medico curante, con parere di specialista neurologo».

3.183

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole:«collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista nella patologia» *con le seguenti:*«collegio medico-legale formato da tre medici (neurologo, neurofisiologo o neuroradiologo, il medico curante e medico specialista della patologia)».

3.184 (testo 2)

MALAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «da cinque medici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «da un medico legale un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole da: «: medico legale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

3.185

BOSONE

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente,» con le seguenti: «neurologo, psichiatra,».

3.186

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asi di competenza regionale» con le seguenti: «neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.187

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «curante» aggiungere le seguenti: «e su sua indicazione».

3.188

SACCOMANNO

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere la parola: «regionale».

3.189

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio».

3.190

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può indicare eventuali sostituzioni».

3.191

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può chiedere eventuali sostituzioni».

3.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL deve rivolgersi al Sindaco».

3.193

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può astenersi dalle decisioni del collegio medico».

3.194

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può opporsi e appellarsi all'ordine dei medici».

3.195

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivide, appellandosi all'ordine dei medici».

3.196

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

3.197

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

3.198

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Nella rubrica la parola: «contenuti» è sostituita con: «contenuto».

3.199

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Nella rubrica sono soppresse le parole: «e limiti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 10 e connessi. Em. 3.1, Bianconi e altri	245	244	001	014	229	123	RESP.
2	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.2, Bianconi e altri	257	256	003	016	237	129	RESP.
3	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.3, Poretto e altri	259	258	016	011	231	130	RESP.
4	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.4, Poretto e altri	259	258	018	015	225	130	RESP.
5	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.7, Poretto e altri	265	264	067	045	152	133	RESP.
6	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.12, Chiaromonte e altri	265	264	005	114	145	133	RESP.
7	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.13, Astore e altri	261	260	003	112	145	131	RESP.
8	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.14, Astore e altri	267	266	004	113	149	134	RESP.
9	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.15, Poretto e altri	269	267	028	015	224	134	RESP.
10	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.19, Poretto e altri	265	263	020	020	223	132	RESP.
11	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.20, Bassoli e altri	270	269	006	117	146	135	RESP.
12	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.21, Marino Ignazio e altri	273	272	004	121	147	137	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0180 del 25-03-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.22, Poretti e altri	271	270	003	123	144	136	RESP.
14	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.23, Perduca e altri	268	267	004	120	143	134	RESP.
15	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.24, Poretti e altri	271	270	073	051	146	136	RESP.
16	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.26 e 3.27, Bianconi e altri; Nania	273	271	011	146	114	136	APPR.
17	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.28, Della Monica e altri	273	272	004	121	147	137	RESP.
18	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.30 e 3.31, Poretti e altri; Cosentino e altri	275	273	004	119	150	137	RESP.
19	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.32, Poretti e altri	277	276	094	028	154	139	RESP.
20	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.51, Poretti e altri	277	275	002	123	150	138	RESP.
21	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.53, Poretti e altri	274	273	065	057	151	137	RESP.
22	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.78 e 3.59, Saccomanno; Poretti e altri	280	279	006	160	113	140	APPR.
23	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.80, Perduca e altri	279	278	020	106	152	140	RESP.
24	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.84, Astore e altri	278	277	003	125	149	139	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0180 del 25-03-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.87, Perduca e altri	277	276	048	076	152	139	RESP.
26	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.90 e 3.91, Perduca e altri; Poretto e altri	276	275	055	069	151	138	RESP.
27	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.96, Poretto e altri	272	271	040	081	150	136	RESP.
28	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.98, Perduca e altri	276	275	022	079	174	138	RESP.
29	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.99, Casson e altri	278	277	008	117	152	139	RESP.
30	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.100, Perduca e altri	278	277	004	018	255	139	RESP.
31	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.103, Poretto e altri	281	280	094	029	157	141	RESP.
32	SEG.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109	279	278	009	105	164	140	RESP.
33	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.110, Marino Ignazio e altri	275	274	010	116	148	138	RESP.
34	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.111, Maritati e altri	278	277	010	113	154	139	RESP.
35	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.112, Perduca e altri	275	274	008	117	149	138	RESP.
36	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.113, 3.114 e 3.115, Casson e altri; Franco Vittoria; Perduca e altri	278	277	011	113	153	139	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 4 Seduta N. 0180 del 25-03-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
37	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.118, Perduca e altri	277	276	021	096	159	139	RESP.
38	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.119, Perduca e altri	275	274	048	066	160	138	RESP.
39	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.122, Perduca e altri	275	274	035	084	155	138	RESP.
40	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.123, Perduca e altri	278	277	036	085	156	139	RESP.
41	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.128, Perduca e altri	272	270	048	071	151	136	RESP.
42	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.131, Perduca e altri	279	278	022	101	155	140	RESP.
43	SEG.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.135, Finocchiaro e altri	279	278	003	122	153	140	RESP.
44	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.136, Soliani	276	275	004	125	146	138	RESP.
45	NOM.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.137, Bosone e altri	270	269	014	083	172	135	RESP.
46	SEG.	DDL n. 10 e connessi. Em. 3.142, Procacci e altri	275	273	011	115	147	137	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 1

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ADAMO MARILENA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C		F	A	F	A	C
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F		A	C	F	F	A	F	A	C
AGOSTINI MAURO							F	F	C	C		F	F				F					
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ANDRIA ALFONSO	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	F	C
ANTEZZA MARIA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
ARMATO TERESA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F		F	A	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BAIO EMANUELA	C	C	C	C	A	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
BARELLI PAOLO																						
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	A	F	F	F	A	C	F	F	F		F	C	F	F	A	F	A	C
BASTICO MARIANGELA								F	C	A	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BELISARIO FELICE	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO														C	C	C	F	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 2

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BIANCHI DORINA	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
BIANCO ENZO	C	C	C	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BIANCONI LAURA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C
BLAZINA TAMARA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA			C		A	A	C	C	C	A	A	F	F		F	A	C	C	C	F	F	A
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BONINO EMMA					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
BORNACIN GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOSCHETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	C	F	F	F	A	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
BUBBICO FILIPPO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
BUGNANO PATRIZIA																						
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	F
CABRAS ANTONELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAFORIO GIUSEPPE		C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CALABRO* RAFFAELE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CARLINO GIULIANA	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
CARLONI ANNA MARIA	C	C	F		F	F	F	C	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
CAROFILIO GIOVANNI	C	C	A	A	A	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 3

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CASSON FELICE	C	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C
CASTRO MAURIZIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	C	C	C	C	C	F	F	F	A	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CERUTI MAURO																						C
CHIAROMONTE FRANCA		C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
CHITTI VANNINO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
CHIURAZZI CARLO	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CINTOLA SALVATORE	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	C	F	F	A	C	F	F	A	R	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CUFFARO SALVATORE	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C					F	C	C	C	C	C	F
CURSI CESARE		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
D'ALIA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 4

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	
DE CASTRO PAOLO												F	F	F	A	C		F	A	F	A	C
DE ECCHER CRISTANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DELLA MONICA SILVIA	C	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
DELLA SETA ROBERTO		C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
DEL VECCHIO MAURO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
DE SENA LUIGI	C	C	C	C	A	F	F	F	R	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	F	C
DE TONI GIANPIERO	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	C	C	C	F	F	F	F	C		F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
DI GIROLAMO NICOLA																				C	C	F
DI NARDO ANIELLO	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI STEFANO FABRIZIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DIVINA SERGIO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	C	C	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
D'UBALDO LUCIO			C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 5

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
FIORONI ANNA RITA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
FIRRARELLO GIUSEPPE																						
FISTAROL MAURIZIO																			A			
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
FONTANA CINZIA MARIA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
FOSSON ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA		C		C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GALPERTI GUIDO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	C	C	C	A	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F		C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C		A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
GASBARRI MARIO	F	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GHEDINI RITA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F		C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GIAI MIRELLA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C
GIAMBRONE FABIO	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
GIARETTA PAOLO															F	A	C	F	F	A	F	C
GIORDANO BASILIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GRANAIOLO MANUELA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 6

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	
GUSTAVINO CLAUDIO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	A	A
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LANNUTTI ELIO	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A	F	A	C
LATRONICO COSIMO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C									C			F
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LEDDI MARIA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LI GOTTI LUIGI	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	F	C
LUSI LUIGI																						
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
MALAN LUCIO	C	C	A	F	F	A	A	A	F	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	F	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	F
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARCENARO PIETRO	C	C	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO									C	C	F	F	F		F	C	F	F	A	F	F	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	C	C	C	C	F	F	F	A		F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
MARITATI ALBERTO	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F		A	F	F	C

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 7

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MASSIDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MERCATALI VIDMER	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO																						
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C	C	A	F	F	F	A	C	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	C
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MORANDO ENRICO	C	C	C	C	A	F	F		C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F		C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	C	C	C	C	A	F	F	F		C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	C	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MUSSO ENRICO	C	C	C	F	A	A	C	A	A	F	A	A	F	F	F	F	A	C	C	F	F	F
NANIA DOMENICO			C																			
NEGRI MAGDA	C	C	C	A	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C
NEROZZI PAOLO	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	F	C
NESPOLI VINCENZO																						F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
OLIVA VINCENZO	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ORSI FRANCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		A	C	C	C	C	C	C	F	F
PAPANIA ANTONINO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 8

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO			A	A	F	F	F	F	A	R	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	C	C	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
PEGORER CARLO	C	C	C	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
PETERLINI OSKAR	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PICCONE FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
PINOTTI ROBERTA									C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PISANU BEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PORETTI DONATELLA	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F		C	F	F	A	F	A	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RANDAZZO NINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	A	C	F	F	A	F	C
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
RIZZI FABIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
ROSSI NICOLA	C		C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	A
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 9

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RUSCONI ANTONIO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	F	A	A	C	C	A	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	A
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SARO GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SBARBATI LUCIANA													F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
SCANU GIAN PIERO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA					A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SERRA ACHILLE	C	C	C	C	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
SPADONI URBANI ADA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	R	C	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	F
TOFANI ORESTE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 10

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOMASELLI SALVATORE		C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TONINI GIORGIO																						
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TREU TIZIANO	C	C	C	C	A	F		F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F		C
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VERONESI UMBERTO		C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VICARI SIMONA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	C	C	C	C	A	A	C	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIMERCATI LUIGI		C	C	C	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
VITALI WALTER									C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C		C	F
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	A	F	A	C
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 11

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																							
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F			
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	A	A	A	C	F	C	A	V	F	A	A	A	A	A	A	A	A	V	F			
AGOSTINI MAURO	F	F		F		F		C	A			F	F	F			F			V				
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F			
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C		C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	A	A	F	F	C	A	V	F	F	F	F	C	A	A	A	A	V	F			
ANTEZZA MARIA	F	F	A	A	A	F	F	C	A	V	F	F	F	F	A	F	A	A	F	V	F			
ARMATO TERESA	F	F	A	A		A		C	A	V	F	F	F		F	F	F			V	F			
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C			C	C	V	C	C	C	C				C		V	C			
ASTORE GIUSEPPE	A	F	A	A	A	C	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	V	F		
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C		C	C	C	C	C	C	V	C			
AZZOLLINI ANTONIO									C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V				
BAIO EMANUELA	A	A	A	A	A	A	A	C	A	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F			
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
BALDASSARRI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	A	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	C	A	A	A	F	V	F			
BARELLI PAOLO								C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	A	F	F	V	F			
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F			
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
BELISARIO FELICE	A	F	A	A	A	C	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	V	F		
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F			
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C		V	C			
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 14

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C		C	V	C	C	C	C	C		C	C	C	V	C	
DE CASTRO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	A	V		F	F	F	F	A	F	A	F	A	V	F
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
DE GREGORIO SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V												
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F				F	V	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C									
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	A	A	A	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	V	F
DE SENA LUIGI	F	F	A	F	F	C	F	C	A	V	F	F	F	F	A	C	A	A	A	A	V	F
DE TONI GIANPIERO	A	F	A	A	A	C	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	V	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	A	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
DI NARDO ANIELLO	A	F	A	A	A	C	F	C	C	V	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	V	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	A	A	F	A	F	C	A	V	A	C	F	C	A	C	C	C	C	A		F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C			V	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	A	A		F	F	C	A	V	F	F	F	F	C	A	A	A	A	F	V	F

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 16

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																						
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	A	A	F	A	A	C	A	V	A	C	C	C	A		A	C	A	A		F	
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	A	A	A	A	F	C	A	V	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	V	F	
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	
LANNUTTI ELIO	A	F	A	A	A	C	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	V	F	
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	V	F	
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C		C	C	C	C	C	V	C	
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	A	F	A	F	C	A	V	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	V	F	
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	
LI GOTTI LUIGI	A	F	A	A	A	C	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	V	F	
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F		F	V	F	
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	
LUMIA GIUSEPPE	F	F	A	A	F	C	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	V	F	
LUSI LUIGI															A	C	C	C	C	A	A	V	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	A	A	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	V	F	
MALAN LUCIO	C	F	A	F	A	C	A	C	C	V	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	V	A	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MANTOVANI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C				
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	
MARINI FRANCO	F	F	F	A	F	F	F	C	A	V	F	A	F	F	A	A	A	F	F	A	V	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F		F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	V	F	
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	A	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	V	F	
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MASCITELLI ALFONSO	A	F	A	A	A	C	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	V	F	

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 17

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
MASSIDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MATTEOLI ALTERO	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA																						
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	C	A	F	C	A	C	C	V	F	A	A	A	C	C	C	C	C	C	V	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
MILANA RICCARDO							F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	V	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	A	F	C	A	V	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	V	F
MONGIELLO COLOMBA		F	A	A	A	A	F	C	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MORANDO ENRICO	F	F	A	A	A	A	F	C	A	V	F	F	F	F	A		A	A	A	F	V	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MORRI FABRIZIO	F	F	A	A	A	A	F	C	A	V	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	V	
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
MUSSO ENRICO	A	F	F	F	A	A	C	F	F	V	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	V	F
NANIA DOMENICO					C	C	C	C	C	V	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	A	A	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			C	C	C	C	C	C	C	V	C
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C			C	C	C	C	C	C	C	V	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	V	C	C	C	C	C	C		C	C	C	V	C
PAPANIA ANTONINO	A	F	A	A	A	C	F	C	A	V	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A		F

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 21

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
ADAMO MARILENA	F	V		
ADERENTI IRENE	C	V		
ADRAGNA BENEDETTO	F	V		
AGOSTINI MAURO		V		
ALBERTI CASELLATI MARIA E.		V		
ALICATA BRUNO	C	V		
ALLEGRI LAURA	C	V		
AMATI SILVANA	A	V		
AMATO PAOLO	C	V		
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	V		
ANDRIA ALFONSO	F	V		
ANTEZZA MARIA	F	V		
ARMATO TERESA	F	V		
ASCIUTTI FRANCO	C	V		
ASTORE GIUSEPPE	F	V		
AUGELLO ANDREA	C			
AZZOLLINI ANTONIO	C	V		
BAIO EMANUELA		V		
BALBONI ALBERTO	C	V		
BALDASSARRI MARIO	M	M		
BALDINI MASSIMO	C	V		
BARBOLINI GIULIANO	C	V		
BARELLI PAOLO	C	V		
BASSOLI FIORENZA	F	V		
BASTICO MARIANGELA	F	V		
BATTAGLIA ANTONIO	C	V		
BELISARIO FELICE	F	V		
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	V		
BERSELLI FILIPPO	C	V		
BERTUZZI MARIA TERESA	F	V		
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	V		
BEVILACQUA FRANCESCO	C	V		

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 22

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
BIANCHI DORINA	F	V		
BIANCO ENZO	F	V		
BIANCONI LAURA	C	V		
BIONDELLI FRANCA	F	V		
BLAZINA TAMARA	A	V		
BODEGA LORENZO	C	V		
BOLDI ROSSANA		V		
BONDI SANDRO	M	M		
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	V		
BONINO EMMA	C	V		
BORNACIN GIORGIO	C			
BOSCKETTO GABRIELE	C	V		
BOSONÉ DANIELE	F	V		
BRICOLO FEDERICO	C	V		
BRUNO FRANCO	F	V		
BUBBICO FILIPPO	A	V		
BUGNANO PATRIZIA	F	V		
BUTTI ALESSIO	C	V		
CABRAS ANTONELLO	M	M		
CAFORIO GIUSEPPE	F	V		
CAGNIN LUCIANO	C	V		
CALABRO* RAFFAELE	C	V		
CALDEROLI ROBERTO	M	M		
CALIENDO GIACOMO	C	V		
CALIGIURI BATTISTA	C	V		
CAMBER GIULIO	C	V		
CANTONI GIANPIERO CARLO				
CARLINO GIULIANA	F	V		
CARLONI ANNA MARIA		V		
CAROFILIO GIOVANNI	F	V		
CARRARA VALERIO	M	M		
CARUSO ANTONINO	C	V		

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 23

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	V		
CASOLI FRANCESCO	C	V		
CASSON FELICE	C	V		
CASTELLI ROBERTO				
CASTRO MAURIZIO	C	V		
CECCANTI STEFANO	F	V		
CENTARO ROBERTO	C	V		
CERUTI MAURO	F	V		
CHIAROMONTE FRANCA	C	V		
CHITI VANNINO	F	V		
CHIURAZZI CARLO	F	V		
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M		
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	V		
CICOLANI ANGELO MARIA	C			
CINTOLA SALVATORE	C	V		
COLLI OMBRETTA	C	V		
COLLINO GIOVANNI	C	V		
COMINCIOLI ROMANO				
COMPAGNA LUGI	A	V		
CONTI RICCARDO	C	V		
CONTINI BARBARA	C	V		
CORONELLA GENNARO	C	V		
COSENTINO LIONELLO	C	V		
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	V		
CUFFARO SALVATORE	C	V		
CURSI CESARE	C	V		
CUTRUFO MAURO	C	V		
D'ALI' ANTONIO	C	V		
D'ALIA GIANPIERO	C	V		
D'AMBROSIO GERARDO	F	V		
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	V		
DAVICO MICHELINO				

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 24

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
DE ANGELIS CANDIDO	C	V		
DE CASTRO PAOLO	F	V		
DE ECCHER CRISTANO	C	V		
DE FEO DIANA	C	V		
DE GREGORIO SERGIO				
DE LILLO STEFANO	C	V		
DELLA MONICA SILVIA	F	V		
DELLA SETA ROBERTO	C	V		
DELL'UTRI MARCELLO	M	M		
DELOGU MARIANO	C	V		
DE LUCA VINCENZO	F	V		
DEL VECCHIO MAURO	F	V		
DE SENA LUIGI	F	V		
DE TONI GIANPIERO	F	V		
DI GIACOMO ULISSE	C	V		
DIGILIO EGIDIO	C	V		
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	V		
DI GIROLAMO LEOPOLDO	A	V		
DI GIROLAMO NICOLA	C	V		
DI NARDO ANIELLO	F	V		
DINI LAMBERTO	M	M		
DI STEFANO FABRIZIO	C	V		
DIVINA SERGIO	C	V		
DONAGGIO CECILIA	F	V		
D'UBALDO LUCIO		V		
ESPOSITO GIUSEPPE	C	V		
FASANO VINCENZO	C	V		
FAZZONE CLAUDIO	C	V		
FERRARA MARIO	C	V		
FILIPPI ALBERTO	M	M		
FILIPPI MARCO	C	V		
FINOCCHIARO ANNA	C	V		

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 25

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
FIORONI ANNA RITA	F	V		
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	V		
FISTAROL MAURIZIO	F	V		
FLERES SALVO	C	V		
FLUTTERO ANDREA	C	V		
FOLLINI MARCO	F	V		
FONTANA CINZIA MARIA	C	V		
FOSSON ANTONIO	C	V		
FRANCO PAOLO	C	V		
FRANCO VITTORIA	F			
GALIOTO VINCENZO	C	V		
GALLO COSIMO	C	V		
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	V		
GALPERTI GUIDO	F	V		
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	V		
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	V		
GARAVAGLIA MASSIMO	C	V		
GARRAFFA COSTANTINO		V		
GASBARRI MARIO	C	V		
GASPARRI MAURIZIO	C	V		
GENTILE ANTONIO	C	V		
GERMONTANI MARIA IDA	C	V		
GHEDINI RITA	F	V		
GHIGO ENZO GIORGIO	C	V		
GIAI MIRELLA	F	V		
GIAMBRONE FABIO				
GIARETTA PAOLO	F	V		
GIORDANO BASILIO	C			
GIOVANARDI CARLO	C	V		
GIULIANO PASQUALE	C	V		
GRAMAZIO DOMENICO	C	V		
GRANAIOLA MANUELA	A	V		

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 26

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
GRILLO LUIGI	C	V		
GUSTAVINO CLAUDIO		V		
ICHINO PIETRO	F	V		
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	V		
IZZO COSIMO	C	V		
LANNUTTI ELIO	F			
LATORRE NICOLA	C	V		
LATRONICO COSIMO	C	V		
LAURO RAFFAELE	C	V		
LEDDI MARIA	F	V		
LEGNINI GIOVANNI	A	V		
LEONI GIUSEPPE	C	V		
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	V		
LI GOTTI LUIGI	F	V		
LIVI BACCI MASSIMO	C	V		
LONGO PIERO	C	V		
LUMIA GIUSEPPE	F	V		
LUSI LUIGI	F	V		
MAGISTRELLI MARINA	F	V		
MALAN LUCIO	A	V		
MANTICA ALFREDO	M	M		
MANTOVANI MARIO				
MARAVENTANO ANGELA	C	V		
MARCENARO PIETRO	F	V		
MARCUCCI ANDREA	A	V		
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	V		
MARINI FRANCO	F	V		
MARINO IGNAZIO ROBERTO		V		
MARINO MAURO MARIA	A	V		
MARITATI ALBERTO	F	V		
MARTINAT UGO	M	M		
MASCITELLI ALFONSO	F	V		

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 27

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
MASSIDA PIERGIORGIO	C	V		
MATTEOLI ALTERO	M	M		
MAURO ROSA ANGELA				
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	V		
MAZZATORTA SANDRO	C	V		
MAZZUCONI DANIELA	F	V		
MENARDI GIUSEPPE	C	V		
MERCATALI VIDMER	F	V		
MESSINA ALFREDO	C	V		
MICHELONI CLAUDIO		V		
MILANA RICCARDO	F			
MOLINARI CLAUDIO	F	V		
MONGIELLO COLOMBA	F	V		
MONTANI ENRICO	C	V		
MONTI CESARINO	C	V		
MORANDO ENRICO	F	V		
MORRA CARMELO	C	V		
MORRI FABRIZIO	A	V		
MUGNAI FRANCO	C	V		
MURA ROBERTO	C	V		
MUSI ADRIANO	C	V		
MUSSO ENRICO	F	V		
NANIA DOMENICO	C	V		
NEGRI MAGDA	A	V		
NEROZZI PAOLO	F	V		
NESPOLI VINCENZO	C	V		
NESSA PASQUALE	C	V		
OLIVA VINCENZO	C	V		
ORSI FRANCO		V		
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M		
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	V		
PAPANIA ANTONINO	F	V		

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 28

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
PARAVIA ANTONIO	F	V		
PARDI FRANCESCO				
PASTORE ANDREA	C	V		
PEDICA STEFANO	F	V		
PEGORER CARLO	C	V		
PERA MARCELLO	M	M		
PERDUCA MARCO	C	V		
PERTOLDI FLAVIO	F	V		
PETERLINI OSKAR	C	V		
PICCIONI LORENZO	C	V		
PICCONE FILIPPO	C	V		
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	V		
PIGNEDOLI LEANA	F	V		
PINOTTI ROBERTA	A	V		
PINZGER MANFRED	C	V		
PISANU BEPPE	M	M		
PISCITELLI SALVATORE	C	V		
PITTONI MARIO	C	V		
POLI BORTONE ADRIANA	C	V		
PONTONE FRANCESCO	C	R		
PORETTI DONATELLA	C	V		
POSSA GUIDO	C	V		
PROCACCI GIOVANNI	F	V		
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	V		
RAMPONI LUIGI	C	V		
RANDAZZO NINO	F	V		
RANUCCI RAFFAELE	F	V		
RIZZI FABIO	C	V		
RIZZOTTI MARIA	C	V		
ROILO GIORGIO	C	V		
ROSSI NICOLA	F			
ROSSI PAOLO	F	V		

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 29

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45		alla n° 46	
	45	46		
RUSCONI ANTONIO	F	V		
RUSSO GIACINTO	M	M		
RUTELLI FRANCESCO	F	V		
SACCOMANNO MICHELE	C	V		
SACCONI MAURIZIO	C	V		
SAIA MAURIZIO	C	V		
SALTAMARTINI FILIPPO	C	V		
SANCIU FEDELE		V		
SANGALLI GIAN CARLO	A	V		
SANTINI GIACOMO	C	V		
SARO GIUSEPPE	F	V		
SARRO CARLO	C	V		
SBARBATI LUCIANA	C	V		
SCANU GIAN PIERO	F	V		
SCARABOSIO ALDO	C	V		
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	V		
SCHIFANI RENATO	P	P		
SCIASCIA SALVATORE	M	M		
SERAFINI ANNA MARIA		V		
SERAFINI GIANCARLO	C	V		
SERRA ACHILLE	F	V		
SIBILIA COSIMO	C	V		
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	V		
SOLIANI ALBERTINA	F	V		
SPADONI URBANI ADA	C	V		
SPEZIALI VINCENZO	C	V		
STANCANELLI RAFFAELE	C	V		
STIFFONI PIERGIORGIO	C	V		
STRADIOTTO MARCO	F	V		
TANCREDI PAOLO	C	V		
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	V		
TOFANI ORESTE	C	V		

Seduta N. 0180 del 25-03-2009 Pagina 30

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 46	
	45	46
TOMASELLI SALVATORE	C	V
TOMASSINI ANTONIO	C	V
TONINI GIORGIO	F	V
TORRI GIOVANNI	C	V
TOTARO ACHILLE	C	V
TREU TIZIANO	F	V
VACCARI GIANVITTORE	C	V
VALDITARA GIUSEPPE	C	V
VALENTINO GIUSEPPE	C	V
VALLARDI GIANPAOLO	C	V
VALLI ARMANDO	C	V
VERONESI UMBERTO	F	V
VETRELLA SERGIO	C	V
VICARI SIMONA	C	V
VICECONTE GUIDO	C	V
VIESPOLI PASQUALE		
VILLARI RICCARDO	C	V
VIMERCATI LUIGI	C	V
VITA VINCENZO MARIA	C	V
VITALI WALTER	F	
VIZZINI CARLO	C	V
ZANDA LUIGI		V
ZANETTA VALTER	C	V

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Baldassarri, Bornacin, Caliendo, Carrara, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell'Utri, Alberto Filippi, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Pera, Pisanu, Poli Bortone, Sciascia e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività della 3ª Commissione permanente; Marcenaro e Russo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Allegrini, Belisario, Compagna, Livi Bacci, Marcucci, Randazzo e Vizzini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Cabras, per partecipare ad un incontro internazionale.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettere in data 18 e 20 marzo 2009, ha trasmesso un aggiornamento della rilevazione dei distacchi e dei permessi sindacali nel pubblico impiego, prevista dall'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riferita all'anno 2007 (*Doc. XIII- n. 1-ter Allegato/Agg.*).

Il predetto documento – che costituisce allegato alla «Relazione sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 2007» (*Doc. XIII, n. 1-ter*), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 7 ottobre 2008 – è stato trasmesso alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Mozioni

SPADONI URBANI, RAMPONI, CONTINI, TOTARO, CANTONI, STANCANELLI, CASTRO, GALIOTO. – Il Senato,

premesso che:

il Governo cinese, tramite la propria agenzia di stampa «Xinhua», ha ammesso che si sono verificati nei giorni scorsi nuovi gravi incidenti in Tibet i quali avrebbero portato a decine di arresti specie tra monaci «colpevoli» di mantenersi fedeli al proprio capo spirituale, il Dalai Lama, e all'idea di autonomia del Tibet;

il Tibet e le altre province cinesi a maggioranza tibetana continuano ad essere strettamente controllate da forze paramilitari cinesi che impediscono l'accesso agli stranieri;

il premio Nobel per la pace, Tenzing Gyatso, XIV Dalai Lama del Tibet e del popolo tibetano, ha ribadito di essere contrario alla secessione del Tibet dalla Cina e favorevole ad una soluzione che garantisca un'autentica autonomia culturale, politica e religiosa ai cittadini tibetani;

i tibetani in esilio hanno democraticamente eletto un Parlamento e un Governo;

le preoccupazioni del Governo cinese per l'unità e la stabilità interna della Cina e la richiesta conseguente di formale adesione alla politica di «Una sola Cina» hanno impedito di riconoscere vera autonomia alla

regione autonoma del Tibet ed alle contee e prefetture autonome tibetane nate dallo smembramento forzato del Tibet storico;

il Parlamento europeo il 12 marzo 2009 ha approvato una risoluzione di solidarietà al Dalai Lama,

impegna il Governo:

a chiedere informazioni circa la condizione dei detenuti tibetani nelle carceri cinesi e possibilmente a portare loro assistenza anche tramite le associazioni internazionali preposte;

a sollecitare il Governo della Repubblica popolare cinese e le autorità tibetane a riprendere il dialogo per giungere ad un Tibet unificato e realmente autonomo;

a sostenere la posizione comune dell'Unione europea a favore di una soluzione negoziata tra le parti che assicuri il massimo grado di tutela e di autonomia per preservare la cultura, le tradizioni e la religione tibetane;

a porre in atto un'azione diplomatica per permettere al Dalai Lama di effettuare il desiderato pellegrinaggio in Cina e sostenere la richiesta del Parlamento tibetano in esilio per una riunione tra il Presidente della Cina e il Dalai Lama, incontro che aumenterebbe la fiducia tra le popolazioni tibetane e cinesi.

(1-00110)

Interrogazioni

VITA, NEROZZI, D'UBALDO, MILANA, COSENTINO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 10 marzo 2009 le principali organizzazioni sindacali e numerosi partiti politici hanno firmato il «protocollo per la disciplina delle manifestazioni nelle piazze», adottato dal Prefetto di Roma Giovanni Pecoraro, in accordo con il sindaco Gianni Alemanno, al fine di individuare una serie di piazze e percorsi cittadini predefiniti, idonei ad assicurare che le numerose manifestazioni che si tengono nel centro di Roma si svolgano senza arrecare un eccessivo disagio alla fruibilità della vita cittadina e alla mobilità stradale;

il diritto di manifestare in luogo pubblico garantito dall'art. 17 della Costituzione italiana può essere vietato o impedito «soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» e non certamente sulla base di un protocollo privo di valore giuridico, destinato ad attenuare, sulla base di un accordo con i principali partiti politici e le più importanti organizzazioni sindacali, gli inevitabili disagi alla mobilità stradale cittadina prodotti dalle manifestazioni;

le autorità di pubblica sicurezza e in primo luogo il Prefetto devono, quindi, operare affinché il diritto costituzionale di manifestare possa esprimersi nel rispetto esclusivo della sicurezza e dell'incolumità pubblica; tutte le altre valutazioni riguardanti l'impatto delle manifestazioni sul traffico cittadino devono quindi effettuarsi subordinatamente a queste esigenze;

il Prefetto non può auto-attribuirsi, sulla base di una regolamentazione priva di valore giuridico, da lui adottata di concerto con il Sindaco, il potere di vietare o impedire il diritto di manifestare garantito dalla Costituzione, per gli eventuali e generici disagi che possono prodursi per «la fruibilità della vita cittadina» e per la mobilità stradale degli autoveicoli;

il 18 marzo 2009, presso l'Università di Roma «La Sapienza», le Forze dell'ordine hanno impedito agli studenti romani del movimento studentesco «Onda» di manifestare uscendo in corteo dalla città universitaria e di partecipare alla giornata di sciopero nazionale dei lavoratori della conoscenza indetto dalla Flc-Cgil contro i tagli all'istruzione pubblica decisi dal ministro Gelmini; gli studenti che volevano manifestare pacificamente sono stati oggetto di ripetute cariche da parte delle Forze dell'ordine finalizzate ad impedirne l'uscita dall'Ateneo e il cui esito è stato di sei studenti contusi, di cui due hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere: inoltre, per lungo tempo la polizia ha chiuso tutte le entrate dell'Ateneo romano impedendo a chiunque – e dunque anche a studenti e docenti estranei alla manifestazione – di uscire ed entrare nella città universitaria;

come si evince dalle dichiarazioni del Sindaco di Roma successive ai fatti indicati e come riportato da numerosi organi di stampa, la manifestazione degli studenti è stata impedita dalle Forze dell'ordine per assicurare il rispetto del protocollo adottato dalla Prefettura; un documento che d'altra parte è privo di valore giuridico e può comunque impegnare esclusivamente i soggetti firmatari ad auto-regolamentarsi promuovendo le proprie manifestazioni in determinate piazze o percorsi; non può, invece, vincolare in alcun modo tutti gli altri cittadini, e quindi anche gli studenti de «La Sapienza», che intendano farsi promotori di manifestazioni nella città di Roma e che quell'accordo non hanno sottoscritto;

nel caso specifico, il comportamento delle Forze dell'ordine all'Università «La Sapienza» si è risolto in una grave lesione del diritto di manifestare degli studenti universitari e ha di fatto generato un'ingiustificata situazione di tensione tra i manifestanti riuniti pacificamente, che avrebbe potuto, questa sì, produrre problemi per la sicurezza e l'incolumità pubblica; infine si è prodotta un'indebita limitazione della libertà di circolazione di docenti, studenti e lavoratori dell'Ateneo impossibilitati per lungo tempo ad entrare e ad uscire dalla città universitaria,

si chiede di sapere:

se e quali siano stati i comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica che hanno indotto il 18 marzo 2009 le autorità di pubblica sicurezza ad impedire agli studenti universitari riunitisi pacificamente di manifestare fuori dall'Ateneo romano;

se il Ministro in indirizzo non ritenga grave che la Prefettura di Roma impedisca il diritto di manifestare, garantito dalla Costituzione e limitabile solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, sulla base di un «protocollo», privo di qualsivoglia valore giuridico, destinato a tutelare la mobilità stradale degli autoveicoli;

se non ritenga necessario sollecitare il Prefetto di Roma al ritiro o alla sospensione immediata di un protocollo che, per l'ambiguità delle espressioni in esso contenute, sembra prefigurare – totalmente al di fuori delle norme di legge – un potere in capo alle autorità di pubblica sicu-

rezza, e al Prefetto di Roma in particolare, di vietare le manifestazioni di piazza per tutelare «la fruibilità della vita cittadina» e il traffico automobilistico.

(3-00638)

ADAMO, VIMERCATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il sistema originariamente previsto dal legislatore nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», implicava un rigido criterio matematico per l'individuazione dell'aggiudicatario in presenza di gara con il criterio del massimo ribasso;

tale meccanismo permetteva ? tramite un confronto tra la media dei ribassi avanzati dalle singole imprese e la media degli scarti calcolati tra la media dei ribassi e i singoli ribassi proposti ? che si stabilisse una cosiddetta soglia di anomalia corrispondente al valore minimo di sconto accettabile;

nel caso di gare nazionali, ovvero di importo inferiore a 5.150.000 euro, si poteva procedere all'esclusione automatica di tutte le offerte anomale ovvero prossime alla soglia di anomalia e si aggiudicava l'appalto alla prima impresa che aveva offerto il miglior ribasso non anomalo;

nel caso di gare superiori alla soglia comunitaria non si poteva né si può tuttora procedere all'esclusione delle offerte anomale, ovvero di tutte quelle imprese che hanno offerto uno sconto pari o superiore alla soglia di anomalia. In questi casi bisogna procedere alla verifica della congruità delle offerte ed è necessario quindi esaminare le giustificazioni presentate dalle imprese in relazione ad ogni singolo prezzo che costituisce la stima dei lavori e che determina la base d'asta sulla quale l'impresa ha calcolato lo sconto, con un evidente allungamento delle procedure;

l'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, ha limitato l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale agli appalti di importo pari o inferiore a un milione di euro, estendendo quindi a tutti quelli di importo superiore a un milione di euro il meccanismo della verifica della congruità;

il meccanismo della verifica delle congruità delle offerte rallenta palesemente la durata media della procedura per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria; ad esempio nel caso del Comune di Milano, dove il 90 per cento degli appalti banditi dal Comune è costituito da appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la durata media della procedura relativa ai suddetti appalti può variare dagli 88 giorni – decorrenti dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto – a 175 giorni nel caso di verifica di una sola impresa ovvero a 243 giorni nel caso di verifica di due imprese;

un problema simile si ripropone per gli appalti di fornitura e servizi tra cui devono essere ricompresi anche gli appalti attinenti all'attività di architettura ed ingegneria quali le progettazioni, le direzioni lavori o i coordinatori per la sicurezza, di importo pari o superiore a 100.000 euro;

anche per le suddette tipologie di appalti, il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, ha eliminato la possibilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale introducendo la verifica della congruità,

si chiede di sapere dal Governo:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli effetti sulle attività e procedure di valutazione delle offerte che interessano enti locali e pubblica amministrazione;

se intenda adottare apposite misure di competenza volte a rendere più celeri possibili le procedure di gara, con particolare riguardo alle procedure già indette al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

se non ritenga che una prima soluzione possibile per abbreviare i tempi delle procedure possa essere la previsione della obbligatorietà di pubblicità *on line* per tutte le procedure di gara.

(3-00639)

PEDICA. – *Al Ministro per le politiche europee.* – Premesso che:

il Centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa è una struttura in grado di ospitare fino a 381 cittadini stranieri. Nel corso del 2008, tuttavia, si sono registrate presenze notevolmente superiori al dato di massima capienza indicato, raggiungendosi, in periodi di particolare afflusso, la quota di 1.800 soggetti presenti;

la recente decisione del Ministro dell'interno, attuata con il decreto del 14 gennaio 2009, di trasferire a Lampedusa la Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato già insediata a Trapani e di trattenere nell'isola pelagica tutti i migranti che vi arrivano o che sono soccorsi da mezzi militari italiani nel canale di Sicilia sino al rimpatrio potrebbe creare le condizioni per gravi violazioni del diritto interno, del diritto comunitario e del diritto internazionale in materia di asilo;

in particolare, si potrebbe determinare una lesione del diritto alla difesa dei migranti, in quanto la situazione attuale priverebbe di fatto i richiedenti asilo che ricevono un diniego o coloro che potrebbero impugnare un provvedimento di allontanamento forzato dell'effettiva possibilità di ricorrere contro i provvedimenti di diniego, di trattenimento, o di allontanamento forzato davanti al Tribunale ordinario o al Tribunale amministrativo, alla luce del fatto che per tali casi sono previsti termini assai brevi e perentori e nell'isola di Lampedusa non esiste né un ufficio giudiziario né, tanto meno, un Commissariato di pubblica sicurezza con specifico ufficio immigrazione;

la normativa e la giurisprudenza europea hanno disposto chiaramente riguardo al dovere, da parte degli Stati membri, di garantire una tutela sostanziale del diritto alla difesa. Nello specifico, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di rilevare come in materia di rimedi effettivi l'appello debba comportare un effetto sospensivo e costituisce un dovere dello Stato assicurare una tale tutela;

per ciò che attiene alla giurisprudenza comunitaria, la decisione della Corte europea di giustizia del 1986 ricorda come, fra i principi generali dell'Unione europea, il diritto alla protezione giudiziaria effettiva sia ben definito e come la normativa dell'Unione richieda un esame giu-

diziale effettivo delle decisioni delle autorità nazionali prese in applicazione di disposizioni comunitarie;

per ciò che riguarda la normativa europea, la direttiva 2005/85/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sancisce che «È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell'articolo 234 del trattato. L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso». La medesima direttiva definisce stringenti criteri applicabili alle decisioni delle commissioni territoriali, stabilendo in particolare che «Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda sia corredata di motivazioni *de jure* e *de facto* e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa»;

sempre secondo la direttiva 2005/85/CE, devono essere previste garanzie specifiche per i richiedenti asilo o protezione umanitaria, e gli Stati membri devono provvedere affinché tutti i richiedenti asilo godano di una serie di garanzie puntualmente indicate, dalla direttiva medesima, come segue:

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 11;

b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 12 e 13 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

c) non è negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con detto Stato membro;

d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale e quando non è disponibile il gratuito patrocinio. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;

l'articolo 18 della direttiva 2005/85/CE stabilisce che gli Stati membri non possono trattenere in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri devono provvedere affinché sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale. La direttiva afferma, inoltre, il diritto ad un mezzo di impugnazione efficace in caso di diniego della domanda di asilo o protezione umanitaria, e nei casi in cui questa sia dichiarata irricevibile, anche al fine di stabilire misure cautelari;

con riferimento alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (08) 815 def) recante «Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri», l'articolo 8 di tale provvedimento, che disciplina la materia del trattenimento, stabilisce che: «Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio», mentre l'articolo 9, avente ad oggetto le garanzie per i richiedenti asilo trattenuti, afferma che «Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio». Infine, all'articolo 10, relativo alle condizioni di trattenimento di migranti e richiedenti asilo, si legge che «I richiedenti trattenuti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale, salvo ove sia necessario preservare l'unità familiare e il richiedente vi acconsenta»,

si chiede di sapere:

se, in considerazione del quadro normativo illustrato, il Ministro in indirizzo non ritenga che sussista la possibilità che la situazione di Lampedusa, anche alla luce della decisione circa il trasferimento della Commissione territoriale di Trapani per procedere ad un immediato rimpatrio dei migranti, attuata con decreto ministeriale del 14 gennaio 2009, costituisca una lesione del diritto comunitario, e comunque, più in generale, un allontanamento *de facto* dalle politiche comunitarie sull'immigrazione;

quali misure intenda assumere al fine di assicurare che ogni possibile *vulnus* del diritto comunitario e la situazione di disagio sperimentata dai migranti e dai richiedenti asilo trattenuti presso il centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa, nonché negli altri centri di permanenza temporanea, vengano sanati nel senso di accordare agli interessati le garanzie giuridiche e le condizioni materiali di accoglienza che la direttiva 2005/85/CE, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di recepimento

della stessa direttiva, nonché la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio citata sanciscono.

(3-00640)

NEGRI, SCANU, PEGORER, PINOTTI, DEL VECCHIO, SERRA, AMATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i rapporti con il Parlamento e della difesa.* – Premesso che:

il Ministero della difesa ha partecipato nei giorni dal 10 al 13 marzo 2009, con un proprio *stand*, all'iniziativa promozionale del mercato internazionale immobiliare organizzata dal Mipim presso il «Palazzo dei Festival» di Cannes;

detto evento rappresenta la più grande fiera immobiliare mondiale e coinvolge, come è riportato dagli organizzatori sul loro sito *www.mipim.com*, oltre 2.600 società espositrici provenienti da 89 diversi Paesi;

la partecipazione, secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario di Stato per la difesa, on. Crosetto, personalmente intervenuto all'iniziativa, si prefiggeva il fine di presentare a livello internazionale gli immobili di proprietà del demanio militare da valorizzare e mettere in vendita sul mercato;

in tale contesto, il sottosegretario Crosetto avrebbe dichiarato che le prime operazioni di valorizzazione e dismissione degli immobili appartenenti al demanio militare si potrebbero realizzare già entro i prossimi sei mesi e che in tale disegno si inserirebbe la costituzione della società Difesa Servizi spa, prevista da un disegno di legge attualmente all'esame della 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato (Atto Senato 1373);

il Sottosegretario avrebbe aggiunto che tutte le competenze sulle valorizzazioni degli immobili del demanio militare sono transitate, in seguito all'approvazione della legge finanziaria per il 2009, dall'Agenzia del demanio all'amministrazione della difesa, cui spetterebbe, sempre secondo le dichiarazioni del Sottosegretario, la totalità dei proventi delle valorizzazioni;

considerato che:

la questione inerente alla dismissione di parte del patrimonio immobiliare del demanio militare, da anni al centro del dibattito politico, coinvolge, secondo procedure non ancora compiutamente definite, diversi attori istituzionali tra cui il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti locali;

le dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario di Stato per la difesa avvalorano, dinanzi ad interlocutori appartenenti ad istituzioni di Paesi stranieri e ai principali operatori del settore immobiliare internazionale, una situazione in cui competenze e procedure siano già totalmente definite, in conseguenza delle quali il Ministero sarebbe l'unico interlocutore cui i soggetti interessati all'operazione di dismissione debbano far riferimento;

ad opinione degli interroganti, la prospettazione di un ruolo attivo in tale vicenda da parte della società Difesa Servizi spa, la cui costituzione ancora attende l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento, appare evidentemente prematura, poco rispettosa delle prerogative delle Camere e foriera di confusione ed incertezza,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario Crosetto;

se il Governo ritenga la partecipazione all'evento Mipim consona alla funzione e all'immagine del Ministero della difesa.

(3-00641)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la rete ferroviaria siciliana versa in condizioni drammatiche. Essa, infatti, è poco diffusa sul territorio regionale, nella maggior parte presenta un unico binario, mentre un'altra parte non è addirittura elettrificata;

la linea Palermo-Messina rappresenta una delle vie di trasporto, di passeggeri e merci, fondamentali per lo sviluppo dell'isola, poiché collega il capoluogo con tutti i paesi della costa e con il territorio continentale;

dopo tante attese e promesse, finalmente è stata individuata due anni fa la reale copertura finanziaria per avviare i lavori del tratto Termini Imerese Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo (per una tratta pari a 20 chilometri ed un costo pari a 420 milioni di euro), i cui lavori sono già in corso d'opera, mentre da circa dieci anni si attende la prosecuzione del raddoppio della linea Palermo-Messina nel tratto Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono. Tale opera è «cantierabile» ed è inoltre inserita tra quelle da realizzare «prioritariamente», come risulta nel programma varato dal Ministero delle infrastrutture il 16 novembre 2006;

i Sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali di Cefalù e delle Madonie, unitamente al comitato cittadino «Cefalù-Quale Ferrovia», seguono civilmente e costantemente l'*iter* progettuale e realizzativo, per il funzionale e armonico inserimento del raddoppio ferroviario nel territorio della cittadina normanna, anche in funzione della realtà circondariale del Parco regionale delle Madonie;

la grave crisi occupazionale che investe l'area del secondo polo turistico della Sicilia e dei comuni delle Madonie è aggravata dal mancato finanziamento – da parte del Consiglio dei ministri e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, attraverso le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – del lotto Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono (con un'estensione di 12 chilometri ed un costo di 540 milioni di euro);

la totale copertura finanziaria della tratta ferroviaria Termini Imerese Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono (di 32 chilometri, per un costo di 96 milioni di euro) si fa risalire alla fine del 2004, come ripetutamente asserito da Rete ferroviaria italiana (Rfi) e come ha ribadito il Ministro delle infrastrutture – il 28 novembre 2006 – rispondendo ad un'interrogazione parlamentare presentata dai senatori Ferrante e Fazio;

si sono registrati ripetuti e, a giudizio dell'interrogante, incomprensibili rinvii nell'espletamento della gara di appalto e quindi nell'inizio dei lavori della Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono, nonostante le reiterate assicurazioni (sistematicamente disattese) da parte di Rfi circa l'avvio dell'attività negoziale, prima prevista per il mese di luglio del 2005 e, successivamente, entro gennaio 2007;

la mancata contemporanea realizzazione della nuova linea a doppio binario sull'intero territorio della cittadina balneare di Cefalù e delle Madonie costituisce di fatto una palese e ingiustificata violazione delle prescrizioni volute dalle amministrazioni e dai Consigli comunali inserite nelle delibere di approvazione del parere sul Progetto di massima – Studio di fattibilità (n. 101 del 17 settembre 2001) e del Progetto definitivo (delibera n. 98 del 15 luglio 2003);

le sopraindicate prescrizioni sono state condivise da Italferr e da Rfi e fatte proprie anche nella Conferenza dei servizi del 3 ottobre 2003, con la sottoscrizione dell'«Atto di Assenso n. 10 – Comune di Cefalù», peraltro interamente reiterate dal Consiglio comunale di Cefalù nella delibera di approvazione della variante al progetto definitivo, assunta nella seduta del 26 luglio 2005, n. 130;

i rinvii nella realizzazione del secondo lotto rispetto al primo non rendono immediatamente e pienamente «funzionale» e fruibile l'intera tratta Termini Imerese Fiumetorto-Cefalù–Castelbuono, con considerevoli ulteriori disagi per le popolazioni madonite, creando inoltre insostenibili condizioni di vivibilità per residenti e turisti che gravitano su Cefalù e dintorni, a causa anche dei quattro passaggi a livello che ricadono nel centro abitato e nelle aree di espansione urbana e turistico-residenziali;

la Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono non è un «binario morto» o un semplice, anche se importantissimo, collegamento metropolitano tra Cefalù e le Madonie (in prossimità del confine est della provincia di Palermo) con Palermo e l'aeroporto di Punta Raisi, ma è soprattutto una tratta di fondamentale rilevanza strategica infrastrutturale ed economica per la Sicilia e l'Europa, in quanto lo stesso segmento ferroviario fa parte integrante di, ed è pertanto coincidente con: il Corridoio transeuropeo n. 1 Berlino-Palermo; il tracciato del Progetto n. 1 del TEN-T (Trans European Network Transport), adottato nell'aprile del 2004 con decisione della Commissione europea n. 884/2004/CE, asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Messina-Palermo; la linea ferrata che si sviluppa lungo la dorsale tirrenica Palermo-Messina e il programmato nuovo doppio binario Palermo-Castelbuono-Catania-Messina;

il mancato appalto ed inizio dei lavori della Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono dimostra che la Sicilia – contrariamente alle frequenti (e spesso fondate) accuse che vengono mosse alla sua classe politica per l'incapacità di spendere le risorse assegnate – di fatto, in questa occasione, non viene messa nelle condizioni di operare concretamente e di assumersi le proprie responsabilità. Non a caso, la tratta ferroviaria in questione – pur essendo «immediatamente cantierabile» e tra le opere da realizzare «prioritariamente» e a fronte di una sbandierata «copertura finanziaria», che risale alla fine del 2004 – nella sostanza ancora oggi non può essere appaltata in quanto gli stessi finanziamenti assegnati (solo fittiziamente) vengono sistematicamente distratti e spostati dal Governo nazionale per infrastrutture da realizzate altrove,

si chiede di sapere se e con quali misure il Governo intenda sbloccare l'assegnazione dei fondi per la realizzazione della tratta Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono.

(3-00642)

BIONDELLI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

sullo stabilimento gozzanese della Bemberg, in provincia di Novara, produttrice di uno dei fili tessili più famosi nel mondo, si è abbattuta una «tebola» pesantissima: oltre alla chiusura della fabbrica con gravi ripercussioni sui posti di lavoro per i 400 dipendenti, anche la scoperta del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria locale di Novara di giacenze di amianto trovato in grande quantità abbandonato nello stabilimento gozzanese, quantità che in Piemonte risulterebbe essere seconda solo al caso della Eternit di Casale Monferrato;

l’intervento del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) è avvenuto su richiesta degli operai avanzata da diverso tempo, in tempi non sospetti, in tempi cioè in cui il rischio di chiusura definitiva dello stabilimento era ancora lontana;

dalle dichiarazioni rilasciate del dirigente responsabile dello Spresal, dottor Calò, che afferma «nello stabilimento della Bemberg vi sono grandi quantità di amianto. Ce n’è dappertutto. In tutti gli impianti. Dai rilievi che abbiamo fatto si capisce che non è mai stato fatto niente oppure che gli interventi fatti lasciano molto a desiderare. Abbiamo ritrovato dell’amianto occultato in malo modo, buttato in magazzino o in un altro locale in disuso. Amianto rimosso e posto in depositi abusivi. Ovviamente stiamo parlando ancora di campionamenti prelevati in virtù del fatto che il risultato delle analisi le avremo solo fra alcune settimane, ma il materiale lo conosciamo bene e non escludo che queste confermeranno i sospetti»;

si ricorda che il mesotelioma, detto anche asbestosi (da asbesto, più noto come amianto), si manifesta anche dopo decenni dall’effettiva esposizione alle polveri della sostanza;

la preoccupazione serpeggia in maniera diffusa ormai fra tutti gli operai e si è estesa anche alla popolazione gozzanese e limitrofa, in virtù del fatto che l’amianto è stato trovato anche all’aperto rinchiuso in sacchi rotti, popolazione memore della tragica vicenda nel casalese che vede ancora oggi morire persone affette da tale tumore pur essendo cessata la produzione ormai da tantissimi anni,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative e interventi intenda immediatamente porre in essere il Ministro in indirizzo per la salvaguardia e tutela della salute dei lavoratori e della popolazione interessata già colpita duramente dalla perdita dei 400 posti di lavoro.

(3-00643)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI. – *Al Ministro dell’interno.* – Premesso che:

alle ore 3,30 di domenica 22 marzo 2009 in via Pietralata a Bologna davanti alla sede della Lega Nord è esploso un ordigno rudimentale che ha provocato gravi danni;

l'esplosione avrebbe potuto ferire anche le persone, ma per fortuna in quel momento nessuno si trovava nelle vicinanze;

nel passato recente a Bologna vi sono stati altri episodi nei quali sono esplosi ordigni simili a questo o si sono prodotti danneggiamenti nei confronti di obiettivi di natura politica;

nel dicembre 2003 un pacco-bomba fu recapitato a casa del presidente Romano Prodi, anche in quel caso senza conseguenze per le persone;

gli autori di questi atti violenti vanno individuati e perseguiti con decisione per stroncare ogni tentativo di alimentare un clima di odio e di tensione,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per favorire la sollecita individuazione degli autori dell'atto terroristico compiuto ai danni della sede della Lega Nord di Bologna, e degli altri episodi analoghi accaduti nel recente passato in quella città.

(3-00637)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELLA SETA, BIONDELLI, CECCANTI, LEDDI, MARCENARO, MARINO Mauro Maria, NEGRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

numerosi comuni piemontesi, in particolare nelle province di Torino e di Cuneo, hanno subito danni consistenti per effetto delle intense e ripetute nevicate del novembre e dicembre 2008;

in base ad una stima iniziale, tali danni ammontano a 447 milioni di euro, in parte già anticipati da Comuni, Comunità montane e Province piemontesi;

nonostante il tempestivo impegno della Regione Piemonte nel rilevare, definire e comunicare all'amministrazione centrale competente le caratteristiche e l'ammontare complessivo degli oneri in questione, ad oggi il Governo non ha dato risposte né tanto meno assunto impegni; anzi, risulterebbe l'intenzione di stanziare soli 85 milioni di euro per i danni sofferti da tutte le regioni italiane a causa delle nevicate dell'inverno scorso. Ciò, se fosse vero, comporterebbe una situazione insostenibile anche dal punto di vista dei bilanci, in quanto numerosissimi enti non dispongono della capienza necessaria a coprire le spese anticipate per fronteggiare l'emergenza;

come evidenziato dall'Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani (Uncem), tali difficoltà si sommerebbero ai problemi di bilancio già notevolissimi derivati ai Comuni e alle Comunità montane dai recenti tagli ai trasferimenti finanziari verso gli enti locali;

per sollevare l'attenzione sui gravi problemi di tanti comuni di montagna piemontesi, l'Uncem piemontese ha tenuto il 23 marzo un'assemblea degli amministratori dei territori montani colpiti dai danni delle nevicate,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda immediatamente attivarsi per individuare le risorse necessarie per garantire

gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza nelle zone del Piemonte colpite dagli eventi nevosi.

(4-01315)

PALMIZIO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

presso il Teatro comunale di Bologna da diversi mesi si sta assistendo ad un acceso confronto tra il sovrintendente e direttore artistico Marco Tutino, da una parte, e i lavoratori e le organizzazioni sindacali, dall'altra, sulla gestione del Teatro stesso, sui reali dati di bilancio per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio;

la Sovrintendenza ed il Presidente del Consiglio di amministrazione del Teatro comunale nonché Sindaco di Bologna Sergio Cofferati hanno di fatto interrotto le relazioni sindacali dopo che più volte si sono rifiutati di fornire i dati di bilancio che da più parti sono stati insistentemente richiesti per capire l'entità del *deficit* nel quale si dibatte il Teatro comunale di Bologna;

la quasi totalità dei lavoratori del Teatro comunale di Bologna ha preso atto del comportamento di totale chiusura del sovrintendente Tutino con la richiesta di rimozione dello stesso Tutino;

il Sindaco, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione del Teatro comunale di Bologna, ha più volte promesso di incontrare le organizzazioni sindacali per discutere dello stato del Teatro e soprattutto del suo futuro, salvo poi posporre la data di tali incontri, ad avviso dell'interrogante adducendo futili pretesti;

anche nel settore della lirica, così come in ogni altro settore, lo strumento dello sciopero è l'*extrema ratio* alla quale ricorrono le organizzazioni sindacali per richiamare l'attenzione su situazioni di particolare gravità o per sollecitare la ripresa di un dialogo quando la controparte rifiuta ogni tipo di rapporto;

le organizzazioni sindacali hanno proclamato, nell'ambito di un pacchetto di scioperi ampiamente annunciati a fronte del perdurare del clima di chiusura da parte del Consiglio di amministrazione e della Sovrintendenza, l'astensione dal lavoro per le recite de «La gazza ladra», per le giornate del 22, 24, 26 e 27 marzo 2009 in corrispondenza della prima, seconda, terza e quarta recita dell'opera attualmente in cartellone al Teatro;

in data 21 marzo 2009 è stata affissa nella bacheca delle comunicazioni al personale da parte della Sovrintendenza un avviso a firma del Direttore dell'Area gestionale e del personale dottor Pier Giorgio Righi nel quale si informava che «a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali per il giorno 22 marzo 2009, le prestazioni del personale presente e direttamente addetto allo spettacolo risulteranno necessariamente inutilizzabili, quindi non potranno essere retribuite»,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali reputi, sulla base di quanto scritto nel volantino sopracitato, legittimo o illegittimo il comportamento della Sovrintendenza del Teatro comunale di Bologna e, nel

caso di illegittimità, se non legga in tale presa di posizione un comportamento antisindacale da parte della Sovrintendenza;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga, alla luce del perdurante stato di totale caos sui conti del Teatro comunale di Bologna unitamente ad un clima totalmente deteriorato tra l'attuale Sovrintendenza e i lavoratori del Teatro stesso, di farsi promotore in prima persona di un'azione decisa per garantire le risposte che non solo i lavoratori chiedono da diversi mesi e per consentire di proseguire l'attività di quello che è il più importante soggetto culturale della regione Emilia-Romagna.

(4-01316)

DI GIOVAN PAOLO, BOSONE. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

da qualche tempo è presente, specie nel Nord-Italia, un'offerta formativa da parte di scuole e società scientifiche di medicina estetica anche per odontoiatri consistente in corsi e congressi che riguardano fondamentalmente l'estetica delle labbra e del viso con utilizzo di tecniche invasive quali l'inoculo, mediante siringhe, di materiali riassorbibili sottocute;

al riguardo non c'è una normativa precisa che regoli e quindi permetta o neghi chiaramente agli odontoiatri l'utilizzo di queste tecniche, impegnative tanto quanto l'inoculazione di anestetici e vasocostrittori o l'esercizio della chirurgia orale, ortognatodontica e maxillo-facciale già consentite all'odontoiatra e addirittura oggetto di formazione specifica *post lauream* in apposite scuole di specializzazione universitarie e, quindi, parte integrante dell'attività lavorativa per un numero di odontoiatri sempre maggiore;

al riguardo, la legge n. 409 del 1985, istitutiva della professione di odontoiatra, all'art. 2 recita: «Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie ed anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti» e permette, quindi, di estendere al di là del cavo orale l'area di interesse chirurgico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per la parte relativa alla pubblica sanità, ritenga lecita un'indicazione formale, considerando che intraprendere questa ulteriore specializzazione (che ad oggi sembrerebbe possibile, in assenza di specifico diniego) significherebbe per molti professionisti del settore una scelta impegnativa in termini di investimento economico sulla propria struttura (studio o ambulatorio).

(4-01317)

FILIPPI Marco. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 5 gennaio 2009, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 3, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

il suddetto decreto reca una serie di norme che vanno a modificare profondamente la tradizionale struttura organizzativa del Ministero;

il Dipartimento dei trasporti aereo e marittimo del suddetto Ministero, che ha finora rivestito un ruolo di primaria importanza strategica per

il Paese, è stato soppresso, a giudizio dell'interrogante senza fornire adeguate motivazioni nel merito;

constatato che:

a due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento i contratti dei Direttori generali dei vari Dipartimenti non sono ancora definiti. Nel frattempo, è stata sottoscritta una serie di contratti per l'assunzione di personale esterno all'amministrazione, con funzioni di direttore di Dipartimento, che presumibilmente prenderanno il posto di vari dirigenti di ruolo del Ministero, che hanno maturato nel tempo competenze ed esperienze non facilmente sostituibili;

la stessa Corte dei conti ha sollevato forti perplessità sulla vicenda, che ha palesemente recato pregiudizio alla posizione di decine di direttori di ruolo del Ministero, ponendosi in contrasto con i principi di buona amministrazione e trasparenza;

la vicenda, oltre a dimostrare, a giudizio dell'interrogante, l'incapacità di gestione di un dicastero così importante e strategico per l'intera economia nazionale, sta creando forti malumori all'interno della struttura del Ministero, che di fatto risulta ora completamente bloccato;

preso atto che:

la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta paralizzata da mesi, tanto da impedire lo sviluppo delle varie attività strategiche del dicastero;

con una direttiva del Ministro, del mese di febbraio 2009, due Capi Dipartimento sono stati ridotti a meri coordinatori;

tenuto conto che:

le vicende descritte in premessa sono, a giudizio dell'interrogante, di natura del tutto simile a quelle che hanno visto protagonista il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

in data 6 febbraio 2009, due direttori del Ministero dell'ambiente hanno vinto il ricorso al TAR, presentato in conseguenza della loro sostituzione, non adeguatamente giustificata, attuata nei loro confronti dall'allora ministro Altero Matteoli, rispettivamente dal ruolo di Direttore generale del Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e da capo del Dipartimento sviluppo sostenibile;

in conseguenza della sentenza del TAR i due dirigenti del Ministero dell'ambiente avranno ora diritto al risarcimento dei danni, alla corresponsione degli stipendi arretrati e dei relativi conguagli,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulla vicenda descritta in premessa;

se ritengano opportuno ed economicamente sostenibile sostituire personale dirigenziale di ruolo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con esperienza e qualifiche professionali riconosciute e maturate nel tempo, con personale esterno al medesimo Ministero privo di adeguati requisiti professionali;

se siano in grado di valutare il possibile danno erariale che potrebbe derivare al bilancio dello Stato in caso di ricorso del personale di-

rigenziale di ruolo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sostituito nel ruolo e nelle funzioni da personale esterno al medesimo dicastero.

(4-01318)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

come segnalato agli interroganti dagli studenti della Cellula di Genova dell'associazione Coscioni, secondo l'articolo di Gaia Piccardi pubblicato sul «Corriere della Sera» del 20 marzo 2009, dal titolo «Erba thriller, Salgono a sei i casi di Sla legati allo stadio di Como, veleni e vernici nel mirino», sarebbero sei i calciatori ed ex calciatori della società Como Calcio 1907 che si sarebbero allenati per anni sul prato dello stadio Giuseppe Sinigaglia, e che avrebbero contratto la malattia sclerosi laterale amiotrofica – Sla (Stefano Borgonovo, Adriano Lombardi, Maurizio Gabana, Celestino Meroni, Albano Canazza, Piergiorgio Corno) durante gli ultimi 30 anni;

secondo il medesimo articolo, la tipologia dell'erba dello stadio Giuseppe Sinigaglia della società Como Calcio 1907 potrebbe essere in correlazione con la genesi della mortale malattia Sla;

un'altra ipotesi proposta dalla giornalista farebbe risalire ai primi del '900, ai tempi della bonifica della zona paludosa alla foce del torrente Cosia, l'ipotetica contaminazione dello stadio Sinigaglia di Como che sarebbe alla base dell'alta incidenza di Sla tra i giocatori che ne frequentavano il campo, ovvero quando i barconi carichi di rifiuti tossici (cadmio, cromo, piombo, manganese, nichel) provenienti dalle fonderie di Dongo attraccavano nelle immediate vicinanze di dove sarebbe sorto lo stadio;

lo stesso articolo riporta testimonianze secondo cui la stessa erba dello stadio conterrebbe fungicidi a base di formaldeide, potentissimo antibatterico, che genererebbe effetti neurotossici sull'essere umano;

secondo l'articolo di Lorena Rondinone pubblicato su Voceditalia.it dal titolo «Como: erba killer sotto accusa», sia in corso un'inchiesta portata avanti dal pubblico ministero Raffaele Guariniello, in merito ai 40 casi di sclerosi laterale amiotrofica che hanno colpito altrettanti ex calciatori in Italia, ed in particolare sui sei casi di giocatori che hanno giocato nello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo si sia attivato con opportune ricerche al fine di comprendere le cause alla base dell'anomala epidemia di sclerosi laterale amiotrofica tra gli ex calciatori italiani, e in particolare dell'alta incidenza di questa patologia tra chi ha praticato tale attività presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como;

se non si intenda, a tal fine, avviare accurate indagini per verificare la presenza di sostanze tossiche negli ambienti dello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como e degli altri stadi presenti nel territorio italiano.

(4-01319)

GHIGO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

lo scorso sabato, 21 marzo 2009, a Torino, secondo quanto riportato da «La Stampa», gli anarchici dei centri sociali hanno preso di mira il

Ristorante del Cambio di piazza Carignano, simbolo del lusso torinese, irrompendo al suo interno;

sei giovani vestiti di nero e incappucciati hanno imbrattato di sterco i locali del ristorante, lanciato in aria volantini contenenti *slogan* contro i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) e, infine, sono fuggiti al grido di «libertà per gli immigrati!» facendo perdere le loro tracce;

considerato che secondo notizie di stampa, inoltre, gli anarchici torinesi condurrebbero da mesi azioni contro i CIE, con scritte sui muri, lancio di uova marce, volantinaggio e cortei,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se siano stati individuati gli autori degli atti vandalici verificatisi a Torino e, in particolare, se siano stati identificati i responsabili dell'episodio occorso al Ristorante del Cambio;

se sia a conoscenza di quanti siano gli anarchici aderenti ai centri sociali e se siano note le loro generalità;

se intenda intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di prevenire il ripetersi di episodi quali quelli sopra riportati.

(4-01320)

GRAMAZIO, CALIGIURI, PARAVIA, CIARRAPICO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

sono passati ormai quasi tre anni da quando l'ex associazione Anni Verdi è stata messa in liquidazione e nonostante le promesse e l'interessamento dell'ex assessore on. Battaglia, del Vice Presidente della Regione on. Montino, del sub-Commissario dottor Morlacco, del neodirettore dei Servizi sanitari regionali dottor Grippa, per la stabilizzazione dell'attività assistenziale prestata presso i centri dell'associazione a Roma, la cui situazione ad oggi è diventata drammatica.

i centri sono occupati dai lavoratori che non percepiscono lo stipendio e che denunciano con striscioni e bandiere una situazione diventata quasi ingovernabile;

in questa situazione, gli utenti delle strutture tornano a casa sconvolti e manifestano il loro disagio mettendo in atto tutti quei comportamenti problematici di cui sono capaci;

i genitori degli utenti delle strutture non riescono a comprendere i motivi che impediscono l'attuazione di una soluzione definitiva e duratura che garantisca ai loro figli l'identico trattamento attualmente riservato a tutti i disabili degli altri centri, ponendo fine al lunghissimo periodo di tempo in cui sono stati discriminati a causa della mancanza di decisioni da parte delle stesse Istituzioni, che invece avrebbero dovuto tutelarli;

i genitori degli utenti dei vari centri hanno sentito la necessità di creare una rappresentanza organizzata (associazioni o comitati) che potesse dialogare con i nuovi gestori, al fine di esprimere pareri e formulare proposte, istanze e quesiti nell'interesse delle persone assistite e degli

stessi familiari, oltre a formulare il proprio parere in merito a tutti quei provvedimenti diretti a modificare la natura, la struttura o l'organizzazione dei servizi al solo fine di migliorarne la qualità;

in taluni centri, sono nate più rappresentanze organizzate di genitori degli utenti, come ad esempio nei centri di Santa Severa (Roma) e di via Sbricoli attualmente gestiti dalla cooperativa Unisan;

per i centri semiresidenziali di via Dionisio e di via Majorana, in cui, tra l'altro, gli utenti sono i più numerosi, le rispettive uniche associazioni di genitori annoverano tra i propri soci la quasi totalità delle famiglie degli utenti, ed anche qualche familiare associato appartenente ad altri centri;

recentemente sono state sentite tutte le famiglie associate degli utenti di via Dionisio e di via Majorana, in merito al livello di soddisfazione circa la gestione operata fino ad oggi da parte rispettivamente delle cooperative Nuova Sair e Osa. La maggior parte dei familiari che hanno partecipato anche alle varie manifestazioni sotto la sede della Regione Lazio, per sollecitare l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire la regolarità dei pagamenti da parte delle ASL, si sono espressi favorevolmente alla conferma delle due cooperative Nuova Sair ed Osa per la gestione dei Centri di via Dionisio e di via Majorana, avendo apprezzato soprattutto l'apertura mostrata nel coinvolgimento delle famiglie degli utenti nella gestione e nell'accettazione di pareri, proposte, istanze e quesiti formulati dagli stessi familiari;

considerato che nel centro di via Dionisio:

a) è stato creato il comitato di partecipazione composto da due rappresentanti dei genitori, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante del gestore e dal Direttore sanitario del centro, con lo scopo di concorrere al funzionamento del servizio e garantire un rapporto costante tra il gestore, i genitori, gli utenti, il personale educativo e riabilitativo, i servizi sociali del relativo Municipio e l'azienda ASL; ad oggi sono state effettuate circa venti riunioni tutte verbalizzate;

b) è stata effettuata la redazione di nuove cartelle cliniche aggiornate, per tutti gli utenti e sono stati effettuati più colloqui tra l'*équipe* medica e le famiglie degli utenti stessi per verificare e completare la revisione di ogni singola cartella e per stabilire il progetto terapeutico per ciascun utente, condiviso con la famiglia. Il progetto terapeutico ha di norma una durata annuale e viene sottoposto a verifica ogni sei mesi in apposite riunioni tra l'*équipe* riabilitativa e la famiglia dell'utente; si spera che in futuro le verifiche possano essere eseguite almeno ogni quattro mesi;

c) è stato attivato il servizio gratuito con intervento presso il centro dell'ortoambulanza dell'unità operativa domiciliare della Società italiana maxillo odontostomatologica (SIMO) per la cura di tutte le problematiche odontoiatriche degli utenti;

d) è stato definito sin dal mese di marzo 2007 il protocollo di intesa con la scuola elementare di via Merope in base al quale gli utenti in età scolare (pari a 14), suddivisi in gruppi per tre volte a settimana per

ciascun gruppo e, per due ore giornaliere, si recano presso la scuola elementare, per realizzare l'integrazione con gli altri ragazzi della scuola;

e) sia nell'estate del 2007 che nell'estate del 2008 sono stati organizzati i soggiorni estivi per tutti gli utenti presso l'albergo «Oasi Francescana» di Vicovaro. I soggiorni si sono protratti nei mesi di luglio ed agosto suddivisi in quattro distinti turni quindicinali, con una presenza media per ogni turno di circa 50 utenti;

f) è in fase di esecuzione il servizio di volontariato formato dai familiari degli utenti e già nel mese di marzo 2008 è stato organizzato un corso con personale qualificato della protezione civile, a cui ha partecipato un primo gruppo di 11 genitori che hanno aderito per primi all'iniziativa, a seguito del quale è stata rilasciata a tutti i partecipanti una tessera sociale della Protezione civile con foto ed un'ulteriore tessera di volontario sempre con foto dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS);

g) è in esecuzione da circa un anno il progetto di assistenza psicologica alle famiglie degli utenti del centro con lo scopo di prevenire che l'*handicap* si strutturi oltre i confini della disabilità e di accrescere il benessere del paziente disabile attraverso interventi sul suo contesto relazionale di riferimento, ossia la famiglia;

h) è stato autorizzato dalla Provincia di Roma con deliberazione n. 258/6 del 13 febbraio 2008 un contributo per la realizzazione del progetto «educare con lo sport», al fine di consentire la ripresa dell'attività di ipoterapia;

i) nell'anno 2008 sono state iniziate molte attività sportive che vengono svolte prevalentemente all'esterno, quali la piscina, il calcetto, le bocce e l'atletica e tali attività sono state riproposte anche per il 2009;

l) sono stati acquistati dal consorzio 12 nuovi pulmini per sostituire i mezzi precedentemente utilizzati che avevano percorso mediamente più di 700.000 chilometri ed erano in uno stato di conservazione assolutamente precario;

considerato, inoltre, che nel centro di via Majorana, oltre ad essere stati ripristinati tutti i servizi assistenziali e riabilitativi sospesi nel periodo di vacanza (7 luglio-31 agosto 2006 gestione diretta ASL), sono stati realizzati nuovi progetti:

A. la piscina, che, oltre ad avere importanti aspetti ludici e ricreativi molto graditi dai ragazzi, è un vero e proprio trattamento riabilitativo. I ragazzi sono regolarmente seguiti, oltre che dagli assistenti di base, da personale specializzato quale un istruttore di nuoto, un fisioterapista e uno psicologo. L'attività è svolta da 13 utenti su tre turni in larga parte con problemi neuromotori;

B. la palestra, esterna al centro e dotata di tutte le attrezzature, è rivolta a 10 utenti su due turni con problemi sia neuromotori sia psichici. Un istruttore, un fisioterapista e uno psicologo seguono i ragazzi in questa attività;

C. si sta realizzando una rappresentazione di una *pièce* con la partecipazione di una decina di utenti in qualità di attori. La rappresentazione avrà luogo in un teatro nei pressi del centro la seconda metà di aprile;

D. è stata organizzata la terapia occupazionale ed è stato assunto *ad hoc* un terapeuta specializzato ed esperto. Il servizio è stato dotato anche di una piccola cucina usata dai ragazzi;

E. è ormai in fase di realizzazione avanzata un progetto pilota integrato con la scuola dell'obbligo e il territorio urbano per adolescenti affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo e disturbi comportamentali;

F. l'utilizzo delle stimolazioni multisensoriali per utenti gravemente compromessi;

G. nelle prossime settimane inizieranno nuovi progetti quali: la fattoria sociale, un progetto prevede un corso di giardinaggio ed orticoltura di 720 ore per 12 utenti con l'obiettivo di lungo termine di un inserimento nel mondo del lavoro (protetto); un laboratorio d'arte con corsi di calligrafia e pittura tenuti da una maestra d'arte, per 10 utenti integrati con ragazzi normodotati; potranno realizzare anche visite guidate e pittura dal vivo; un corso di informatica di primo livello per tre utenti (patente europea) presso la biblioteca comunale del quartiere Corviale; «Famiglia», istituzione di un servizio rivolto ai genitori e alle famiglie finalizzato al sostegno nell'affrontare i numerosi problemi legati alla presenza di un figlio disabile; un corso di teatro, curato dalla logopedista e dallo psicologo, che diventerà una delle attività stabili del centro;

tutto quanto sopra realizzato è stato frutto di un notevole impegno, di forza e di tempo, da parte delle organizzazioni costituite dai genitori, soprattutto perché la gestione di questi tre anni è stata sempre costellata di grandi e gravi problemi connessi con la precarietà della situazione, mai stabilizzata da parte degli organi regionali preposti;

le organizzazioni dei familiari hanno dovuto manifestare ogni volta davanti alle Regione con i figli disabili, per ottenere di essere ricevuti ed ascoltare promesse da parte dell'assessore Battaglia, del vice presidente Montino, del consigliere Foschi, del responsabile dell'ufficio rapporti istituzionali della Vice Presidenza Aloia, del Presidente della Commissione consiliare permanente sanità Canali, ed ultimi in ordine di tempo, del sub-commissario Morlacco e del neodirettore dei Servizi sanitari regionali Grippa, promesse fino ad oggi normalmente disattese;

Con la delibera del 17 settembre del 2008 la Giunta regionale si è impegnata ad adottare alcune «misure atte a superare il presente stato di criticità» prendendo finalmente coscienza che persiste uno stato di criticità che pesa sulle spalle degli utenti e dei familiari oltre che su quelle dei lavoratori; fissando «il termine del 15 dicembre 2008 entro il quale gli uffici competenti dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità delle prestazioni attraverso il rilascio dei titoli idonei al Consorzio Ri.Rei., sussistendone i presupposti, ovvero, in difetto, attraverso altre soluzioni nel rispetto delle normative vigenti», prendendo finalmente coscienza anche in questo caso che le prestazioni attualmente non sono erogate regolarmente;

anche quanto deliberato dalla Giunta regionale è stato totalmente disatteso e ad oggi nessun organismo regionale si è sentito in dovere di informare le famiglie degli utenti circa le ragioni della mancata applicazione di quanto autonomamente stabilito dalla stessa Giunta;

le famiglie degli utenti vogliono fermamente che il lavoro realizzato fino ad oggi con le cooperative Nuova Sair ed Osa, con grande fatica e tra tante difficoltà, non venga sprecato e che chiunque in futuro dovesse assumere la gestione dei due centri di via Dionisio e di via Majorana sappia che quanto realizzato è espressione anche della volontà dei genitori degli utenti e dovrà rappresentare assolutamente, per chiunque, la base di partenza per il prosieguo dell'attività;

qualsiasi gestore individuato (anche se, a giudizio degli interroganti venendo meno al buonsenso, diverso dagli attuali) dovrà mostrare anche alle associazioni dei genitori, di possedere un vero e valido progetto da porre in essere, in cui dovrà apparire evidente il ruolo primario riservato ai genitori nella partecipazione alla gestione, che per gli stessi genitori rappresenta l'unica certezza per esercitare un effettivo controllo della gestione, contrariamente a quanto è stato fatto dalle ASL anche negli ultimi anni, nella gestione dell'ex associazione Anni Verdi (che ha portato a scoprire, per esempio, che molti locali del centro di via Dionisio, dove venivano svolte attività e che tutti i genitori da più di dieci anni normalmente frequentavano, non erano autorizzati né possedevano i requisiti per esserlo, così come scoperto dalla ASL RM B solo nel mese di settembre 2008),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile e doveroso accertare, per quanto di propria competenza, i fatti richiamati in premessa e, nel caso in cui sia comprovato un comportamento illecito della Regione Lazio, agire nelle sedi competenti per ottenere una soluzione della richiamata vicenda.

(4-01321)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00641, dei senatori Negri ed altri, su alcune dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto in relazione alla dismissione di immobili della difesa;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00639, dei senatori Adamo e Vimercati, sulle procedure di gara per l'affidamento e l'appalto;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00643, della senatrice Biondelli, sulla chiusura di una fabbrica in provincia di Novara, ove è presente amianto;

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

3-00640, del senatore Pedica, sul rispetto delle norme comunitarie sui richiedenti asilo nel Centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 178ª seduta pubblica, del 24 marzo 2009, a pagina 185, sostituire l'intervento della senatrice Della Monica con il seguente:

«Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica in sede di illustrazione degli emendamenti agli articoli del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368

L'emendamento 1.39 intende inserire anche l'articolo 3 della Costituzione tra i principi costituzionali alla cui osservanza si richiama il disegno di legge. La precisazione è importante per varie ragioni. In primo luogo, perché il riferimento espresso a tali norme costituzionali consente di assumerle quali parametri ermeneutici alla cui stregua interpretare le singole disposizioni del disegno di legge.

A tal fine, è opportuno includere anche l'articolo 3 della Costituzione tra tali parametri interpretativi, in quanto i principi di eguaglianza, ragionevolezza e pari dignità sociale rappresentano alcuni tra i criteri fondamentali cui la legge deve ispirarsi.

Non a caso, la sentenza della CEDU resa nel 2002 in re *Pretty v. Queen, United Kingdom*, ha evidenziato proprio l'esigenza di garantire il diritto all'autodeterminazione terapeutica anche nei confronti di coloro che versino in stato di incapacità o che comunque siano impossibilitati a provvedere a se stessi, in quanto affetti da patologie che li rendono dipendenti da altri.

L'emendamento 1.173 interviene sulla parte dell'articolo 1, nella quale si afferma che la legge «garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

Si propone quindi di riconoscere come prioritaria, ai fini della disciplina del consenso informato e della garanzia della libertà di autodeterminazione terapeutica, non già l'alleanza terapeutica (che è solo una conseguenza del rispetto del principio della libertà di cure) ma invece l'osservanza della volontà univocamente espressa dal paziente in ordine ai trattamenti sanitari che lo riguardano.

È infatti questo il fondamento dell'alleanza terapeutica e non viceversa, come dimostra la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (confronta, ad esempio, Cassazione, Sezioni Unite, n. 2437/2008 e Sezione IV, n. 37077/2008; Corte Costituzionale 438/2008), che ha attribuito all'alleanza terapeutica la funzione di superare quella concezione paternalistica della medicina quale attività di per sé autolegittimantesi in virtù della sua utilità sociale.

Tuttavia, in questa prospettiva, non si è mancato di sottolineare come l'alleanza terapeutica non rappresenti un fine in sé, ma il presupposto per garantire al meglio il rispetto

della volontà del paziente, quale espressione della libertà di autodeterminazione della persona in ordine ai trattamenti sanitari che la riguardano.

Se è questo, quindi, il bene giuridico finale da tutelare, è evidente come sia scorretto attribuire all'alleanza terapeutica il valore prioritario di interesse protetto, essendo esso unicamente funzionale alla garanzia della libertà di autodeterminazione individuale. Dovrebbe essere quindi questo e non l'alleanza terapeutica il bene giuridico espressamente richiamato dalla norma.

L'emendamento 1.206 mira a rendere la norma costituzionalmente legittima sotto il profilo del rispetto dei principi di tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice, espungendo l'inciso che rischia di rendere l'articolo 1, comma 1, lettera e), incompatibile con tali principi.

Infatti, e come si è già sottolineato nella pregiudiziale presentata dal PD, desta perplessità il richiamo, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera e), alle norme incriminatrici di taluni delitti contro la persona previsti dal codice penale, nella misura in cui il riferimento ad «ogni forma» di eutanasia o di assistenza o aiuto al suicidio sembrerebbe estendere la sfera di applicazione delle fattispecie, senza tuttavia disciplinare le relative condotte, con il rischio, che ne consegue, della violazione dei principi di stretta legalità, tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice, di cui all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione.

L'emendamento 1.255 inserisce l'ulteriore richiamo alla tutela della dignità umana, nella parte dell'articolo 1 in cui si sancisce che la legge «garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico».

Il richiamo alla tutela della dignità e all'osservanza dei «limiti imposti dal rispetto della persona umana» (articolo 32, cpv., Cost.), rappresenta infatti un parametro ermeneutico necessario per sancire espressamente l'illegittimità di ogni trattamento sanitario che, anche se privo dei requisiti di sproporzione o accanimento terapeutico già richiamati dalla norma, sia comunque incompatibile con la dignità umana.

Tale precisazione è imprescindibile in quanto si presta a coprire tutta quell'area di trattamenti sanitari i quali, ancorché non configurino ipotesi di vero e proprio accanimento terapeutico, siano tuttavia lesivi di uno dei principi fondamentali – o meglio il metaprinzipio fondativo della Costituzione, nel suo impianto personalistico – quali la dignità umana.

Si tratta di un riferimento tanto più importante ove si consideri che proprio il rispetto della dignità umana ha rappresentato uno dei motivi in base ai quali la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (ma anche la giurisprudenza di Strasburgo) ha riconosciuto la rilevanza del principio del consenso informato, sancendo per converso i limiti oltre i quali anche un'attività benefica per la salute del paziente, se non consentita da questi, potrebbe rappresentare una coartazione della sua libertà e appunto della sua dignità, intesa kantianamente quale divieto di strumentalizzazione della persona per fini che la trascendano (è questo il principio personalistico cui Aldo Moro si richiamava nel dibattito sull'articolo 2 della Costituzione, in Assemblea Costituente) ovvero, *à la* Arendt, quale «diritto ad avere diritti».

L'emendamento 3.28 mira a correggere quella che è certamente una svista del proponente, chiarendo che ai fini dell'efficacia della DAT basta che il soggetto versi in condizioni di incapacità di intendere o anche solo di volere, senza la necessità che ricorrano entrambe queste condizioni di menomazione. È infatti evidente che basti il venir meno di una sola di queste forme di capacità per rendere il soggetto privo dell'attitudine a liberamente determinarsi: si pensi a una persona, capace sì d'intendere ma non di volere, oppure il contrario; capace cioè di volere ma non di intendere. È chiaro che una piena valutazione delle condizioni, dell'efficacia e della portata del trattamento rispetto a cui il paziente deve prestare o meno il consenso presuppone entrambe le capacità: sia di intendere il significato della terapia sia di liberamente volere una cosa piuttosto che l'altra.

Un riscontro di diritto positivo in tal senso lo si ricava ad esempio dalle norme del codice penale sull'imputabilità (nozione del tutto corrispondente, ai nostri fini, a quella di attitudine a prestare il consenso) che non a caso richiamano il concetto di «incapacità

di intendere o (e non: e) di volere» (confronta, ad esempio, gli articoli 87, 88, 89, 91, eccetera).

L'emendamento 9.14 interviene su di un punto delicatissimo del disegno di legge (oggetto anche della nostra pregiudiziale, del parere di minoranza presentato in 2ª Commissione, peraltro recepito in parte qua dal parere di maggioranza), relativo al trattamento dei dati personali contenuti nella DAT e quindi al diritto alla *privacy* (o autodeterminazione informativa) del paziente.

Va rilevato sin da ora che appare incompatibile con l'articolo 8 della direttiva 95/46/CE il mancato riconoscimento della natura sensibile dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento (articolo 9), i quali invece forniscono indicazioni significative in ordine a convinzioni etiche, ideologie che, filosofiche della persona, come tali meritevoli della tutela rafforzata prevista in materia dagli articoli 20 e 26, ovvero 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003, pena un'inammissibile violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza.

Per questo, il primo emendamento 9.12 mira a garantire in primo luogo che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sia il solo e unico titolare del trattamento, così da escludere la possibilità di duplicazione di dati da parte di terzi. In secondo luogo, l'emendamento 9.12 attribuisce, conformemente ai principi desumibili dalla direttiva 95/46/CE, natura di trattamento «che comporta rischi specifici» (articolo 17 del Codice della *privacy*) al trattamento relativo ai dati contenuti nella DAT, così qualificandoli come dati «ipersensibili», in quanto espressivi di quel «nucleo duro» dell'identità e della stessa dignità della persona, meritevole di una tutela rafforzata in quanto espressivi delle convinzioni profonde e della coscienza individuale della persona.

L'emendamento 9.14, nella medesima prospettiva, propone in subordine di qualificare i dati contenuti nella DAT come sensibili, assicurando così loro tutte le garanzie connesse a tale qualificazione.».

Nello stesso Resoconto, alla pagina IV, sotto il titolo: «Interventi» sostituire il titolo relativo all'intervento della senatrice Della Monica con il seguente: «Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica in sede di illustrazione degli emendamenti agli articoli del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 179ª seduta pubblica, del 24 marzo 2009, la tabella a pagina 293, deve intendersi sostituita dalla seguente:

Seduta n. 0179 del 24-03-2009

Pag. 9

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
NUM	TIPO		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
104	NOM	DDL n.10 e connessi. Emm. 2.103 e 2.104. Poretti e altri: Astore e altri	271	268	004	025	239	135	RESP.
105	NOM	DDL n.10 e connessi. Em. 2.106. Astore e altri	259	255	009	024	222	128	RESP.
106	NOM	DDL n.10 e connessi. Articolo 2 nel testo emendato	264	263	016	148	099	132	APPR.
107	SEG	DDL n.10 e connessi. Em. 2.0.1. Bianchi e altri	258	257	002	111	144	129	RESP.
108	NOM	DDL n.10 e connessi. Em. 2.0.2. Bassoli e altri	259	256	001	110	145	129	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate